C'ERA UNA VOLTA L'INTERCETTAZIONE

di ANTONIO INGROIA

VISIT…

ANTONIO INGROIA, allievo di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, è oggi procuratore aggiunto a Palermo. Si occupa da quasi vent'anni di importanti casi giudiziari di mafia, dall'omicidio De Mauro all'omicidio Rostagno, all'indagine sulla "trattativa Stato-mafia" del '92-'93. È stato pm in noti processi per collusione mafiosa come i processi Dell'Utri e Contrada. Ha pubblicato vari libri, saggi e articoli, fra cui *L'associazione di tipo mafioso* (1993) e con Gian Carlo Caselli *L'eredità scomoda* (2001).

© 2009 Antonio Ingroia
© 2009 Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri

Questo libro è rilasciato con licenza Creative Commons-Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia. Il testo integrale della licenza è disponibile all'indirizzo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/. L'autore e l'editore inoltre riconoscono il principio della gratuità del prestito bibliotecario e sono contrari a norme o direttive che, monetizzando tale servizio, limitino l'accesso alla cultura. Dunque l'autore e l'editore rinunciano a riscuotere eventuali introiti derivanti dal prestito bibliotecario di quest'opera. Per maggiori informazioni, si consulti il sito «Non Pago di Leggere», campagna europea contro il prestito a pagamento in biblioteca <http://www.nopago.org/>.

Più una macchina politica mente,
più essa fa dell'amore della verità promessa
la parola d'ordine della sua retorica

Jacques Derrida, *Breve storia della menzogna*

Nella loro ostinatezza i fatti
sono superiori al potere

Hannah Arendt, *Verità e politica*

PREFAZIONE

Se cercavate un trattato giuridico sulle intercettazioni telefoniche e ambientali e sulle norme che le regolano e le regoleranno, lardellato di commi e codicilli, avete sbagliato libro: affrettatevi a restituirlo al libraio e chiedete il rimborso. Se invece cercavate uno strumento divulgativo per capirci qualcosa nella giungla dei luoghi comuni, delle frasi fatte, delle bugie che inondano giornali e televisioni sull'ultima (ma solo in ordine di tempo) legge-vergogna del regime berlusconiano (ma, come purtroppo vedremo, non solo berlusconiano), avete fatto la scelta giusta. Malgrado sia un magistrato, Antonio Ingroia scrive in italiano comprensibile anche ai non addetti ai lavori. E lo dimostra in questo pamphlet *agile e spigliato, a tratti ironico, colto ma mai supponente.* C'era una volta l'intercettazione *è molto più di un bignami divulgativo sul tema. È anche, anzi soprattutto, un prezioso trattatello sull'uso politico della menzogna e sull'ansia disperata d'impunità della nostra classe politica, o meglio della nostra classe dirigente. Che è la più compromessa e infetta del mondo libero, o semilibero.*

Un marziano che si ritrovasse catapultato all'improvviso nelle aule e nei corridoi dei nostri palazzi del potere, a furia di sentire gli inquilini parlare con terrore di intercettazioni e progettare

come abrogarle, si farebbe l'idea di essere capitato in una succursale della Banda Bassotti. Nei Paesi normali sono i criminali a essere ossessionati dal timore di venire intercettati e a predisporre tutti gli accorgimenti possibili per comunicare lontano da orecchi indiscreti. In Italia sono politici, amministratori, finanzieri, banchieri, imprenditori, top manager, alti ufficiali delle forze dell'ordine e dei servizi di sicurezza.
Nelle tre parti del libro, Antonio Ingroia, già allievo prediletto di Paolo Borsellino, procuratore aggiunto alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, pubblico ministero in alcuni fra i principali processi di mafia-politica-economia, traccia una storia delle intercettazioni telefoniche in Italia, confuta le più diffuse menzogne in materia e spiega punto per punto il disegno di legge Alfano che sta per essere approvato dal Parlamento dopo varie correzioni e ritocchi. Ricorda come anche il famoso maxiprocesso a Cosa Nostra, cioè il capolavoro del pool antimafia di Falcone, Borsellino & C., nato dalla collaborazione di Tommaso Buscetta con la giustizia, ebbe origine proprio da un'intercettazione. Rammenta che le prime notizie sugli autori della strage di Capaci emersero da un'altra intercettazione (quella dell'"attentatuni"). Spiega come la secolare impunità della mafia, nella lunga stagione delle assoluzioni per insufficienza di prove, non fu dovuta soltanto alle connivenze e alle collusioni di vasti settori delle forze dell'ordine e della magistratura, oltreché della politica e della "società civile", ma anche all'impossibilità di penetrare in quell'associazione

segreta ascoltandone le "voci di dentro". Non a caso le prime condanne di Mafiopoli, dopo anni di assoluzioni-scandalo, arrivarono non appena si riuscì a rompere quel silenzio secolare e ad ascoltare quelle "voci": voci volontarie, grazie ai pentiti, e voci involontarie, grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali. Intanto, nei processi di Tangentopoli, testimoni e imputati rei confessi aiutavano inquirenti e cittadini a penetrare un'altra forma di criminalità organizzata: il sistema paramafioso della corruzione e della concussione ambientale. Così, nel giro di pochi anni, da Milano a Palermo si cominciò finalmente a illuminare il lato osceno del potere. E così, appena riavutasi dallo choc, la classe dirigente e i suoi pennivendoli da riporto cominciarono sistematicamente ad aggredire gli strumenti che avevano consentito quella luminosa stagione di legalità e verità: i pentiti e i testimoni (chi non ricorda la vergognosa campagna contro Stefania Ariosto?), preparando la strada alla loro abolizione per legge in tre mosse: la controriforma dell'articolo 513 del Codice di procedura penale, la legge costituzionale del "giusto processo" e infine la norma che ha cancellato quasi tutti gli incentivi che fino a quel momento avevano indotto tanti mafiosi a saltare il fosso e a collaborare con la giustizia. A quel punto, però, i magistrati riuscirono ancora ad ascoltare le "voci di dentro" grazie alle intercettazioni telefoniche, estese ai reati finanziari da una legge imposta dall'Europa nel 2005. E seguitarono a smascherare scandali di ogni genere, che trascinarono alla sbarra politici, banchieri,

finanzieri, imprenditori, la security *della Telecom e l'intero vertice della polizia, dei servizi segreti e del Ros dei carabinieri. Troppe verità scomode perché il sistema le potesse sopportare.*
Liquidati pentiti e testimoni, restava dunque un solo tallone d'Achille sul corpo invulnerabile del potere, una sola finestra socchiusa in tutto il palazzo: le intercettazioni. Infatti, dopo la guerra mediatico-politica ai pentiti e ai testimoni, ecco l'ultima campagna per delegittimare le intercettazioni e spalancare le porte a una legge che le depotenzi o le smantelli tout court*. Missione alla quale si sono molto applicati gli ultimi due cosiddetti ministri della Giustizia, Clemente Mastella e Angelino Alfano. La legge Mastella, approvata dalla Camera unanime nel 2007 ai tempi del centrosinistra anche con i voti del centrodestra, si occupava soprattutto di abolire la cronaca giudiziaria, con pesanti sanzioni ai giornalisti (e agli editori) che osassero raccontare ancora quel che emergeva non soltanto dalle intercettazioni, ma anche dagli altri atti d'inchiesta (il silenzio stampa sulle inchieste giudiziarie affratella il centrodestra e il centrosinistra: non solo i "berluscones", ma anche Walter Veltroni, si presentarono nell'ultima campagna elettorale del 2008 predicando il* black out *assoluto su intercettazioni e atti d'indagine). La legge Alfano invece taglia la testa al toro e risolve il problema alla radice: non si faranno più intercettazioni, dunque i giornalisti non avranno più telefonate né inchieste da raccontare. Per intercettare qualcuno, il giudice avrà bisogno non più di gravi "indizi di reato" (il*

tale delitto è stato commesso), ma di gravi o evidenti "indizi di colpevolezza" (a commettere quel delitto è stato il tale). Cioè: se oggi, per scoprire il colpevole, si può intercettare, in futuro si potrà intercettare soltanto se e quando si sarà scoperto il colpevole. Un ribaltamento logico-giuridico che, secondo Cordero, "offre materia d'interessante analisi clinica". In effetti, all'apparenza, il disegno di legge parrebbe concepito da una selezione dei migliori psicopatici in circolazione. Purtroppo la realtà è ben di peggio: chi l'ha scritto sa bene quel che fa. Anzi, quel che deve *fare.*

Tale è la paura dei nostri politici, di destra e di sinistra, di finire intercettati (l'immunità preserva i loro telefoni, ma non può coprire anche quelli dei criminali con cui molti di loro sono soliti amabilmente conversare), che anche i più fanatici propagandisti della "sicurezza" e della "tolleranza zero" contro la criminalità sono disposti ad abrogare di fatto lo strumento più efficace per smascherare e incastrare i colpevoli dei reati. Franco Cordero, su "la Repubblica", l'ha chiamata "criminofilia". Che, giorno dopo giorno, controriforma dopo controriforma, ha sfigurato la democrazia italiana in un regime fondato su un potere senza controllo. Modello Putin. Pur di conquistare l'impunità – giudiziaria e mediatica – per sé, questa classe dirigente si accinge a smantellare ogni residuo di repressione penale, con tanti saluti alla sicurezza dei cittadini. Infatti, come dimostrano i grandi scandali degli ultimi anni – Bancopoli, Calciopoli, Telecom, Sismi, Cuffaro, Mastella, Del Turco, Vallettopoli,

*clinica Santa Rita, malasanità un po' dappertutto, giù giù fino alla Puttanopoli barese col contorno di mazzette ospedaliere – le intercettazioni funzionano fin troppo bene. Per questo vanno smantellate al più presto, prima che svelino altri imbarazzanti altarini del lato B del potere, della sua "oscenità" come la chiama etimologicamente un altro procuratore antimafia, Roberto Scarpinato, in un altro libro fondamentale per comprendere il rapporto fra istituzioni e criminalità (*Il ritorno del principe *con Saverio Lodato, ed. Chiarelettere, Milano, 2008): "I processi, oltre ad assolvere alla loro funzione fondamentale di accertare la responsabilità penale di determinati imputati per specifici reati, hanno svolto anche una straordinaria opera di disvelamento al pubblico dell''oscenità' del potere in Italia. I cittadini grazie a questo rito di disvelamento hanno compreso che il vero potere non è quello esercitato sulla scena pubblica, ma quello praticato fuori scena. In pubblico il potere 'si mette in scena' indossando mille maschere a uso e consumo degli spettatori; nel chiuso delle stanze ripone le maschere e rivela il proprio vero volto. Per impedire la vergogna di questo smascheramento (la parola vergogna deriva da* vereor gogna*, cioè* temo la gogna*) e per impedire – ricordiamo le parole di De Maistre – 'alla massa del popolo che la sua volontà tragga le conseguenze della sua conoscenza e proceda alla distruzione di un ordine di cui conosce le origini e gli effetti', i nostri potenti hanno costruito nel corso degli anni un muro di omertà collettiva intorno al proprio operato… Le intercettazioni consentono ai cittadini senza potere*

di ascoltare in diretta senza censure la voce segreta del potere".
Naturalmente i cittadini sanno poco o nulla delle conseguenze nefaste della controriforma delle intercettazioni: chi si informa attraverso i telegiornali e la gran parte dei giornali pensa che la legge Alfano serva a tutelare la privacy della collettività, a garantire il "segreto istruttorio" (che, detto per inciso, è stato abolito nel 1989), a risparmiare milioni di euro che oggi verrebbero sperperati in intercettazioni inutili e voyeuristiche che, fra l'altro, avrebbero l'effetto di "impigrire" gli investigatori disabituandoli a ben più efficaci "strumenti tradizionali di indagine". Tutte balle, naturalmente, come si dimostra – dati alla mano – in questo libro. Inoltre, a furia di sentirlo ripetere dall'Alfano, dal Ghedini, dal Gasparri, dal Maroni o dal Vespa di turno, molti si sono fatti l'idea rassicurante che la nuova legge non riguardi le indagini antimafia, e che dunque nella lotta a Cosa Nostra, alla camorra e alla 'ndrangheta tutto resterà come prima: basta leggere quel che scrive Ingroia, che di indagini di mafia se ne intende, per scoprire che è tutto falso, e perché. Ma nel regime italiota basta ripetere a pappagallo una bugia per trasformarla automaticamente in un dogma di fede: se ne incaricano appositi intellettuali e giornalisti da riporto, a loro volta terrorizzati all'idea di finire intercettati mentre concordano imposture à la carte *con i loro protettori (indimenticabile l'intercettazione di Bruno Vespa che appronta con il portavoce di Gianfranco Fini una puntata di Porta a*

Porta "confezionata addosso" al leader di An, su misura, come nelle migliori sartorie; per non parlare dei tanti cosiddetti giornalisti sportivi sorpresi a farsi dettare la linea da Luciano Moggi).
Accade così che tutti i Tg e fior di quotidiani rilancino le bugie di Alfano al Parlamento italiano sui milioni di italiani intercettati (falso: sono al massimo 20mila all'anno), sulle spese per intercettazioni che si mangerebbero un terzo del bilancio della Giustizia (falso: le spese reali sono 220 milioni l'anno, a fronte di un bilancio di oltre 7 miliardi) e sui modelli stranieri che sarebbero molto più garantiti e sobri del nostro (falso: un'apposita commissione parlamentare d'inchiesta ha stabilito che il sistema più sobrio e garantista al mondo è proprio quello italiano, ma le conclusioni – avendo deluso le aspettative degli impuniti – sono state nascoste in un cassetto per poter continuare a mentire impunemente). Lo stesso "caso Genchi", come ricorda Ingroia, è stato creato a tavolino da un fronte politico trasversale e montato ad arte dalla stampa al seguito: Gioacchino Genchi – consulente tecnico di varie procure in delicatissime indagini su mafia, 'ndrangheta, omicidi, stragi, sequestri di persona – non ha mai disposto né realizzato una sola intercettazione in vita sua. Ma spacciarlo per un occhiuto e perverso "spione" serviva a dipingere l'Italia come un Paese di "tutti intercettati" e seminare il panico fra i cittadini che, se conoscessero la verità, non solo scenderebbero in piazza contro la legge Alfano, ma chiederebbero più, e non meno, intercettazioni. Nei giorni della montatura contro

Genchi, il servile questore di Roma annunciava in pompa magna di aver smascherato i "mostri", ovviamente rumeni dello stupro della Caffarella a Roma, "senza intercettazioni", con i famosi "metodi tradizionali d'indagine", modestamente paragonati da fonti della stessa questura capitolina a quelli del commissario Maigret. Dopo un mese di carcere, naturalmente, i due rumeni sono stati scarcerati con tante scuse (anzi, senz'alcuna scusa) dopo che, prima il Dna e poi il tracciato dei cellulari rubati alla vittima ricostruito con il metodo Genchi, li avevano completamente scagionati. Ma questa prima, fulgida prova su strada dei "metodi tradizionali" contro la barbarie delle intercettazioni, nessuno l'ha raccontata come meritava. E così ancora oggi sentiamo tanta brava gente ripetere, nei bar e sui tassì, che "con le intercettazioni si esagera" e "bisogna darci un taglio" per affidarsi ai mitici "marescialli di una volta". Quando Berta filava e Sherlock Holmes risolveva i delitti esaminando le impronte dei piedi dell'assassino o analizzando le tracce di tabacco sul luogo del delitto. Metodi brillantissimi, se non fosse che oggi i criminali usano il computer e comunicano al telefono con schede estere o via Skype. Dicevano Amurri e Verde: "La criminalità è organizzata, e noi no". E pensavano di fare una battuta. Non avevano visto all'opera Berlusconi, Mastella, Ghedini e Alfano.

Marco Travaglio

PREMESSA

Cos'è questo libro? Non è facile a dirsi. Cominciamo col dire cosa non è. Non è un atto di ribellione di un magistrato ad una legge dello Stato, ma non è neppure una dotta disquisizione giuridica sulle possibili interpretazioni di questa o quella norma. Non è un atto politico, ma non è neppure un libro bacchettone dove non si dice quello che si pensa di una legge, a mio parere, dalla costituzionalità assai dubbia (come minimo…). Non è quindi un libro militante, ma neppure un libro asettico e neutrale. È un libro dove ho provato a raccontare fatti e ad esporre qualche opinione. E le idee – si sa – non sono neutrali. Mi fanno paura gli uomini (e i magistrati) senza idee. E capita troppo spesso che coloro i quali dicono di essere neutrali si rivelano tutt'altro che indipendenti… Non credo che l'Italia abbia bisogno di magistrati senza idee e senza ideali, ma di magistrati autonomi e indipendenti, e di leggi efficienti e giuste. A me, lo dichiaro fin da subito chiaro e tondo, a scanso di equivoci, la nuova legge sulle intercettazioni non pare né efficiente, né giusta. E credo di poterlo dimostrare. Questa è una delle ragioni per cui ho accettato volentieri di scrivere un libro su questo argomento.

Ma non è l'unica ragione. Io credo anche che in una democrazia difficile come la nostra abbiamo bisogno come l'aria di un'informazione libera e pluralista, e anche su questo fronte non mi pare che la nuova disciplina sulle intercettazioni sia granché d'aiuto… Il rischio asfissia è forte.

Avrete cominciato a capire così perché ho scritto questo libro, sottraendo qualche giorno di vacanza alla mia fami-

glia e alle mie ferie, e qualche notte al mio lavoro di pubblico ministero a Palermo. I motivi sono diversi, ma ce n'è uno preminente. In questi mesi ho letto giornali, ho seguito notiziari e speciali televisivi, ho assistito a dibattiti, ho sentito le reboanti dichiarazioni di tanti soloni che avevano l'aria di saperla lunga e di sapere tutto. Poi ho pensato a quel che ho fatto in questi anni, ormai quasi venti, da pubblico ministero nella procura distrettuale antimafia di Palermo. A quello che ho visto fare a tanti poliziotti e magistrati impegnati, quotidianamente e con fatica, nelle indagini che hanno dato tanti importanti risultati nella terra dei Riina, dei Provenzano, dei Lo Piccolo. A quello che ho imparato dalla viva voce dei miei maestri, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Alla storia giudiziaria del nostro Paese, al ruolo decisivo che in tante indagini e processi hanno avuto le intercettazioni, prima soprattutto quelle telefoniche, e poi anche quelle ambientali, unitamente ai nuovi ritrovati tecnologici che oggi consentono cose del tutto impensabili fino a qualche anno fa, come la possibilità di localizzare nel tempo e nello spazio utenze telefoniche portatili, quindi persone, e di analizzare i pregressi rapporti interpersonali di ciascuno mediante l'acquisizione dei dati del traffico telefonico e della posta elettronica.

Mi sono accorto così della distanza abissale che c'è fra certe verità ufficiali e la realtà delle cose, fra i luoghi comuni imperanti e i dati concreti e tangibili. Come certe bufale mediatiche abbiano finito per prevalere sulle verità più elementari. Certe opinioni, spesso interessate, sui fatti. Come la realtà sia quotidianamente presentata in maniera rovesciata, al punto di essere trattato come un marziano in terra quando dici l'ovvio e il banale.

E allora, ho deciso di raccontare questi fatti, di presentare questi dati, di farli conoscere a quei lettori che come me sono stati investiti da vere e proprie campagne di disinformazione, senza avere, al contrario di me e di pochi altri addetti ai lavori, gli strumenti di conoscenza per difendersi dalle falsità, per alimentare un minimo di distanza critica dalle bugie presentate come sacrosante verità. Credo ancora nella forza dei fatti.

L'occasione è stata offerta dalla progettata riforma delle intercettazioni, di cui si parla ormai da anni, attraverso due legislature caratterizzate da maggioranze parlamentari diverse, riforma che potrebbe essere già divenuta legge prima che voi, cari lettori, finiate di leggere questo libro. In tal caso, toccherete presto con mano gli effetti della cosiddetta "riforma". Anzi, di quella che d'ora in poi chiamerò "controriforma", perché è questa la definizione giusta, visto che le vere riforme sono quelle ispirate dall'intenzione di migliorare, rendere più efficiente il sistema; quando invece gli effetti sono, come saranno in questo caso, di arretrare, di riportare indietro le lancette della storia, peggiorare la normativa, renderla più inefficiente, è più appropriato parlare di controriforma.

D'altronde i magistrati, come si sa, hanno l'obbligo di applicare la legge. Tutte le leggi, anche quelle che non condividono, anche le leggi che non reputano giuste. Quindi, come è ovvio, i magistrati applicheranno anche la legge sulle intercettazioni che, secondo quanto fa supporre il dibattito politico degli ultimi mesi, il governo Berlusconi farà presto approvare dal Parlamento. Il fatto, però, che ogni magistrato abbia il dovere di applicare una legge non fa venir meno il diritto di esprimere il proprio punto di vista tecnico sugli effetti di tale legge, avendo anzi il

dovere di informarne i cittadini e, su un piano di lealtà istituzionale, anche il Parlamento che si appresta a esaminarla per vararla. Dovere, che diventa ancora più urgente in presenza di un dibattito mediatico come quello in corso, letteralmente dominato da falsi slogan, luoghi comuni deformanti, fraintendimenti, manipolazione dei dati. Per svelenire il dibattito, per portarlo fuori dall'arena dello scontro politico al calor bianco, e ricondurlo all'interno del recinto del confronto delle idee, occorre allora un'operazione preliminare: ristabilire la verità dei fatti.

Proprio per questo motivo il libro è strutturato secondo una rigorosa scansione di tutti gli argomenti sostenuti a favore della (contro)riforma, smascherando le bufale mediatiche, i luoghi comuni, le falsità, le ipocrisie e le menzogne, e confrontandole con la realtà dei fatti, secondo dati obiettivi e inoppugnabili. Il lettore potrà farsi così un'idea informata e consapevole della questione.

La prima parte del libro è dedicata proprio alla storia dell'intercettazione, al suo ruolo, sempre più importante, nell'economia delle fonti di prova, specialmente grazie al progredire delle tecnologie, ma anche per effetto del ridimensionamento della figura dei collaboratori di giustizia e, in genere, delle fonti di tipo testimoniale. Spiegare quale è stata la vera storia delle intercettazioni nel nostro Paese, e la loro straordinaria utilità, specialmente con l'avvento delle intercettazioni ambientali. Ricordare quanti criminali sono stati arrestati e perciò neutralizzati, quanti omicidi, stragi, sequestri di persona, rapine e delitti di tutti i tipi sono stati impediti dal tempestivo intervento delle forze dell'ordine, grazie alle intercettazioni. Anche questo è lo scopo di questo libro. Cercare di

immaginare quale Italia sarebbe stata se non avessimo avuto uno strumento investigativo come questo.
La seconda parte è dedicata alle "bufale", le più colossali mistificazioni quotidianamente propagandate mediante stampa e televisione, che hanno invaso le nostre case, convincendo tanti cittadini che le intercettazioni, anziché costituire uno strumento prezioso e indispensabile per difendersi dal crimine, è una minaccia, un'emergenza da fronteggiare. Bufale sul numero degli italiani intercettati, bufale sul costo delle intercettazioni, bufale sui livelli di violazione della *privacy* dei cittadini. Mistificazioni per creare un clima artificioso di apprensione e di allarme: siamo tutti intercettati, sempre intercettati. Il clima più favorevole per agevolare una benevola accoglienza della (contro)riforma. E poi c'è la bufala delle bufale, quella del cosiddetto "caso Genchi", presentato come lo scandalo più grave della storia repubblicana! Il caso Genchi come lo scandalo più grave nella storia del Paese delle stragi impunite, dell'Italia della P2, dello Stato con uno dei più alti tassi di corruzione! Possibile sostenere con serietà tutto ciò? Possibile, tanto possibile che ciò è effettivamente avvenuto e assorbito dal Paese con poche resistenze, anzi assecondato da tanti con troppe, sospette, compiacenze.
E poi ci sono anche altri argomenti, magari meno reboanti delle "bufale", ma non perciò meno pericolosi. Anzi, più insidiosi, perché più suadenti, capaci di convincere i meno creduloni, di superare le prime difese di chi sa cautelarsi dalle bufale più clamorose. Si tratta, insomma, di quei luoghi comuni, quelle frasi fatte, quelle idee convenzionali artatamente diffuse per persuadere gli ignari in modo più sottile, felpato, quasi inconsapevole, parlando

apparentemente d'altro, ma invece avendo ben presente l'obiettivo. Obiettivo che è sempre lo stesso: confondere i cittadini ingannandoli, facendo loro credere che le cose così non vanno bene e devono essere cambiate, nell'interesse non dei soliti noti, ma dei cittadini stessi. Malgrado queste cortine fumogene, però, è molto facile smascherare anche quest'altra forma di falsità. Basterà rassegnare i fatti, e confrontare i luoghi comuni con i fatti. Contro la forza dei fatti nulla può resistere. Perché i fatti – come ben diceva Hannah Arendt – "si affermano con la loro ostinatezza"[1].

Svelate bufale, piccole e grandi falsità, spiegata la realtà dei fatti, la terza parte del libro è dedicata all'esame delle norme chiave del testo di legge così come approvato alla Camera. Per capire meglio, in concreto, quale futuro ci attende quando la legge entrerà in vigore. Giorni ancor più difficili, orizzonti foschi, con tutti i dubbi, legittimi, di costituzionalità già sollevati da illustri studiosi e in autorevoli sedi istituzionali.

Infine, siccome niente è perfetto e non perfettibile, mi cimenterò anch'io nel prospettare alcuni possibili interventi di seria ed effettiva riforma, che pongano rimedio a taluni inconvenienti presenti nella normativa vigente, senza comprometterne però l'efficacia, anzi potenziandola.

Ciò che soprattutto conta è acquisire piena consapevolezza della posta in gioco. L'intercettazione costituisce ormai lo strumento principale di investigazione che consente di svelare delitti e misteri, trame criminali e relazioni illecite per tutti i reati più gravi, per quelli più se-

1. H. Arendt, *Verità e politica*, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, p. 70.

greti, per i più difficili da scoprire. Non certo per reprimere la criminalità di strada, contro la quale l'intercettazione può essere utile ma non decisiva, bensì per individuare le condotte illecite degli insospettabili, delle tante organizzazioni criminali che operano nel nostro Paese, dei colletti bianchi, quella criminalità dei potenti, insomma, che resta il grumo di illegalità che ha più condizionato la storia del nostro Paese.

Siamo davanti a un bivio. Si tratta di decidere se difendere quel po' di efficienza che la giustizia continua ad assicurare come forma minima di controllo di legalità, ovvero se regalare territori sconfinati di impunità a ogni criminalità. Specialmente al crimine organizzato, specialmente a quello capace di autoassolversi dall'interno delle istituzioni ove è riuscito a penetrare, che è riuscito a infettare. L'importante è saperlo. L'importante è raccontare la verità. L'importante è smascherare le menzogne perché – lo diceva un filosofo liberale come Kant – la menzogna "nuoce sempre agli altri: anche se non nuoce a un altro uomo, nuoce all'umanità in generale", perché costituisce la negazione dei fondamenti giuridici della società umana, ne rinnega l'essenza, al punto che ogni giustificazione della menzogna rende la società impossibile[2].

2. Cfr. I. Kant, *Sul presunto diritto di mentire per amore dell'umanità*, 1797, ripubblicato in I. Kant, B. Constant, *La verità e la menzogna. Dialogo sulla fondazione morale della politica*, Bruno Mondadori, Milano, 1996.

PARTE PRIMA

C'ERANO UNA VOLTA LE INTERCETTAZIONI

CAPITOLO 1

IL MEDIOEVO PROSSIMO VENTURO: LE INDAGINI SENZA INTERCETTAZIONI

Dicono che i magistrati inquirenti, impigriti, imbolsiti dall'avere per anni svolto indagini senza fantasia, al traino ora dei pentiti, ora di testimoni a caccia di vendette e notorietà, e infine abituati all'uso sistematico delle intercettazioni, avrebbero dimenticato come si fanno le indagini. Ben venga quindi, secondo questa corrente di pensiero, una riforma che, restringendo drasticamente le possibilità di attivare intercettazioni, costringerebbe i magistrati a indossare per davvero le vesti di inquirenti, dedicandosi all'investigazione pura, ai metodi tradizionali di indagine.

Innanzitutto, è piuttosto singolare questo appello alla "fantasia" dei pubblici ministeri, che mi sembra poco coerente con l'accusa proveniente dagli stessi ambienti e a volte dalle stesse persone, secondo cui bisogna guardarsi dalla bulimia investigativa e dalle pericolose costruzioni inquisitorie di pubblici ministeri fervidi di fantasia sovversiva. Ma, a parte la coerenza delle accuse, dobbiamo anche chiederci se le cose stiano davvero così. E ancora, cosa siano queste mitiche "indagini tradizionali", quelle "metodiche investigative di una volta" che sembrano suscitare morbide nostalgie, un po' come i dolci della nonna. Cosa ci riserva il prossimo futuro, non appena la nuova legge entrerà a regime?

Vediamo. L'esperienza in questo Paese smemorato, la nostra storia giudiziaria in questa terra senza memoria con-

divisa ci può aiutare. Basta resistere alla temperie culturale, piuttosto modesta, dei nostri tempi.
Sono entrato in magistratura nella seconda metà degli anni '80, quando era già iniziata la stagione dei "grandi pentiti" di mafia, ma le indagini si fondavano anche sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Intercettazioni che, a volte, costituivano elementi di conferma e riscontro delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia, ma che talvolta esaurivano l'intera piattaforma probatoria, essendo sufficienti da sole per ottenere la condanna degli imputati.
Ho conosciuto anche le indagini degli anni '60 e '70, perché ho avuto spesso occasione di esaminare e studiare tanti rapporti giudiziari di polizia e carabinieri e sentenze istruttorie e dibattimentali di quegli anni. Risalgono a quell'epoca alcune istruttorie di grandi investigatori e magistrati inquirenti rimaste come pietre miliari lungo il tormentato itinerario della lotta alla mafia. Le indagini di ufficiali dei carabinieri come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa o il colonnello Giuseppe Russo, poi entrambi uccisi dalla mafia. Le istruttorie sulla mafia corleonese di Luciano Leggio condotte da inquirenti tenaci come il questore Angelo Mangano e valenti giudici come Cesare Terranova. Certamente furono indagini importanti e preziose. Inchieste che cominciavano per la prima volta a delineare i contorni di quella temibile organizzazione criminale, che soltanto dopo molti anni sarebbe stata individuata nella sua consistenza e perfino nella sua effettiva denominazione di Cosa Nostra. Furono i pentiti degli anni '80, da Tommaso Buscetta in poi, a consentire di penetrarne compiutamente dinamiche criminali, regole funzionali, organigrammi.

Andate a leggere quei documenti giudiziari e di polizia degli anni '60-'70. Vi renderete conto di come si costituiva il materiale sulla base del quale gli uomini dell'antimafia dell'epoca erano costretti a lavorare. Poche le risorse e i mezzi a disposizione, inadeguata l'organizzazione statale, insufficiente l'attenzione e la tensione. Al punto che il primo vero collaboratore di giustizia, il "proto-pentito" Leonardo Vitale, il pioniere dei pentiti, colui il quale svelò, in anticipo sui tempi, cos'era e come operava la mafia palermitana, non venne creduto. Anzi, venne addirittura preso per pazzo e rinchiuso in un manicomio giudiziario, per essere poi ucciso dalla vendetta della mafia, una volta tornato libero. Era inconcepibile, a quei tempi, che qualcuno pensasse di collaborare con lo Stato alla luce del sole, mettendo nero su bianco, dichiarando a verbale tutto ciò che sapeva sulla mafia e sottoscrivendo le proprie dichiarazioni. Solo un pazzo poteva pensare di sfidare la mafia e la legge dell'omertà, e perciò il povero Vitale venne condannato da tutti e punito due volte. Punito dallo Stato e perciò rinchiuso in manicomio, e poi punito anche dalla mafia e perciò ucciso e lasciato morto sul selciato di una via di Palermo.
Erano tempi, quelli, in cui non esistevano collaboratori, e anche la tecnologia rendeva difficoltosa e rara l'intercettazione telefonica. Su cosa si fondavano, dunque, quelle indagini e quei processi? Per lo più, lo spunto iniziale da cui muovevano erano notizie di fonte anonima: veri e propri esposti anonimi, o confidenti di polizia la cui identità rimaneva segreta e non conosciuta neppure dai magistrati inquirenti, senza alcuna possibilità quindi, in ambedue i casi, di verificare qualità e genuinità della fonte. L'indagine partiva perciò da un "input" originario molto

esile, come è una fonte di natura anonima. Gli inquirenti si impegnavano, poi, in un paziente lavoro di cesello per realizzare un coerente e articolato mosaico indiziario, cercando di "vestire" la nuda notizia anonima, inizialmente ricevuta. Gli elementi che venivano, infine, sottoposti al vaglio della magistratura costituivano un coacervo di dati prevalentemente tratti dalla ricostruzione del passato dei singoli indiziati: i loro precedenti; la ricostruzione delle relazioni familiari; la provata frequentazione con soggetti pregiudicati, magari anch'essi oggetto della segnalazione anonima originaria; la sproporzione fra tenore di vita e reddito dichiarato; il comportamento omertoso mostrato in occasione di una deposizione; raramente, anche risultanze di qualche sporadica intercettazione telefonica.

Può destare, perciò, meraviglia il fatto che quegli anni siano stati caratterizzati, sul versante giudiziario, da una lunga serie di assoluzioni per insufficienza di prove? Certo che no, il ripetersi di tante assoluzioni per insufficienza di prove, anche nei confronti dei mafiosi conosciuti come tali da tutti, rappresentava plasticamente la sconfitta permanente di una giustizia impotente, consapevole della colpevolezza degli imputati, ma incapace di dimostrare quella colpevolezza che pure intimamente sapeva.

Certamente quella stagione di insufficienza di prove fu il risultato di una molteplicità di fattori e di cause. Un irresponsabile pressappochismo nel contrasto alla mafia, perfino una certa sottovalutazione del fenomeno, sintomo di una sua intima accettazione, non giustificabile, ma comprensibile nel contesto del radicarsi di uno spirito di convivenza e di complicità con la mafia, assai diffuso nel-

la società in modo interclassista: fra i più poveri per necessità, nelle classi medie per la ricerca di strumenti anche violenti di ascesa sociale, nelle classi dirigenti per ragioni di affari e interessi in comune da salvaguardare, ma soprattutto per utilità politiche finalizzate anche a strumentalizzare la carica intimidatrice e violenta della mafia per esercitare controllo sociale e politico e contrastare nemici, avversari interni, ostacoli di ogni tipo. Spirito di convivenza che perciò aleggiava dentro le istituzioni, a tutti i livelli: nel potere esecutivo di uno Stato che non impegnava uomini, mezzi e fondi nella lotta alla mafia; nel potere legislativo che si attrezzò soltanto nei momenti di emergenza e di emozione dell'opinione pubblica, specie negli anni '80 con la legge Rognoni-La Torre, quando venne finalmente introdotta un'efficace normativa antimafia, reazione statale alla sfida lanciata da Cosa Nostra con la strategia dei delitti politico-mafiosi a cavallo fra gli anni '70 e gli anni '80 (in particolare, gli omicidi di Michele Reina, di Boris Giuliano, di Piersanti Mattarella, di Emanuele Basile, del capitano D'Aleo, di Pio La Torre, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Rocco Chinnici). Nel contempo, è difficile negare che quella impressionante sequenza di assoluzioni per insufficienza di prove ha contribuito non poco a rafforzare il mito dell'impunità dei boss mafiosi, agevolando l'espansione, il radicamento e l'irrobustimento di un sistema di potere violento, prima sul territorio delle sole regioni meridionali e poi in tutto il Paese, fino al salto di qualità che ha fatto delle mafie veri e propri *network* internazionali del crimine, ben inseriti nel processo di globalizzazione dell'economia illecita. Ed è difficile negare che tale sequenza di assoluzioni venne, quanto meno in parte, determinata dall'effettiva

inadeguatezza dei mezzi di prova a disposizione degli investigatori dell'epoca, specialmente perché avevano a che fare con organizzazioni segrete come quelle mafiose. Per penetrare un'organizzazione segreta, per conoscerne la composizione, l'organigramma, le attività illecite, gli elementi di prova non possono essere acquisiti dall'esterno, perché si tratta di organizzazioni praticamente impermeabili all'osservazione esterna. Occorre entrarvi dentro e acquisire notizie dal suo interno. E come fare a ottenere rivelazioni dall'interno di un'organizzazione segreta? Non ci sono alternative, occorrono le "voci di dentro". O si acquisiscono rivelazioni orali, da parte di testimoni che decidano di collaborare con lo Stato e di raccontare quanto appreso dentro l'organizzazione, e cioè i tanto vituperati "pentiti", anch'essi visti come fumo negli occhi, ragion per cui nel 2001 è stata approvata una legge che ha quasi azzerato il fenomeno, incidendo soprattutto sulla qualità delle dichiarazioni dei nuovi collaboranti (sentito più parlare, da allora, di collaboratori che dicono qualcosa sui mandanti delle stragi del '92-'93 o dei rapporti mafia-politica, mafia-istituzioni, mafia-finanza?). Ovvero, le rivelazioni dall'interno si acquisiscono in modo ancor più diretto, senza la mediazione della testimonianza, si ottengono dalla viva voce dei capimafia registrando i loro colloqui durante un'intercettazione telefonica o, ancor meglio, con l'ausilio di una microspia durante un'intercettazione ambientale dentro i locali dove i boss tengono le loro riunioni.

Senza voci di dentro, senza le rivelazioni dei pentiti e senza le intercettazioni come faremo? Non so proprio. Come evitare un salto indietro di quarant'anni, ai tempi d'oro (per la mafia) delle assoluzioni di massa? Difficile

rispondere. C'è chi dice che le grida d'allarme sono eccessive e derivano dalla sottovalutazione delle potenzialità delle indagini tradizionali. L'eccessiva preoccupazione nascerebbe dal fatto che si sarebbero arrugginite le capacità investigative di un tempo, quando le indagini si facevano – dicono – senza intercettazioni e pentiti, ma "sulla strada".

Anche qui bisogna intendersi. Le "indagini su strada" producono buoni risultati solo quando si ha a che fare con "reati di strada", quando il crimine viene commesso alla luce del sole, appunto per strada. Per esemplificare, si tratta di delitti come lo scippo, il piccolo spaccio, la rapina ai passanti, che possono essere scoperti per strada grazie a un capillare controllo sul territorio. Ma se si vuole appena appena salire di livello, individuare qualche pesce grosso, ecco che da sola l'indagine "per strada" serve a ben poco. Per salire i gradini delle gerarchie criminali e arrivare ai capi delle organizzazioni, occorre invece l'intercettazione. Difficile ormai farne a meno. Anche perché sono loro, i delinquenti, a non potere fare a meno di comunicare a distanza, spesso per telefono. Un ritorno al passato nelle investigazioni non è possibile, anche perché i criminali sono andati avanti e non torneranno indietro. Nel passato, quando l'attività di ciascuno era meno affidata alle comunicazioni a distanza, la vita sociale era ben diversa, e realtà criminale e indagini vi si adeguavano. Oggi il ritmo frenetico della vita quotidiana di tutti, delinquenti compresi, è tale che la comunicazione a distanza è divenuta inevitabile. Basti pensare quanto tempo ciascuno di noi trascorre con il telefono attaccato all'orecchio. Talvolta ci si stupisce per il fatto che in tanti, pur temendo di essere intercettati, continuino a usare il

telefono per parlare di affari illeciti. La risposta è semplice: spesso non hanno scelta. Devono utilizzare il mezzo più rapido di comunicazione e quello è ancora il telefono. Se non telefoni perdi l'affare e gli affari sono affari, la cosa più importante in una certa tipologia di condotte illecite. Semmai, i criminali cercano di usare degli accorgimenti per rendere poco comprensibili o, quanto meno, di significato non univoco le loro conversazioni, utilizzando espressioni criptiche o convenzionali. O tentano di rendere più difficoltose le intercettazioni, come dimostra il grande successo che ha avuto in certi ambienti un mezzo alternativo alla linea telefonica come Skype. Ecco perché restringere drasticamente l'ambito delle intercettazioni danneggerebbe l'efficienza delle indagini, depotenzierebbe in modo decisivo l'attività investigativa.
Ma c'è chi rilancia, sostenendo che la tecnologia consentirebbe indagini ben più raffinate, approfondite ed efficienti sui flussi finanziari delle organizzazioni criminali. Meno intercettazioni, più accertamenti bancari e patrimoniali, dicono: è questa la nuova frontiera delle indagini antimafia!
A questi argomenti viene facile rispondere che pubblici ministeri e polizia giudiziaria sanno bene quanto sia centrale e strategica l'individuazione e l'aggressione ai patrimoni mafiosi. E lo sanno purtroppo altrettanto bene i colletti bianchi che governano le strategie del riciclaggio dei grandi traffici illeciti, i consulenti finanziari delle organizzazioni criminali, quelli che una volta venivano chiamati "i mafiosi in guanti gialli", insomma coloro che hanno inserito a pieno titolo nel processo di globalizzazione dell'economia anche quella illegale. Coloro che, per eludere investigazioni patrimoniali e bancarie, utilizzano si-

stemi sempre più sofisticati di investimento e reimpiego del denaro sporco, spesso ricollocato in fondi di investimento depositati nelle località più difficilmente raggiungibili, quei "paradisi fiscali" non agevolmente aggredibili dall'autorità giudiziaria.
Quel che sembrano non sapere, invece, certi "autorevoli" e disinformati opinionisti è che, proprio a causa dell'accortezza e specializzazione dei riciclatori di professione, un'indagine patrimoniale e bancaria su un mafioso costituisce, per lo più, un immane, ma inane, sforzo investigativo. Il tesoro dei boss mafiosi è sempre altrove, sempre meglio mimetizzato, sotto forme disparate di reinvestimento. È passato un ventennio da quando Giovanni Falcone lanciò l'allarme, affermando: "La mafia è entrata in Borsa", e da allora la mafia non ne è più uscita, anzi ha affinato sempre meglio le tecniche di riciclaggio e reimpiego adottate.
L'esperienza di questi anni smentisce ogni luogo comune. Specialmente nelle indagini difficili e complesse, infatti, gli accertamenti bancari e patrimoniali di tipo tradizionale, avviati nei confronti dell'imputato di mafia e dei suoi familiari, si sono per lo più rivelati inutili. Si avviano accertamenti ad ampio raggio, si interpellano centinaia di istituti bancari, mobilitando uomini e montagne di carte per scambiare corrispondenza a tempo indefinito, spesso con esito negativo ed eccessivo dispendio di tempo, denaro, energie, uomini.
Occorre, semmai, indirizzare le ricerche altrove, con verifiche mirate. Ma mirate nei confronti di chi? Senza criteri di orientamento, senza "input", non si va da nessuna parte. E quale "input"? L'esperienza giudiziaria di questi anni ci dice che l'*incipit* è spesso costituito, ancora una

volta, proprio da intercettazioni telefoniche! Altro che sostituire le intercettazioni con gli accertamenti bancario-finanziari! È semmai vero il contrario: sono le intercettazioni a consentire accertamenti bancari fruttuosi.
C'è un caso clamoroso, in un procedimento tuttora in corso, che lo dimostra. È accaduto, infatti, che nell'ambito di un'indagine condotta da una procura del nord Italia sia stata intercettata, quasi per caso, una conversazione telefonica fra il principale indagato di quel procedimento, un banchiere svizzero, e un anonimo interlocutore, che chiamava da una cabina telefonica pubblica di Palermo. Alla fine del colloquio i due concordavano un appuntamento a Milano. Svolte le prime verifiche ed effettuati gli opportuni appostamenti, il palermitano veniva identificato in un personaggio noto agli inquirenti perché già condannato per vicende di riciclaggio. E così, da quel contatto telefonico casualmente intercettato, prendeva avvio una complessa e articolata indagine, fondata, oltre che su intercettazioni telefoniche e ambientali, anche su attività di osservazione sul territorio, accertamenti bancari, deposizioni di testimoni e collaboratori di giustizia, che consentiva di individuare un vorticoso giro di capitali, finalizzato al riciclaggio di denaro sporco e comunque all'elusione della normativa italiana in materia di sequestro e confisca di disponibilità finanziarie di provenienza illecita, che approdava infine anche al sequestro di più di dieci milioni di euro investiti su un fondo depositato presso un "paradiso fiscale" come le isole Bahamas, nella filiale di Nassau di un'importante banca svizzera.
È un fatto che, se non ci fosse stata quell'intercettazione telefonica, nessuno avrebbe mai potuto collegare quelle due persone e mai si sarebbe potuto individuare quel

fondo di investimento collocato nelle lontanissime isole Bahamas attraverso il triangolo Palermo-Milano-Lugano. Occorre aggiungere altro, per dimostrare quanto siano preziose le intercettazioni anche su questo versante, e quanto sia stravagante la tesi che delle intercettazioni si potrebbe fare a meno rimpiazzandole con "gli accertamenti bancari e patrimoniali"?

Detto ciò, una domanda sorge spontanea. Cosa ci riserva il futuro con questa nuova legge? Quali saranno le conseguenze di questa drastica riduzione delle intercettazioni? La risposta è drammaticamente semplice. Ci attende un ritorno dal futuro al passato. Dalle tecnologie più sofisticate che, consentendo intercettazioni telefoniche e ambientali, ricostruzione di reti relazionali mediante l'incrocio del traffico telefonico degli indagati e localizzazioni satellitari di uomini e cose, hanno permesso di sequestrare ingenti quantità di stupefacenti e di armi, a catturare latitanti, a sventare delitti e stragi, a neutralizzare assassini e organizzazioni criminali, da questo futuro tecnologico, che è diventato presente, al lontano passato dei pedinamenti a vuoto, delle "indagini a 360 gradi", che significa buio pesto nella ricerca dei colpevoli e della verità. Le nuove norme costringeranno la polizia giudiziaria alla vecchia e incontrollabile pratica con confidenti e informatori anonimi e la magistratura a un brusco salto nel passato, un passato con poche intercettazioni e molte assoluzioni per insufficienza di prove. Con la differenza che in quel lontano passato si combatteva ad armi pari, perché anche i criminali erano poco attrezzati dal punto di vista tecnologico. Oggi, invece, la commissione dei reati è sempre ad alto tasso tecnologico, e mi sentirei un po' ridicolo da magistrato, nel medioevo prossimo venturo,

ad affrontare con la clava una criminalità armata di laser. Sarà pure vero che qualcuno possa avere nostalgia di quel lontano passato, ma mi rifiuto di pensare che ci sia chi, all'infuori dei criminali stessi, possa avere nostalgia anche di quel passato di assoluzioni e impunità. Altrimenti, dovrei pensar proprio male e non voglio.

CAPITOLO 2

IL PASSATO: BREVE STORIA DELLE INTERCETTAZIONI

La campagna di (dis-)informazione che ha occupato i mass media e il dibattito pubblico degli ultimi anni ha convinto molti italiani che le intercettazioni sono strumento pericoloso e insidioso, usato in modo liberticida da una magistratura inquirente che tiene di fatto tutti i cittadini sotto controllo.

Prevalgono slogan e semplificazioni, di cui sono esempi lampanti l'affermazione *tranchant* di un politico di lungo corso come l'ex-ministro della Giustizia, Clemente Mastella, il quale nel dicembre 2007 ha dichiarato che: "Le intercettazioni sono un'emergenza civile", e le dichiarazioni, non meno drastiche, di un famoso giornalista come Bruno Vespa, il quale, nel corso di un dibattito televisivo piuttosto concitato, ha affermato che: "Le intercettazioni sono una schifezza" (sic!)[3]. In tanti pontificano, ma pochi sanno veramente qualcosa sulla pratica attuale delle intercettazioni, quali siano le intercettazioni oggi rese possibili dalle più moderne tecnologie e che tipo di intercettazione venga usata in prevalenza. E quel che è forse peggio, nessuno sa alcunché circa i risultati delle intercettazioni negli anni. Pochi sanno che è proprio grazie alle intercettazioni che si è fatta la storia giudiziaria del nostro Paese. E altrettanto pochi sono quelli che sanno quanto dobbiamo alle intercettazioni: quanti delitti impediti e stragi evitate, quanti assassini indivi-

3. Cfr. il dibattito a "Tetris" messo in onda su LA7 il 23 novembre 2007.

duati e arrestati, quanti cittadini salvati, quante armi recuperate, quanta droga sequestrata. Ma anche quante corruzioni scoperte!
Proviamo a raccontarla, allora, questa storia. In sintesi, ma senza omissioni. Raccontare la storia delle intercettazioni che è anche la nostra storia.
Iniziamo dalle indagini di mafia, materia che conosco meglio. Sfatiamo, innanzitutto, uno dei tanti luoghi comuni fuorvianti, nel quale è caduto anche un magistrato di esperienza come Carlo Nordio, pubblico ministero a Venezia, quando, per sostenere la non indispensabilità delle intercettazioni nelle indagini veramente importanti, escludeva che le intercettazioni telefoniche fossero servite nei maxiprocessi alla mafia. Tale convincimento, effettivamente diffuso fra chi non si è mai direttamente occupato di processi di mafia, probabilmente deriva, in parte, dal riconosciuto apporto preminente fornito dai collaboratori di giustizia e, in parte, dalla considerazione dell'impatto del fenomeno del pentitismo, che ha aperto una breccia nell'impermeabile cultura dell'omertà così ampia da avere avuto ripercussioni all'interno dell'universo mafioso ben al di là dei singoli esiti processuali.
Pochi sanno però che, al di là della maggiore visibilità e degli effetti più eclatanti delle indispensabili rivelazioni dei collaboratori di giustizia, non meno peso ha avuto un altro strumento investigativo, pure idoneo a scardinare dall'interno l'impenetrabilità delle organizzazioni mafiose, e cioè proprio le intercettazioni. Anzi, perfino i più importanti processi di mafia, apparentemente fondati solo sulle chiamate in correità dei collaboranti, sono nati grazie ad alcune fortunate intercettazioni.
Prendiamo proprio il maxiprocesso, il più importante pro-

cesso di mafia, che non è enfatico definire "storico", sia per i suoi effetti di (parziale) disgregazione dell'organizzazione mafiosa, sia per il suo esito, e cioè la condanna definitiva di gran parte dei 475 imputati decretata dalla Corte di Cassazione il 30 gennaio 1992, sentenza contro la quale Cosa Nostra nella primavera-estate del '92 reagì con la più violenta strategia stragista della sua storia. Tutti sanno che i pilastri sui quali si fondava l'impianto di quel processo erano le rivelazioni dei pentiti della "prima generazione", e in particolare quelle di Tommaso Buscetta. Ma pochi si chiedono come nacque la collaborazione di Tommaso Buscetta. E pochissimi sanno che quella collaborazione non nacque certamente dal nulla. Fu il frutto di un certosino lavoro di investigazione che ebbe come suo epilogo, prima, l'arresto di Buscetta in Brasile, e poi la sua estradizione dall'estero e la sua collaborazione. Ma ancor prima, l'attività investigativa si era concentrata su Buscetta anche in virtù di una fortunata e importante intercettazione telefonica che ne fece cogliere ancor meglio lo spessore criminale e il ruolo nevralgico in Cosa Nostra, nel pieno della guerra di mafia scatenata dai corleonesi di Riina e Provenzano nei primi anni '80.

Era il 1981, in piena guerra di mafia, quando i poliziotti mettono sotto controllo Ignazio Lo Presti, ingegnere palermitano con parentele eccellenti, essendo sposato con una cugina di Nino e Ignazio Salvo, i potenti esattori siciliani, ricchissimi imprenditori e uomini d'onore, grandi elettori della DC, che saranno poi inquisiti e arrestati da Giovanni Falcone. Ed è proprio durante l'intercettazione del telefono di Lo Presti che vengono ascoltate alcune telefonate intercontinentali, che sono delle vere e proprie richieste di soccorso, SOS che partono da Palermo, da Lo

Presti, per conto dei cugini Salvo, e giungono oltreoceano, in Brasile. All'altro capo del filo c'è un uomo che viene chiamato convenzionalmente "Roberto", ma che si scopre essere in realtà proprio Tommaso Buscetta, al quale viene caldamente chiesto di tornare in Sicilia. La guerra di mafia impazza e bisogna schierarsi. Solo lui, col suo carisma – gli dicono – può fermare la furia omicida dei corleonesi. Buscetta capisce che non è aria per lui, che la guerra è persa, che i corleonesi, i più sanguinari e "tragediatori" di tutti, hanno ormai cambiato il volto di Cosa Nostra e prevarranno. Perciò, rifiuta la proposta di tornare e di mettersi a capo di coloro i quali sono destinati a diventare "i perdenti", le famiglie mafiose facenti capo a Stefano Bontade, Mimmo Teresi, Rosario Spatola, Salvatore Inzerillo e così via. Ma quella telefonata è come un flash, un improvviso fascio di luce che investe Buscetta, ne evidenzia l'importanza e il ruolo, ne contrassegna la localizzazione. Ecco allora che gli investigatori moltiplicano gli sforzi per arrestarlo, alla fine riuscendovi. Ed è da quell'arresto che inizia tutto, il terremoto giudiziario da cui nascerà quel che venne dopo. Il che ci fa dire, a ragione, seppure a distanza di tanti anni, che perfino il maxiprocesso, universalmente noto come il processo del collaboratore per eccellenza, Tommaso Buscetta, ebbe fra le sue premesse decisive un'intercettazione telefonica. La prima pietra che diede origine alla valanga.

Ma perfino nelle indagini più risalenti nel tempo, quando le tecnologie erano meno avanzate e le intercettazioni meno utilizzate, è proprio questo mezzo di ricerca della prova che ha determinato importanti progressi investigativi. Chi sa di mafia, ad esempio, ricorda certamente che fra le pietre miliari dell'antimafia giudiziaria c'è il "processo

dei 114", che mise alla sbarra per la prima volta Luciano Leggio, la "primula rossa di Corleone", il primo capo storico dei corleonesi. Un processo dalla storia insanguinata, fondato sul famoso "rapporto giudiziario dei 114", firmato dall'allora capitano dei carabinieri Giuseppe Russo, poi ucciso il 20 agosto 1977 a Ficuzza, una borgata a due passi da Corleone, e successivamente istruito dal giudice Cesare Terranova, anch'egli ucciso dalla mafia a Palermo il 25 settembre 1979. E su cosa si fondava quell'istruttoria se non su un mosaico probatorio costituito prevalentemente da intercettazioni telefoniche, accompagnate da notizie processualmente inutilizzabili come quelle di derivazione confidenziale, ed elementi di contorno quali – ad esempio – il frutto dei causali controlli nei confronti di alcuni mafiosi risultati effettivamente in rapporto di frequentazione con altri soggetti sospettati di appartenere alla medesima "consorteria criminale" (così veniva definita nella prosa dei vecchi rapporti di polizia).

E perfino fin dalle prime battute dell'indagine sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, avvenuta a Palermo il 16 settembre 1970, registrazioni e intercettazioni furono al centro dell'attenzione degli investigatori, così come lo sono tuttora, più di trent'anni dopo, nel processo attualmente in corso davanti alla Corte d'Assise di Palermo a carico di Totò Riina, l'erede di Leggio. Si favoleggia di un'intercettazione mai trascritta e mai più ritrovata (distrutta da qualcuno?) di una telefonata proveniente da Parigi, con la quale Vito Guarrasi, uno degli uomini più potenti di Palermo, avrebbe incaricato Antonino Buttafuoco, commercialista palermitano sospettato di essere emissario dei rapitori, di verificare presso la famiglia De Mauro cosa avesse scoperto il giornalista. Così

come, ancora oggi, è al centro di accurati approfondimenti, anche tecnici, del processo in corso la registrazione dell'ultimo discorso pubblico di Enrico Mattei a Gagliano Castelferrato, un paesino in provincia di Enna. Un nastro scoperto da Mauro De Mauro che – ricordano i familiari – il giornalista ascoltava e riascoltava ossessivamente col suo registratore per cogliere meglio una frase pronunciata da qualcuno, che stava sul palco con Mattei, e che era stata registrata accidentalmente e a sua insaputa. Una sorta di intercettazione ambientale involontaria e *ante litteram*, che De Mauro riteneva costituisse la chiave per svelare il giallo del disastro aereo di Bascapè ove si è ormai accertato che Mattei venne ucciso. Un'intercettazione su cui oggi si è riaccesa l'attenzione, perché ritenuta la possibile chiave anche del sequestro e poi della soppressione di De Mauro, motivo per cui è ripartita la caccia all'originale della registrazione, mentre si fanno sofisticate perizie per "ripulire" la traccia sonora contenuta nelle copie che di quell'intercettazione circolano. L'elenco sarebbe lunghissimo. Le intercettazioni casuali hanno spesso svolto un ruolo fondamentale in tante importanti inchieste. Mi riferisco alle conversazioni intercettate nei confronti di soggetti mai sottoposti a intercettazione diretta, ma colti in conversazione con personaggi già oggetto di indagine e perciò sotto controllo, le "intercettazioni indirette" che hanno tante volte consentito di scoprire reati, individuare criminali, prevenire delitti. Nel processo Contrada[4] si è accertato ad esempio che nel 1983 l'imputato, quando era capo di gabinetto dell'alto

4. Bruno Contrada è stato condannato con sentenza definitiva della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 25 febbraio 2006, confermata dalla Corte di Cassazione in data 10 maggio 2007, alla pena di dieci anni di reclusione per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.

commissario antimafia, intratteneva rapporti con Nino Salvo, il potente esattore legato alla mafia, che in quel periodo era oggetto delle indagini di Falcone, che ne disporrà poi l'arresto e che rimase piuttosto interdetto per il fatto che Contrada non gli avesse mai fatto menzione di quei contatti telefonici, come sarebbe stato suo dovere. E dell'esistenza di tali rapporti Contrada-Salvo, Falcone prima e i giudici del processo Contrada poi, ebbero notizia e prova soltanto per effetto di un'intercettazione casuale e diretta di una conversazione registrata sull'utenza telefonica in uso a Nino Salvo, allora messo sotto controllo su provvedimento di Falcone[5].

E non poco rilievo ha avuto come riscontro obiettivo dei rapporti con la mafia di un altro funzionario di polizia, come Ignazio D'Antone[6], l'intercettazione di conversazioni telefoniche fra mafiosi che hanno rivelato i rapporti di amicizia di D'Antone col boss Carlo Castronovo.

E che dire delle intercettazioni ambientali? È noto che si tratta di uno dei più preziosi strumenti per indagare sulle organizzazioni segrete, segretezza che va violata per cogliere notizie dall'interno del sodalizio criminale. Una buona microspia, piazzata nel luogo giusto, può fare sfracelli più di qualsiasi altro mezzo di prova. Bastano capacità investigative e un pizzico di fortuna. Cose che non mancarono alle giubbe rosse canadesi che, un giorno del lontano 1976, riusciti a infiltrarsi nel clan mafioso dell'italo-americano Paul Violi, imbottirono di microspie la sua latteria, intercettando così preziosissime conversa-

5. Cfr. l'intercettazione telefonica del 7 ottobre 1983 fra Contrada e Salvo.
6. Ignazio D'Antone è stato condannato con sentenza definitiva della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 30 aprile 2003, confermata dalla Corte di Cassazione in data 26 maggio 2004, alla pena di dieci anni di reclusione per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.

zioni, di grande utilità per ricostruire le dinamiche e le organizzazioni criminali operanti in Quebec, ma che rivelarono anche i traffici illeciti e gli stretti legami fra la criminalità di Montreal e boss siciliani di spessore come i Cuntrera e i Caruana. Non solo, perché quelle intercettazioni svelarono anche la struttura di Cosa Nostra della provincia di Agrigento, in anticipo rispetto alle rivelazioni di Buscetta, sicché, quando finalmente vennero conosciute dal pool dell'ufficio istruzione di Palermo, furono utilizzate a conferma delle risultanze istruttorie del maxiprocesso.

Col passare degli anni, l'evoluzione tecnologica, che da una parte ha imposto sempre di più nella vita sociale la comunicazione telefonica fra le persone e che dall'altra ha incrementato le potenzialità delle intercettazioni, ha inciso non poco nel sempre maggior rilievo attribuito all'intercettazione come mezzo di ricerca della prova, specialmente per i crimini relazionali come il reato associativo. Impossibile, perciò, fornire un quadro, anche solo approssimativo, delle intercettazioni che negli anni hanno permesso di scoprire delitti, arrestare colpevoli e latitanti, salvare vite umane, individuare e sequestrare arsenali di armi di tutti i tipi, sventare stragi, bloccare ingenti quantitativi di droga, e così via.

Per restare sul terreno dei fatti di mafia, mi limito solo a rammentare che nulla sapremmo oggi della strage di Capaci, dove il 23 maggio 1992 perse la vita Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e i poliziotti di scorta, quando Cosa Nostra fece saltare in aria un intero tratto dell'autostrada che collega Palermo col suo aeroporto, se non vi fosse stata un'intercettazione chiave.

Tutti sanno, infatti, quanto determinanti furono le rivela-

zioni sulla dinamica della strage fatte da Santino Di Matteo, uno dei componenti del commando che uccise Falcone, sistemando il tritolo in un cunicolo sottostante l'autostrada, ma nessuno ricorda che quella rivelazione fu il frutto di un lungo lavorio investigativo che trovò i suoi primi risultati importanti proprio in un'intercettazione, ambientale questa volta. Fu un altro collaboratore di giustizia, Pino Marchese, il primo pentito dei corleonesi, ad aprire uno spiraglio di verità indicando come soggetti specialmente pericolosi Antonino Gioè e Gioacchino La Barbera, due mafiosi all'epoca poco noti. Il suo "suggerimento" venne subito accolto e si avviò una massiccia attività di indagine su quei due uomini: intercettazioni telefoniche, pedinamenti, microspie nei locali da loro frequentati, attività di osservazione, ventiquattr'ore su ventiquattro. Si arrivò così al covo di via Ughetti, appartamento che, opportunamente microfonato, consentì l'ascolto e la registrazione del famoso colloquio dell'*attentatuni*, la conversazione in cui i due fecero esplicito riferimento alla strage di Capaci, chiamata appunto l'*attentatone*, facendo intendere il loro personale e diretto coinvolgimento nella strage. Fu così che quell'intercettazione indirizzò le energie investigative su un gruppo di soggetti, quelli più vicini a Gioè e La Barbera. Da lì nacque un'imponente operazione di polizia che si concluse con l'arresto di tanti mafiosi, fra cui proprio i due protagonisti del colloquio. Ciascuno di loro ebbe poi una reazione diversa. Gioè, roso dai sensi di colpa verso Cosa Nostra per essersi fatto cogliere nell'atto di commentare la strage e preoccupato del suo futuro, decise di farla finita e si tolse la vita in carcere (e i dubbi talvolta emersi su quel suicidio non hanno poi trovato conferma). La

Barbera, subito dopo il "pentimento" di Di Matteo, iniziò anch'egli a collaborare e aiutò così in modo decisivo a individuare e punire gli esecutori della strage. Del resto, lo stesso Santino Di Matteo, che fu il primo ad autoaccusarsi della strage, venne arrestato soprattutto sulla base dell'esito di quell'attività d'intercettazione, cosa che poi lo indusse a collaborare.
Riepilogando, tutto parte dall'intercettazione di via Ughetti, cui seguono la collaborazione di Santino Di Matteo, quella di La Barbera, fino a quella di Giovanni Brusca, colui il quale premette il pulsante del telecomando che azionò l'ordigno esplosivo di Capaci. Anche in questo caso dunque, ancora una volta, un'intercettazione ha fatto da sasso che ha scatenato una valanga, la valanga di collaborazioni sulla strage di Capaci da cui sono derivati arresti a centinaia, decine di processi, miriadi di ergastoli e condanne, sequestri e confische di interi patrimoni per svariati milioni di euro.
Ma non solo. Le intercettazioni hanno avuto ruolo decisivo anche nella rivelazione di relazioni imbarazzanti sul delicato crinale dei rapporti collusivi fra mafia e politica, mafia e affari, mafia e istituzioni, sullo scivoloso terreno della contiguità mafiosa. Questo è un livello al quale non sempre giungono le rivelazioni dei collaboratori, non al corrente delle relazioni più riservate, che i capimafia preferiscono tenere per loro e non comunicare all'interno dell'organizzazione criminale, se non quando indispensabile. Talune intercettazioni, acquisite in processi come quelli al senatore Marcello Dell'Utri e al senatore Salvatore Cuffaro, ne sono eloquenti esemplificazioni. Fra tutte, una delle più "storiche" è rimasta quella in cui Vittorio Mangano, il famoso stalliere di Arcore, parla di caval-

li che devono essergli recapitati presso un hotel. Si tratta dell'intercettazione ricordata nella famosa intervista rilasciata nelle sue ultime settimane di vita da Paolo Borsellino, il quale, dopo aver definito Mangano: "Una delle teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia", e aver evidenziato che nelle telefonate intercettate col termine "cavalli" si alludeva a partite di eroina, commentò ironicamente: "Se qualcuno mi deve recapitare due cavalli, me li recapita all'ippodromo o comunque al maneggio, non certamente dentro l'albergo"[7]. Per aiutare il lettore vorrei anche rammentare che il Vittorio Mangano di cui parlava Borsellino in questa intervista è lo stesso mafioso definito eroe da Marcello Dell'Utri e perfino dallo stesso presidente Berlusconi[8]. Per non parlare delle intercettazioni degli anni '80, acquisite nel processo Dell'Utri, relative a conversazioni telefoniche fra quest'ultimo e il mafioso Gaetano Cinà, o quando lo stesso Dell'Utri parla di Vittorio Mangano con Silvio Berlusconi. E ancora altre intercettazioni, di epoca più recente, fra cui quelle delle conversazioni telefoniche intrattenute dallo stesso Dell'Utri, ora con un collaboratore di giustizia per incontrarlo e – secondo l'accusa – per influire sulle sue dichiarazioni nel suo processo, ora con la sorella del trafficante di droga Vito Roberto Palazzolo che gli chiede un intervento per aiutarlo in alcuni problemi giudiziari. Il che dimostra che è un falso luogo comune pre-

7. Cfr. l'intervista rilasciata il 19 maggio 1992 da Borsellino ai due giornalisti francesi Jean Pierre Moscardo e Fabrizio Calvi.
8. Cfr. le pubbliche dichiarazioni, ampiamente diffuse durante la campagna elettorale del 2008, del senatore Marcello Dell'Utri (8 aprile 2008) e dell'onorevole Silvio Berlusconi (9 aprile 2008), riprese da tutti gli organi di stampa di quei giorni. Quanto a Mangano, è stato condannato con sentenza definitiva per traffico di stupefacenti ed estorsione, ed in primo grado all'ergastolo per duplice omicidio (processo non giunto alla sentenza definitiva per la morte di Mangano).

sentare i più noti processi per fatti di mafia nei confronti di personaggi pubblici come fondati sulle sole dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia, in quanto molto del materiale probatorio è costituito invece da intercettazioni, il cui materiale d'accusa proviene dalla stessa voce dell'accusato, dalle sue stesse parole.
Non parliamo, poi, delle intercettazioni nei processi per reati finanziari o contro la pubblica amministrazione, materie nelle quali è oggi estremamente difficile disporre di prove testimoniali, sicché solo le intercettazioni consentono salti di qualità alle possibilità di approfondimento investigativo. Dalla famosa microspia del bar Mandara che registrava le conversazioni fra i magistrati del processo Squillante a quelle più recenti fra Gianpiero Fiorani e il governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, che hanno determinato le dimissioni di quest'ultimo, fino alle indagini su Calciopoli, Unipol, i "furbetti del quartierino", e così via.
Al di là delle esemplificazioni, l'elenco completo sarebbe lunghissimo, quasi infinito. Non c'è indagine di rilievo su questo terreno, ormai, che non abbia nelle intercettazioni, telefoniche o ambientali, la parte più consistente della sua piattaforma probatoria. E pur senza confondere le intercettazioni vere e proprie con la mera acquisizione dei dati di traffico telefonico, i cosiddetti "tabulati" delle chiamate in entrata e in uscita di una certa utenza telefonica, non si può tuttavia trascurare l'apporto conoscitivo, tutt'altro che indifferente, che questo tipo di ulteriore opportunità investigativa ha fornito a tantissime indagini di prim'ordine, da quelle per fatti di criminalità organizzata, mafiosa, terroristica e comune, a quelle per altri delitti.

Di recente, ad esempio, sono tornati alla ribalta i tanti, troppi misteri attorno alla strage di via D'Amelio, dove un'autobomba della mafia (e probabilmente non solo mafia…) fece saltare in aria Paolo Borsellino con i suoi agenti di scorta, sotto casa dell'anziana madre che era andato a trovare. Ebbene, le piste principali battute in questi anni hanno a che fare proprio con tabulati e intercettazioni. Dai tabulati sono emersi strani contatti con il CERISDI, un centro studi che ha sede su Monte Pellegrino, la montagna che sovrasta Palermo, luogo ove sembra si trovasse una sorta di base operativa del SISDE, da dove si è perfino ipotizzato che potesse essere stato azionato il telecomando dell'autobomba di via D'Amelio, e tali contatti coinvolgevano anche un uomo legato alla mafia, dipendente di una società telefonica, a sua volta sospettato di avere messo illecitamente sotto controllo le utenze telefoniche in uso a Borsellino e ai suoi familiari, e avere perciò intercettato le telefonate con le quali Borsellino aveva preannunziato alla madre la sua visita in via D'Amelio nel pomeriggio di quella maledetta domenica 19 luglio 1992. Per non parlare delle altre strane triangolazioni telefoniche fra personaggi, luoghi, ambienti, sospettati di essere coinvolti nella determinazione, organizzazione ed esecuzione della strage. Certo, è un peccato che proprio ora, che si sono aperti nuovi squarci di luce su una vicenda rimasta troppo a lungo nell'oscurità dei depistaggi, della verità occultata e della giustizia negata, non sia possibile acquisire i dati del traffico telefonico di quelle utenze che appaiono oggi di interesse investigativo, perché la normativa che tutela la *privacy* dei cittadini lo impedisce... Ma dell'argomento torneremo a parlare in seguito.

Peraltro, accanto alla storia delle grandi indagini, che hanno appassionato l'intero Paese e che tanti italiani conoscono, non va poi dimenticata l'utilità delle intercettazioni nella giustizia ordinaria, quella più vicina alla vita quotidiana del cittadino. Rievocando la mia esperienza personale, ricordo una miriade di casi giudiziari che hanno trovato soluzione grazie a intercettazioni telefoniche. Fra gli altri, c'è un caso di omicidio apparentemente irrisolto che mi è rimasto ben impresso, probabilmente perché capitatomi agli inizi della carriera, pubblico ministero alle prime armi nell'ufficio di Marsala, il cui procuratore capo era Paolo Borsellino. Caso difficile e destinato ad affollare gli archivi giudiziari dei tanti omicidi senza colpevoli, specie nella terra dell'omertà e dell'impunità. Le modalità del delitto dicevano poco. La vittima, un benzinaio, era stato ucciso da un ignoto assassino che lo aveva atteso quando l'uomo si era recato, come ogni mattina, sul posto di lavoro per aprire la sua pompa di benzina e gli aveva sparato con un fucile. Un classico agguato che poteva far pensare a un omicidio di mafia, magari destinato all'archiviazione. Diversamente dal solito, però, nella perquisizione nella pompa di benzina fu trovato qualcosa di interessante e inconsueto. Un biglietto, ove la vittima aveva annotato qualcosa in modo criptato, una sorta di crittogramma dalla cui decifrazione si ricavò una frase agghiacciante: "Se mi uccidono è stato…", con l'indicazione di un cognome. Nel frattempo, una fonte anonima segnalò alla polizia una relazione extraconiugale fra la moglie della vittima e un uomo che portava il cognome cripticamente indicato nel biglietto. Questi elementi consentirono di mettere sotto controllo il telefono della vedova e di intercettare una conversazione fra i due aman-

ti clandestini dal tenore inequivocabile. Non so quale sia stato l'esito del processo perché io poi mi trasferii alla Procura di Palermo, seguendovi Paolo Borsellino che, nel frattempo, vi era stato nominato procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia, ma è certo che solo quell'intercettazione aprì uno spiraglio di luce su una vicenda buia e senza verità. Detto per inciso, per anticipare temi su cui torneremo dopo, se il disegno di legge governativo, oggi all'esame del Parlamento, fosse stato disciplina vigente all'epoca dei fatti, quell'intercettazione sarebbe stata impossibile, perché mancavano, prima dell'intercettazione, gli "evidenti indizi di colpevolezza" a carico dei due sospettati, che il progetto di riforma prevede quale presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'intercettazione. Quello spiraglio di luce non si sarebbe mai aperto. Quanti altri ne rimarranno chiusi per sempre nel prossimo futuro?

A ogni modo, tanti sono gli assassini scoperti grazie alle intercettazioni, ma non poche sono anche le potenziali vittime della mafia salvate grazie a tempestive intercettazioni che hanno sventato in anticipo tanti progetti di attentato. In un caso, anch'esso verificatosi a Marsala, ricordo che l'intercettazione non solo consentì di salvare un uomo, ma ne determinò la dissociazione da Cosa Nostra e la sua decisione di collaborare con la giustizia. Decisione che, grazie anche ai riscontri alla sua attendibilità che vennero poi acquisiti nelle indagini conseguenti, diede origine a una delle istruttorie più importanti sulla mafia del Belice, mai colpita fino a quel momento.

E ricordo anche un altro episodio di quel mio primo periodo a Marsala, straordinario apprendistato al fianco di un fuoriclasse come Paolo Borsellino, il mio maestro. Si

trattava di un'indagine per voto di scambio con l'incriminazione di un (allora) importante politico locale. Altri tempi, tempi in cui Mani Pulite era ancora lontana, lontana la debolezza della politica e la reazione popolare che accompagnò quella stagione. Erano le prime avvisaglie del disvelamento di un sistema che ancora una volta emerse spontaneamente dai "loro" discorsi, dalle conversazioni di faccendieri e uomini politici. Roba da fare rizzare i capelli nell'Italia di quei tempi (che in seguito ne avrebbe viste molte di più e di peggio) tanto che Borsellino mi disse: "È roba da fare tremare i polsi, ma è il nostro dovere e bisogna andare sino in fondo!". E così facemmo, senza troppi se e troppi ma. Il principio cardine della nostra carta costituzionale, che fa tutti i cittadini eguali di fronte alla legge, anche quella penale, ce lo imponeva e così facemmo. Fu quella la nostra bussola anche negli anni a seguire. È forse questo il vero problema? È forse per questo che da anni ormai si succedono leggi che finiscono per (o, meglio, hanno proprio la finalità di) indebolire l'azione della magistratura, come il disegno di legge di controriforma delle intercettazioni? È forse per questo che ci si impegna a estendere le zone di impunità, come le leggi che hanno ampliato prerogative e immunità parlamentari e istituzionali, o quelle che hanno ristretto tempi e per l'acquisizione delle prove (intercettazioni e collaboratori), e per la chiusura dei processi (diminuendo i tempi per la prescrizione dei reati e allungando i tempi del processo)? Voi che ne dite?

CAPITOLO 3

IL PRESENTE: LE INTERCETTAZIONI DELLE VOCI DEL POTERE E LA TECNOLOGIA

Riepilogando: da una prima, sommaria ed empirica storia delle intercettazioni, che abbiamo provato a tracciare, è emersa la centralità di questo mezzo di ricerca della prova, visto che tante fra le indagini più significative degli ultimi decenni, che hanno segnato la vita pubblica del nostro Paese, hanno avuto inizio proprio da un'intercettazione telefonica o ambientale, ovvero grazie a un'intercettazione hanno fatto un salto di qualità, un balzo in avanti.

Se passiamo, poi, a un panorama delle investigazioni medio-importanti degli ultimi anni, è facile rendersi conto che di recente la tendenza si è accentuata. Il che non è dovuto certamente all'accanimento spionistico di cui sono accusati i pubblici ministeri, come se fossero inguaribili guardoni che godono nello spiare la vita altrui dal buco della serratura, proprio come la spia della Stasi, protagonista dello splendido film *Le vite degli altri*[9].

La verità è, invece, che si è determinato un impoverimento degli altri mezzi probatori, che prima costituivano strumenti privilegiati per assicurare la prova nei processi, e la cui assenza ora favorisce il crescere di peso delle intercettazioni nell'economia delle indagini. Mi riferisco soprattutto alla prova dichiarativa, oggi piuttosto rara e inefficiente, specialmente per effetto delle riforme del

9. *Le vite degli altri* di Florian Henckel von Donnermarck, Germania 2006.

"giusto processo" e della normativa sui collaboratori di giustizia. Infatti, tali leggi, evidentemente ispirate da pregiudizi negativi nei confronti della prova testimoniale, hanno determinato, in chi era in possesso di informazioni di utilità investigativa, un effetto deterrente verso ogni forma di collaborazione con lo Stato. Ne è conseguito, dunque, l'isterilimento dei principali mezzi di prova degli scorsi decenni, e cioè di testimonianze e chiamate in correità da parte di imputati di reato connesso. Ovvio che l'impegno degli investigatori, per adempiere ai propri doveri istituzionali di impedire la commissione dei reati e di punire i responsabili di quelli già commessi, si sarebbe indirizzato altrove. Ed era facile prevedere che le potenzialità, che la tecnologia nel frattempo andava offrendo per intercettazioni telefoniche e ambientali, avrebbe indirizzato proprio su questo settore le migliori energie investigative. Basti pensare alle intercettazioni ambientali consentite da microspie ormai invisibili, perché grandi come uno spillo, che, con l'ausilio di telecamere altrettanto invisibili, hanno permesso di intercettare conversazioni riservatissime di boss mafiosi dentro casolari sperduti in montagna, così come nei salotti più insospettabili, dentro una cella, nel cortile-passeggi o nella sala-colloqui di un carcere, ovvero in un retrobottega, in un ristorante, come in aperta campagna dove qualche microspia è stata camuffata perfino ai piedi di un albero, divenuto usuale luogo convenuto di ritrovo, all'aperto proprio per sfuggire alle intercettazioni "ambientali"! E tante sono anche le opportunità consentite dall'analisi del traffico telefonico delle utenze in uso degli indagati, visto che tale straordinario strumento permette di ricostruire la rete di relazioni interpersonali nei momenti immedia-

tamente antecedenti e successivi alla commissione del reato. Sofisticati strumenti elettronici e informatici agevolano nella gestione di tutta questa mole di dati che, se acquisiti in grande scala, possono fotografare chi ha chiamato chi e da dove e verso dove, specie nei momenti cruciali della consumazione dei reati. Basti pensare alle opportunità in più che derivano da tale strumento, come centinaia di indagini negli ultimi anni comprovano.
E ci sono poi le intercettazioni informatiche e telematiche, che sono la nuova frontiera. Le intercettazioni dei flussi telematici e che riguardano la posta elettronica o altri strumenti di comunicazione internet, compresi i servizi di telefonia via internet, che sono in fase di espansione.
Per di più, un ruolo non secondario hanno giocato i bruschi mutamenti della vita sociale ed economica, sempre più condizionata dai tempi della comunicazione. Chi prima arriva vince, in una spietata corsa contro il tempo, che impone rapide comunicazioni interpersonali che costringono all'uso di mezzi di comunicazione a distanza, cellulari, telefoni e posta elettronica soprattutto. Il che, ovviamente, incrementa le opportunità di acquisire dati sulle relazioni interpersonali di ciascuno e, quindi, le *chance* investigative. Il risultato è che negli ultimi tempi si sono moltiplicate le intercettazioni in cui sono state registrate conversazioni nelle quali, dalla viva voce dei responsabili dei reati, si hanno elementi difficilmente contestabili, proprio perché provenienti, senza mediazione di testimonianze altrui, dagli stessi autori dei reati. Con la differenza (non da poco…) che vi sono spesso rimasti incagliati potenti di vario genere e natura, politici, finanzieri, uomini d'affari, mafiosi di spicco e così via. Persone che, se prima potevano difendersi attaccando i propri ac-

cusatori, ora non possono certo difendersi accusando se stessi, negando l'attendibilità delle proprie voci che fatalmente si ritorcono contro di loro.
Alla magistratura, del resto, non si può rimproverare nulla. Non ha fatto altro che prendere in parola l'invito che proveniva dalla politica, che spesso ci ha chiesto di abbandonare la centralità della prova dichiarativa per tornare alle indagini tradizionali. E le intercettazioni sono uno strumento tradizionale di indagine, soltanto che l'evoluzione delle tecnologie lo ha reso anche uno strumento assai moderno e avanzato…

PARTE SECONDA

BUFALE E MENZOGNE

Molti intellettuali e pensatori, antichi e recenti, non si sono limitati a denunciare l'uso della menzogna in politica, ma a studiarla, perché "la storia del conflitto tra verità e politica è antica e complessa, e la semplificazione o la denuncia morale non sarebbero di alcun aiuto"[10]. Del resto, il fenomeno dell'uso della menzogna in politica è vecchio come la politica stessa. Hannah Arendt, già negli anni '60, evidenziava che "Le menzogne sono sempre state considerate dei necessari e legittimi strumenti, non solo del mestiere del politico o del demagogo, ma anche di quello dello statista"[11], giungendo perfino a cogliere una correlazione "essenziale", e cioè che ha a che fare con l'essenza della politica, laddove ravvisa "un'innegabile affinità della menzogna con l'azione, con il cambiare il mondo – in breve, con la politica"[12]. Considerazioni che, portate ancora in avanti, inducono un pensatore poco "ortodosso" come Jacques Derrida ad attribuire alla Arendt la definizione del bugiardo come "uomo d'azione", e di un'intima correlazione, quasi necessaria, fra il mentire e l'agire in politica, essendo l'immaginazione la radice comune alla "capacità di mentire" e alla "capacità di agire"[13].

Tutto ciò, innanzitutto, induce a considerazioni sconfor-

10. H. Arendt, *Verità e politica*, cit., p. 32.
11. *Ivi*, p. 29.
12. *Ivi*, p. 70.
13. J. Derrida, *Breve storia della menzogna*, Castelvecchi, Roma, 2006, p. 91.

tanti sull'attuale stato di salute della democrazia e dei rapporti fra politica e cittadini, sì da far pensare con nostalgia alle rosee aspettative che sembravano derivare dalle idee di alcuni grandi pensatori moderni su cui si è poi eretto lo Stato di diritto. Da Montaigne che sentenziava che "il mentire è un maledetto vizio"[14] e dunque "poiché i nostri rapporti si regolano per la sola via della parola, colui che la falsa tradisce la pubblica società"[15], a Kant che definisce la menzogna "vizio capitale della natura umana" e "negazione della dignità umana"[16] in quanto "la veracità (o veridicità) nelle dichiarazioni è il dovere formale dell'uomo nei confronti di tutti, per quanto grave sia il danno che ne possa risultare per lui"[17], fino a Rousseau che predicava una sorta di etica della verità (o, meglio, della veracità) a tutti i costi[18].

Il paradosso è l'esito di questo percorso che ci ha portato all'odierna democrazia di massa ove la menzogna sembra essere diventata modalità usuale, strumento legittimo della politica, e dovrebbe costituire motivo di riflessione per ciascuno, ma non certo anticamera della rassegnazione e dell'indifferentismo etico. La deriva verso la mediocrazia appare ancora più preoccupante se si tiene conto che un filosofo contemporaneo come Alexandre Koyré rilevava nel dopoguerra che "non si è mai mentito tanto come ai nostri giorni, né mentito in maniera così spudorata, sistematica e costante"[19], evidenziando so-

14. M. de Montaigne, *Dei bugiardi*, in *Saggi*, vol. I, libro I, cap. IX, Adelphi, Milano, 1992, p. 44.
15. M. de Montaigne, *Del mentire*, in *Saggi*, vol. II, libro II, cap. XVIII, Adelphi, Milano, 1992, p. 891.
16. I. Kant, *Sulla menzogna*, citato da J. Derrida, *Breve storia della menzogna*, cit., p. 99.
17. Cfr. I. Kant, *Sul presunto diritto di mentire per amore dell'umanità*, cit., *ibidem*.
18. Rousseau ribadisce la necessità che l'uomo sacrifichi per la verità ogni proprio interesse per "avere il coraggio e la forza di dire sempre la verità, in qualunque occasione". Cfr. J.-J. Rousseau, *Le fantasticherie del passeggiatore solitario*, Rizzoli, Milano, 1979, p. 252 s.
19. Cfr. A. Koyré, *Riflessioni sulla menzogna politica*, De Martinis, Catania, 1994.

prattutto l'intima correlazione fra menzogna e società totalitaria, in quanto, sosteneva Koyré, "i regimi totalitari sono fondati sul primato della menzogna"[20].
Tutte tali riflessioni probabilmente possono aiutarci a comprendere meglio le ragioni delle menzogne, e di quella speciale categoria di menzogna che sono le bufale. Quando non riesci a convincere l'opinione pubblica, ma ne hai bisogno per il sostegno alle tue iniziative, spesso hai una scorciatoia a tua disposizione, specie se disponi di organi di informazione compiacenti. Manipolare l'opinione pubblica per creare un'artificiosa opinione di massa. Proporre come verità dati non corrispondenti al vero, come dire: autentiche menzogne, e veicolarle mediante le fonti di informazione collettiva di cui si dispone. Derrida evidenzia: "Più una macchina politica mente, più essa fa dell'amore della verità promessa la parola d'ordine della sua retorica"[21]. Il tutto, poi, per rovesciare queste false verità addosso all'individuo-massa, per cui diventa davvero difficile difendersi da questo tipo di menzogna. A chi non ha grandi mezzi di informazione a disposizione non resta, quindi, che un sistema. Dare informazioni controllabili, cercando di raggiungere i cittadini con ogni mezzo, con i libri se necessario, se non si hanno altri accessi alla pubblica opinione. Informare raccontando i fatti, perché ogni cittadino abbia la possibilità di farsi una propria idea, in modo da ricostruire un'opinione pubblica che sia frutto dell'elaborazione sociale che si produce nello scambio di idee e nel pubblico dibattito. È quello che ho provato a fare nelle pagine che seguono.

20. *Ibidem*
21. J. Derrida, *Breve storia della menzogna*, cit., p. 83.

CAPITOLO 1

SIAMO TUTTI INTERCETTATI

Cominciamo dalla prima invenzione, dalla prima bufala. Una bufala molto ad effetto, di quelle che ti impressionano subito.
La prima pagina de "Il Giornale" del 10 giugno 2008 apre con un titolo a tutta pagina: *Tutti gli italiani sono intercettati*. A leggere il titolone, lo "scoop" sensazionale lanciato da "Il Giornale" in effetti appare enorme. Anche se, già a prima vista, un po' esagerato. Pensare che tutti, proprio tutti, gli italiani siano intercettati è forse cosa che neppure la fantasia più sfrenata di George Orwell avrebbe potuto ipotizzare nella società totalitaria che preconizzava. Tecnica della menzogna? Non saprei dire. Certamente, il fior fiore degli studiosi e dei filosofi, antichi e recenti, hanno dedicato alla menzogna pagine bellissime e riflessioni profonde che abbiamo riportato sinteticamente nelle pagine precedenti. La lettura delle loro opere può essere istruttiva per farci capire quanto sia politica la menzogna e antipolitica la verità[22].
Certo è che sarebbe ingeneroso gettare la croce addosso esclusivamente alla testata giornalistica, visto che su qualche dato ufficiale pure si sono fondate. Dati ufficiali e autorevoli perché provenienti dal ministro della Giustizia in carica, l'onorevole Angelino Alfano il quale, nel presentare alla commissione Giustizia della Camera il dise-

22. Cfr. H. Arendt, *Verità e politica*, cit., p. 73, che espressamente parla di "natura non politica e potenzialmente antipolitica della verità".

gno di legge governativo di modifica della materia, aveva citato dati, statistiche, cifre effettivamente enormi, peraltro sintetizzate con semplificazione enfatica dallo stesso giornale che infatti titolava: *Il ministro della Giustizia denuncia: «Sotto controllo l'intero Paese. È un abuso»*[23].

Ora, il ministro Alfano che, invece sembra essersi sinceramente impegnato nell'inasprimento della disciplina del regime carcerario del 41-bis[24], questa volta sembra essere incorso in un evidente infortunio. Leggiamo il resoconto del suo intervento in commissione Giustizia del 9 giugno 2008: "Secondo un mio calcolo empirico e non scientifico, è probabilmente intercettata una grandissima parte del nostro Paese… Le persone intercettate in Italia nel 2007 sono state 124.845. Ma poi ciascuna fa o riceve mediamente trenta telefonate al giorno. Così si arriva a 3 milioni di intercettazioni". Cifre del tutto inesatte e fuorvianti. Per dirla in modo più diretto: numeri che non stanno né in cielo, né in terra. E che sono il risultato di un calcolo sbagliato fin dai suoi presupposti e che poi fa sballare tutti i conti successivi.

Andiamo per ordine. Come si calcola il numero annuale di italiani intercettati?

È ovvio che se si prende il numero complessivo dei decreti di intercettazione emessi annualmente in Italia, non si ottiene affatto il numero degli italiani intercettati. Si ricava esclusivamente un dato del tutto relativo: e cioè, appunto, soltanto il numero dei decreti di intercettazio-

23. Anche questo – attenzione – non è pressapochismo superficiale, ma è una tecnica intenzionale.
24. E in tanti sul fronte antimafia si augurano che tale impegno nel rigore del regime carcerario per i mafiosi si concretizzi anche e soprattutto con la riapertura dei supercarceri di Pianosa e dell'Asinara, simbolo del 41-bis.

ne emessi, mai la quantità delle utenze telefoniche intercettate, che è di gran lunga inferiore, né tanto meno il numero degli italiani sottoposti a intercettazione, che è abissalmente inferiore. Anche qui soccorrono i fatti, di cui può essere testimone chiunque ha quotidianamente a che fare con i procedimenti penali fondati su intercettazioni. Lo sanno bene i pubblici ministeri, gli investigatori, gli avvocati penalisti.

In primo luogo, ogni intercettazione, secondo la normativa vigente, può essere prorogata diverse volte e per ogni proroga viene emesso un nuovo decreto di intercettazione. Non si può fare una media, ma sono rari i casi in cui un'intercettazione non venga prorogata, e le proroghe in un anno per ciascuna utenza, in genere, non sono mai meno di una decina. Il che significa che dal totale complessivo dei decreti emessi in un anno andrebbero tolte tutte le proroghe, e già così il numero scenderebbe in modo vertiginoso. Probabilmente la quantità di utenze intercettate è pari a circa un decimo del complessivo numero di decreti emessi, comprensivi delle proroghe.

Ma c'è di più. Bisogna tenere conto che nelle indagini, soprattutto in quelle più complesse, sono sottoposte a intercettazione tutte le utenze telefoniche in uso all'indagato: casa, lavoro, telefoni cellulari, o meglio schede per telefoni cellulari, che in genere sono più d'una, specie da parte dei criminali più scaltri che usano un gran numero di carte telefoniche prepagate. La media è di quasi una decina di utenze telefoniche a disposizione di ciascun indagato e per ciò sottoposte a intercettazione. Per non dire dei tentativi di intercettazione a vuoto nei confronti dello stesso soggetto. Nel senso che, talvolta, l'indagato più accorto, per sfuggire alle indagini, utilizza una molte-

plicità di carte telefoniche, per lo più intestate a terze persone, e talvolta anche una pluralità di telefonini, sicché non sempre è facile individuare l'utenza buona da ascoltare, e prima di individuarla si fanno vari tentativi nei confronti di più utenze. E quando parlo di indagati accorti, non mi riferisco certamente solo ai mafiosi. Si è accertato, ad esempio, che un importante uomo politico siciliano, imputato per fatti di mafia, in due anni ha usato una ventina di carte telefoniche diverse, sette telefonini intestati a lui e decine di cellulari intestati ad altri, nonché una mezza dozzina di varie utenze fisse. Perché poi? Soltanto gelosa tutela della propria *privacy*? Più probabilmente qualcos'altro…

Ad ogni modo, resta il fatto che per ogni utenza telefonica deve essere emesso un decreto di intercettazione, e che per ogni proroga su ciascuna utenza viene emesso un altro decreto. Sicché, alla fine, i decreti di intercettazione per ciascuna persona indagata divengono decine e decine, proroghe comprese; talvolta nelle indagini più complesse possono essere anche centinaia per un solo intercettato.

Secondo alcune stime giornalistiche, peraltro fondate su dati ufficiali tratti dal sito del Ministero della Giustizia[25], nel 2007 i decreti di intercettazione emessi sono circa 70.000 e le persone sottoposte a intercettazione circa 20.000, e quindi in una percentuale inferiore all'1% degli italiani.

I numeri sono di gran lunga ridimensionati, le statistiche divengono assai meno allarmanti. Altro che italiani tutti

25. Cfr. P. Gomez, M. Lillo, M. Travaglio, *Il bavaglio*, Chiarelettere, Milano, 2008, p.103 s.; L. Ferrarella, *Leggende spacciate per verità*, in "Corriere della Sera" del 10 giugno 2008; C. Bonini, *Dietro i numeri del Guardasigilli*, in "la Repubblica" del 10 giugno 2008.

intercettati! Come vedremo più avanti, di fronte alla pratica quotidiana e alla comparazione delle differenti normative, è proprio difficile sostenere che la libertà degli italiani sia in pericolo a causa della legislazione vigente sulle intercettazioni, più di quanto non sia la libertà degli inglesi, degli americani, dei francesi. Tutt'altro. Anzi, in Italia c'è davvero da stare tranquilli più che in altri Paesi. Perché in Italia c'è la garanzia che tutte le intercettazioni possono essere autorizzate soltanto dall'autorità giudiziaria, cosa che altrove non avviene. Ma questa è altra questione, che affronteremo in seguito.

Intanto, risorge spontanea la domanda: perché tutto questo? Perché sostenere così evidenti bufale e falsità, fino a incorrere in infortuni persino buffi? Come in quel 10 giugno 2008, quando sempre "Il Giornale", per sostenere la necessità di limitare le intercettazioni perché inutili e dannose, affianca al titolo una serie di articoli e interviste a sostegno, fra cui un editoriale emblematicamente intitolato: *Spioni per nulla – Tanti danni, pochi risultati*. Il caso vuole, però, che la stessa prima pagina di quel giorno pubblichi un'immediata e clamorosa smentita dell'assunto: scoppia l'indagine sulla "clinica degli orrori" Santa Rita di Milano con gli arresti di quattordici medici per omicidio volontario e vengono pubblicate dallo stesso quotidiano le intercettazioni (alcune agghiaccianti!) sulle quali si fonda l'indagine. Altro che intercettazioni inutili!

Per concludere, un sommesso e rispettoso suggerimento al ministro Alfano: non sarebbe stato meglio per noi tutti (ci saremmo risparmiati, come cittadini, infondate preoccupazioni e inutili affanni) e per lui stesso (si sarebbe risparmiato critiche e facili smentite) utilizzare, in un'oc-

casione pubblica, solenne e importante come la presentazione del disegno di legge governativo in una sede autorevole come la commissione giustizia della Camera, statistiche dotate del crisma dell'ufficialità e dell'attendibilità, anziché statistiche personalmente elaborate ("un mio calcolo empirico e non scientifico")? Non conviene in futuro, signor ministro, evitare il rischio che di certe approssimazioni si approfittino i criminali, coloro i quali hanno davvero paura delle intercettazioni come straordinario strumento di investigazione, e che potranno trarre benefici dalla (contro)riforma della disciplina?

Rimane comunque una conclusione. La prima bufala è smascherata: è del tutto infondato l'allarmismo secondo cui tutti gli italiani sarebbero intercettati. L'allarme è infondato, la democrazia non è in pericolo per le troppe intercettazioni che infesterebbero la nostra vita privata. Semmai, gli unici pericoli sono costituiti da un sistema inefficiente e inadeguato che non consente a magistratura e forze dell'ordine di poter assicurare in tempi ragionevoli l'individuazione dei colpevoli dei reati e la pronuncia di una sentenza definitiva per ogni caso giudiziario aperto. Ma questa è un'altra storia…

CAPITOLO 2

LE INTERCETTAZIONI COSTANO TROPPO

Uno dei principali cavalli di battaglia dei sostenitori della (contro)riforma della disciplina delle intercettazioni è quello delle spese. Questi magistrati, un po' fannulloni (secondo il ministro Brunetta) e un po' spendaccioni (secondo il ministro Alfano), avrebbero portato alla rovina le casse dello Stato, rischiando quasi la bancarotta per la loro bulimia di intercettazioni. Tutti intercettati e a prezzi costosissimi. Di qui un'ulteriore ragione per intervenire e limitare il numero complessivo e la durata nel tempo delle intercettazioni.

Anche su questo tema dichiarazioni piuttosto reboanti. A cominciare ancora dal ministro della Giustizia Angelino Alfano, il quale nella sua relazione sullo stato della giustizia fatta alla Camera il 26 gennaio 2009, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, per asseverare la sua tesi secondo cui la spesa per le intercettazioni sarebbe "fuori controllo", ha esemplificato: "La spesa sulle intercettazioni è in continua crescita; è aumentata del 50% dal 2003 al 2006" e occupa ormai "il 33% delle spese per la Giustizia".

I dati non corrispondono per nulla, ancora una volta, alla realtà delle cose. Non è vera infatti la crescita delle spese per le intercettazioni. È vero il contrario: la spesa è in calo. È dai dati diffusi dallo stesso Ministero della Giustizia che risulta che nel 2005 sono stati spesi 286 milioni di euro, nel 2006 la cifra è scesa a 246 milioni e nel 2007 a 224 milioni (40 milioni in meno ogni anno, con un

decremento pari a circa il 20% l'anno). Il che non è poco, specie se si considera che non sono altrettanto diminuite le intercettazioni eseguite, sempre più strumento indispensabile per la maggior parte delle investigazioni per i reati più gravi. Significa che, anno dopo anno, migliora la capacità di risparmiare, e i costi diminuiscono, sia in termini assoluti che relativi. Perché, allora, confondere i cittadini prospettando dati sballati? Un'ulteriore conferma che si sta ulteriormente rafforzando l'inclinazione a fabbricare verità, trascurando quella che Leibniz chiamava la "verità di fatto"[26], perché si ignora intenzionalmente il "dato di fatto"[27], il tutto al fine di sostituire un mondo fittizio al mondo reale[28].

Non parliamo, poi, della quota di percentuale dei costi per le intercettazioni a fronte delle spese per la Giustizia. I 224 milioni spesi per le intercettazioni nel 2007 non costituiscono affatto il 33% delle spese per la Giustizia, visto che la voce del bilancio statale del 2007 per la Giustizia è pari a 7,7 miliardi di euro, rispetto al quale 224 milioni ne rappresentano solo il 2,9%!

Altra bufala dunque, anche se, in questo caso, più della bufala in sé sono gravi le conseguenze che se ne vogliono trarre. Premesso, infatti, che le spese per le intercettazioni incidono sul bilancio della Giustizia assai meno di quanto non si voglia far credere attraverso la propaganda quotidiana, il fatto che le intercettazioni siano comunque costose non può certamente giustificare la limitazione di uno strumento così prezioso per le indagini. Altri-

26. G. W. Leibniz, *Scritti filosofici*, UTET, Torino, 1967, vol. I, p. 288 s.
27. Cfr. H. Arendt, *Tra passato e futuro*, Vallecchi, Firenze, 1970, p. 126.
28. Preoccupante inclinazione perché comune ai regimi totalitari. Cfr. H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Edizioni di Comunità, Milano, 1967, p. 597 s. e 627 s.

menti il rimedio, l'abolizione delle intercettazioni, sarebbe ben peggiore del male, che invece può ben essere affrontato diversamente.
Non si capisce, ad esempio, perché si debbano tagliare le intercettazioni se è possibile semplicemente tagliare le spese. È da anni che dalla magistratura vengono indicazioni e suggerimenti che consentirebbero allo Stato di risparmiare. Eppure, questi suggerimenti vengono totalmente ignorati. Nessuno che replichi, anche perché non c'è nulla da replicare. In questi casi, la strategia che si adotta è un'altra: ignorare gli argomenti altrui, specie quando sono soluzioni propositive e razionali.
Ciononostante, malgrado un giustificato scetticismo sulle prospettive di essere ascoltati, perché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, proviamo ancora una volta a intavolare un dibattito leale e franco. E quindi mettiamo tutte le carte in tavola. Cominciamo con l'esaminare i rimedi che lo Stato ha a disposizione per risparmiare sulle spese delle intercettazioni senza abolirle, per buttare l'acqua sporca – si diceva una volta – salvando il bambino.
Primo rimedio a disposizione: la potestà regolamentare dello Stato nella disciplina delle proprie concessioni. Pochi sanno che una parte cospicua delle spese per le intercettazioni telefoniche è costituita dalle esose fatture presentate dalle compagnie telefoniche che le procure sono costrette a liquidare per l'affitto della linea necessario per l'intercettazione. Ora, poiché le compagnie telefoniche gestiscono il servizio in regime di concessione pubblica, non si capisce perché lo Stato debba – di fatto – pagare una seconda volta alla compagnia telefonica il costo della telefonata intercettata che viene comunque pagata

dall'utente intercettato. E soprattutto non si comprende perché debba pagarla a tariffa intera, quindi a un prezzo perfino superiore a quello sostenuto dall'intercettato, che ha la possibilità di stipulare tariffe agevolate. Come mai lo Stato non ha mai pensato a imporre ai propri concessionari tariffe superscontate, se non addirittura gratuite, come si fa – ad esempio – in Germania? Riusciremo mai ad avere una risposta sul punto?

Altra voce particolarmente esosa delle spese per le intercettazioni è quella dei costi per noleggiare le apparecchiature necessarie per le intercettazioni, le microspie per le intercettazioni ambientali, i GPS, le microvideocamere, e così via, e le conseguenti spese per il personale specializzato esterno necessario per l'installazione e il funzionamento di tali strumentazioni. Possibile che non ci sia modo per costituire nuclei specializzati all'interno dei corpi di polizia che vengano dotati di strumentazione egualmente sofisticata? Non è perfino ovvio che l'acquisto di tali apparecchiature, una volta per tutte, magari con contratti di leasing che ne consentano il continuo ammodernamento, eliminando per sempre i costi di noleggio, sarebbe un investimento che determinerebbe presto l'abbattimento dei costi che verrebbero ammortizzati in poco tempo, visto il gran numero di intercettazioni effettuate dai vari uffici di procura?

Fatto tutto ciò che uno Stato dovrebbe per ridurre le spese, allora si potrebbero confrontare le spese per le intercettazioni così ridotte con quelle necessarie per le cosiddette "indagini tradizionali", spesso evocate dai detrattori delle intercettazioni. Proprio sicuri che un'indagine tradizionale verrebbe a costare meno di un'indagine tecnologica a prezzi ridotti? Sicuri che l'installazione di

un GPS di proprietà dello Stato e un'attività di intercettazione a prezzi imposti costerebbero di più di un'attività di pedinamento e osservazione ventiquattr'ore su ventiquattro, in termini di spese per mezzi e personale? Tenuto conto della maggiore efficienza e delle maggiori potenzialità certamente offerte dalla tecnologia rispetto all'attività di controllo umano che invece verrebbe distratto dal generico controllo del territorio, quale sarebbe il rapporto costi-benefici? Non è perfino ovvio che ha più *chance* di successo un controllo tecnologico, anziché una sorveglianza affidata a pedinamento ed osservazione, specie in certe zone, come quelle controllate dalla mafia, dove pedinamenti e osservazione sono assai più problematici e rischiosi? E poi, gli uomini sul territorio non sono, forse, ben più utili per l'azione di prevenzione? Perché, se c'è la possibilità di risparmiare uomini, sostituendoli con più efficiente, precisa e penetrante strumentazione tecnica, ricorrere addirittura all'esercito, lamentando l'insufficienza di uomini delle forze dell'ordine? Non è ancora un altro controsenso?

Non solo. Perché se si vuole fare una compiuta valutazione economica di costi-benefici, non si deve considerare solo il costo delle intercettazioni, ma anche il beneficio economico che ne deriva. Perché le intercettazioni, prevenendo e/o sanzionando la commissione dei reati, non danno soltanto benefici sociali in termini di sicurezza dei cittadini e di tutela dei beni giuridici aggrediti dai criminali, ma anche concreti benefici finanziari per la comunità.

Quanti patrimoni sono stati recuperati grazie alle intercettazioni! A cominciare dai procedimenti per reati finanziari, ove – ad esempio – il solo processo per il tentativo di scalata della Banca Antonveneta, fondato – fra l'altro – sul-

le intercettazioni fra Gianpiero Fiorani e Antonio Fazio, ha consentito di recuperare allo Stato, tra multe e beni mobili/immobili sequestrati e confiscati, circa 330 milioni di euro. E dalle confische sono stati recuperati più di 20 milioni nel processo nato dalla riunificazione di Enelpower-Enipower, su un presunto giro di tangenti pagate ad ex-dirigenti da aziende esterne per l'assegnazione di appalti. Per non parlare delle centinaia di milioni di euro in beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie di vario genere, che sono stati sequestrati nell'ambito di procedimenti penali e di prevenzione che la procura di Palermo e le altre procure distrettuali antimafia hanno concluso negli ultimi anni sulla base di decisive risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali: l'elenco sarebbe lunghissimo.
Ma se è così, svelata l'ennesima bufala, evidenziato l'ennesimo controsenso, ritorna un malizioso interrogativo. Per quale motivo, allora, avendo varie possibilità di abbattere i costi delle intercettazioni senza limitarne l'uso e di fronte ai benefici, anche economici, che le intercettazioni apportano, si preferisce egualmente mettere mano alla riduzione delle intercettazioni? Scelte come queste non finiscono per legittimare i peggiori sospetti? E cioè il sospetto che il vero obiettivo non siano le spese, che sembrano costituire invece un pretesto, un comodo alibi? Che invece si voglia artificiosamente legittimare una "spuntatina" agli strumenti investigativi a disposizione degli odiati pubblici ministeri? Non sarebbe meglio per tutti allontanare questo sospetto? O si pensa che non ci sia scelta? In quest'ultimo caso c'è da essere davvero preoccupati sull'attuale stato di salute della nostra democrazia. A chi stanno davvero a cuore le sorti della nostra democrazia, e ha il potere di farlo, intervenga.

CAPITOLO 3

LA PIGRIZIA INVESTIGATIVA DEI PUBBLICI MINISTERI

Fra le tante giustificazioni addotte per la riforma delle intercettazioni – l'abbiamo già visto – c'è quella secondo la quale la riforma servirebbe a risvegliare la cultura investigativa dei pubblici ministeri che si sarebbero impigriti, affidandosi nelle loro indagini alle sole intercettazioni. La nuova legge avrebbe quindi un effetto positivo, perché, riducendo a forza l'ambito delle intercettazioni, costringerebbe la magistratura inquirente a indagare, affidandosi a nuovi mezzi di prova.

Tante le prese di posizione in questo senso. Ne citiamo solo alcune. Nel 2008, l'onorevole Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia della Camera, dichiara: "In Italia c'è stato un abuso delle intercettazioni che a volte, anziché essere utilizzate come *extrema ratio*, e cioè solo quando indispensabili, purtroppo sono state utilizzate anche come strumento ordinario, per mera pigrizia investigativa". L'onorevole Niccolò Ghedini ne "Il Tempo" del 26 gennaio 2009: "Mi sembra che negli ultimi anni i pm si siano adagiati sempre di più solo sull'utilizzo delle intercettazioni". Ma l'argomento era già stato utilizzato nel 2006 dall'onorevole Clemente Mastella, all'epoca ministro della Giustizia del governo Prodi: "Tante intercettazioni danno l'idea di una certa pigrizia investigativa…".

Anche questo, però, sembra soltanto un luogo comune fuorviante, facile da smentire pubblicamente se solo si riuscisse a far sapere ai cittadini qualche fatto, qualche

verità elementare. A partire dalla risposta alla domanda, preliminare e fondamentale: di cosa stiamo parlando? Quali sarebbero le mitiche "indagini tradizionali", di cui tutti discettano senza sapere di cosa parlano, e che costituirebbero la buona prassi investigativa abbandonata in tempi recenti in favore del "terribile strumento" delle intercettazioni?

Ne ho già accennato prima, quando vi ho raccontato con qualche esempio eloquente cosa fosse il metodo tradizionale di indagine negli anni '60-'70, prima dell'avvento di intercettazioni e collaboratori, e quanto negativo sia stato il bilancio di quegli anni.

Il ritornello delle fantomatiche "indagini tradizionali", per la verità, ricorre nel dibattito sulla giustizia da almeno un decennio, in modo che non esito a definire grottesco. Mi spiego. Prima delle intercettazioni, fino a una decina d'anni fa, i procedimenti per fatti di mafia e di corruzione erano prevalentemente fondati su prove orali: deposizioni di testimoni e chiamate in correità di collaboratori di giustizia. Divamparono le polemiche, che investivano non soltanto i pentiti, ma anche i semplici testimoni (ricordate la campagna denigratoria contro Stefania Ariosto?). Le più importanti indagini sulla criminalità dei potenti, i colletti bianchi coinvolti a Milano nelle inchieste sulla corruzione e a Palermo nei processi sulla collusione fra mafia e politica, erano fondate prevalentemente proprio su prove di tipo testimoniale. Tempi difficili per la mafia in una fase molto delicata, ove la collaborazione con la giustizia si trasformava in defezione di massa di centinaia e centinaia di uomini d'onore che con le proprie famiglie traslocavano dalla parte dello Stato. Il potere di Cosa Nostra sembrava sul punto di sgretolarsi,

e soprattutto si andavano dissolvendo alcuni tabù, primo fra tutti l'argomento tabù per eccellenza: il rapporto mafia-politica, mafia-istituzioni, mafia-affari. Sempre più numerosi diventavano i mafiosi, anche di spessore, che decidevano di collaborare con la giustizia e raccontare tutto, proprio tutto. Senza sconti per nessuno. E neanche la magistratura faceva sconti, applicando integralmente il principio costituzionale dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Si arrivò così, in modo tumultuoso e improvviso, quasi impreparati, alle soglie delle verità più difficili, quelle sulla stagione delle stragi del '92-'93 e della "trattativa" che vi si intrecciò e ne seguì. Ma proprio in quel momento, quando sembrava che si stesse sollevando il velo su certe verità, pesanti e imbarazzanti, qualcosa si ruppe, anzi si interruppe. Come se quella verità fosse sgradita a tanti. A troppi. Come se fosse sgradita non solo a chi normalmente la dovesse ritenere tale, mafiosi e loro complici, ma anche a chi ti saresti atteso di avere al tuo fianco per scoprirla, quella verità. Anche da parte di chi, a parole, diceva di voler difendere la magistratura e la giustizia, e invece remava contro. Anche da parte di chi si opponeva ai denigratori della magistratura, ma forse in qualche segreta stanza studiava strategie politiche e tatticismi. Trattative segrete, dove c'era forse chi barattava e patteggiava il diritto (che non era loro, ma) dei cittadini di avere verità e giustizia.

Fu in quel momento che le indagini della magistratura subirono un brusco arresto. Rimasero alle soglie dell'anticamera della verità scomoda e difficile. Fu in quel momento che, in rapida successione, vennero varate nuove leggi che determinarono quel brusco arresto. Quelle de-

cisive furono la legge sul giusto processo e quelle sui collaboratori di giustizia.
La prima sostanzialmente annullava ogni valore probatorio alle dichiarazioni rese dai collaboratori in corso di indagini preliminari, aprendo così il varco a ritrattazioni e contrattazioni (mi riferisco alla contrattazione della ritrattazione fra collaboratore e mafia), varco nel quale si inserì più di un collaboratore che preferì fare marcia indietro. In qualche caso ne sono stato diretto testimone, al punto che in un processo (quello contro l'onorevole Giuseppe Giammarinaro) mi trovai costretto a chiedere, durante la mia requisitoria da pubblico ministero, l'assoluzione dell'imputato, di cui avevo in precedenza chiesto e ottenuto l'arresto, proprio perché un collaboratore, che era stato uno dei suoi principali accusatori, aveva deciso di tornare sui suoi passi, di revocare la propria scelta di collaborare con la giustizia, e perciò si era avvalso della facoltà di non rispondere nel dibattimento, determinando così l'inutilizzabilità delle sue prime dichiarazioni rese al pubblico ministero. Col risultato che, a dispetto degli altri elementi acquisiti a carico dell'imputato, l'assoluzione è stata la spinta per l'ennesima beatificazione dell'assolto, cancellando con un colpo di spugna tutti quegli elementi che, essendo stati sufficienti per l'applicazione di una misura di prevenzione, dovevano essere più che sufficienti per l'applicazione di sanzioni nel circuito della responsabilità politica. Che in Italia è sconosciuta. Una delle ragioni dell'arretratezza del "clima etico" del Paese.
La legge sui collaboratori, palesemente ispirata da forti pregiudizi negativi nei confronti dei collaboratori, determinò un duplice effetto negativo, a livello quantitati-

vo e qualitativo. Sotto il primo profilo, ne conseguì una drastica riduzione del numero dei nuovi collaboratori di giustizia. Quella legge fu come il laccio emostatico che consentì alle organizzazioni mafiose di arrestare l'emorragia di uomini e notizie che uscivano dalla sua organizzazione per effetto del fenomeno di dissociazione di massa che si stava realizzando al suo interno. La mafia riuscì così a limitare i danni e a superare una crisi che prima dell'approvazione della legge pareva definitiva. Sotto il profilo qualitativo, si verificò una taratura verso il basso della qualità delle dichiarazioni dei collaboratori che sembrarono percepire subito il segnale lanciato dallo Stato. Era finita la ricreazione, bisognava rientrare nei ranghi. Certi argomenti tornavano a essere tabù. E infatti, improvvisamente i collaboratori, tranne poche eccezioni, hanno smesso di fornire nuove notizie sui terreni più delicati, come quelli dei rapporti mafia e politica, mafia e istituzioni.

Ad ogni modo, il risultato fu l'improvvisa neutralizzazione delle potenzialità di uno strumento investigativo e di un mezzo di prova straordinario e indispensabile qual era stato fino a quel momento, ed è tuttora, la chiamata in correità del collaboratore. E nelle polemiche che anticiparono e seguirono queste scelte del legislatore (peraltro con maggioranze oceaniche e trasversali, che abbracciavano quasi l'intero arco costituzionale da destra a sinistra) fu detto, più volte, che la magistratura doveva smetterla di pendere dalle labbra dei collaboratori, che doveva uscire dalla pigrizia investigativa della dipendenza dalle parole dei pentiti, che quindi era necessario tornare alla "cultura investigativa" delle indagini tradizionali. E a chi chiedeva quali fossero i mezzi di prova più uti-

li per le indagini tradizionali, spesso si rispondeva trattarsi proprio delle intercettazioni[29].
Ecco, allora, il grottesco paradosso: prima ci viene detto di rinunciare all'utilizzo preferenziale delle fonti di prova testimoniale per dedicarci alle indagini tradizionali, avvalendoci prevalentemente dello strumento delle intercettazioni e, appena lo facciamo, ci viene detto che non va bene neppure questo! Non sarà mica colpa nostra se, nel momento in cui ci si è rivolti al nuovo mezzo di prova, sono tornate a evidenziarsi condotte illecite di politici e potenti di vario genere e tipo! Come spiegare altrimenti il tipo di reazione non conseguenziale rispetto alle premesse?
Come difendersi quando non sono più le parole di terzi, di pentiti e testimoni ad accusare, ma sono le parole degli stessi potenti sottoposti a indagine, registrate nelle intercettazioni, a costituire l'elemento d'accusa principale?
Ecco, quindi, la spiegazione dei nuovi rimedi. Intanto, la riduzione dell'ambito di utilizzabilità delle intercettazioni che coinvolgono parlamentari introdotta dal "lodo Schifani", la legge n. 140 del 2003, che ha sottoposto a drastica limitazione e controllo da parte del Parlamento l'attività d'intercettazione su questo terreno. Ma nel novembre 2007 è intervenuta la Corte costituzionale, che con la sentenza 390/07 ha dichiarato incostituzionale la legge nella parte in cui stabiliva che la disciplina ivi prevista dovesse applicarsi anche nei casi in cui le intercettazioni

29. Cfr., per tutte, la clamorosa intervista al "Corriere della Sera" del 20 giugno 1999 (e il dibattito che ne seguì), e le precedenti dichiarazioni riportate sul "Corriere della Sera" del 7 settembre 1997 e 12 marzo 1999, di Ottaviano Del Turco, all'epoca presidente della commissione parlamentare antimafia, il quale, criticando l'uso dei pentiti da parte della magistratura, auspicava il "ritorno di una cultura e professionalità dell'investigazione che si è andata appannando soprattutto nelle indagini antimafia". Paradossale che lo stesso Del Turco, dieci anni dopo, nella qualità di presidente della Regione Abruzzo sia stato incriminato e arrestato per una vicenda di presunta corruzione, fondata pure su intercettazioni, ritenute principale strumento di indagine tradizionale.

dovessero essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dai membri del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni erano state intercettate. E allora, l'intercettazione torna a essere percepita come strumento investigativo troppo minaccioso. Certo è che, forse anche a causa dell'intervento della Corte costituzionale, l'effetto deterrente del lodo Schifani evidentemente non è stato più ritenuto sufficiente, visto che – oltre tutto – dalle intercettazioni continuavano a emergere notizie, elementi, prove dei reati più diversi a carico di uomini potenti di varia estrazione.

Ecco come nasce l'esigenza di una maggiore, radicale, limitazione dell'ambito dell'intercettabile, intervenendo alla radice, agendo sui presupposti di legge che giustificano l'intercettazione, diminuendo i reati per i quali è consentita, riducendone l'ambito temporale, complicandone la procedura, rendendone più difficoltoso l'utilizzo. Ecco la nuova legge sulle intercettazioni. Semplice, no? Ma su questo torneremo più avanti.

Ora, fatta questa carrellata – per così dire – "storica", torniamo all'obiezione principale: i pubblici ministeri si sarebbero impigriti. Premesso, dunque, che non è per nulla chiaro in cosa consisterebbe tale pigrizia investigativa, in ogni caso, ammessa e non concessa l'esistenza della tanto vituperata pigrizia, ci poniamo una domanda: senza le dichiarazioni orali dei protagonisti delle vicende criminali, già neutralizzate con le riforme del giusto processo e della disciplina dei collaboratori, senza le intercettazioni che riportano in presa diretta le voci degli autori dei reati, come si potrà indagare? In cosa consisterebbero le tanto decantate "indagini tradizionali", nelle quali si potrebbe e dovrebbe fare a meno di dichiarazioni testimo-

niali e intercettazioni? Cosa si dovrebbe fare, pedinare gli indagati per la pubblica via nella speranza che commettano reati sotto il naso degli inquirenti, in modo da coglierli sul fatto e arrestarli in flagranza? Davvero si vuole ridurre la nostra giustizia, già mal ridotta, alla vendetta contro i ladri di polli? O, magari, c'è qualcuno che pensa che gli italiani siano tutti dei polli, ai quali ammannire certe favolette?

La verità è, ed è una verità che andrebbe ricordata da tutti, senza ipocrisie, che le indagini più riuscite – come quella che ha condotto all'individuazione degli assassini di Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini di scorta – sono state proprio quelle nelle quali si sono utilizzati tutti gli strumenti a disposizione degli investigatori: intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori su tutto[30].

La migliore indagine, la più efficace e più efficiente, capace di restituire fiducia ai cittadini nello Stato, è quella che riesce a combinare le dichiarazioni orali di collaboratori di giustizia e testimoni con le intercettazioni telefoniche e ambientali e l'attività investigativa di riscontro. È grazie alla miscela di questi strumenti investigativi di natura diversa che si sono ottenuti i più importanti risultati. Di tali opportunità investigative sembra dover restare poca cosa nel prossimo futuro. Perché fare questo? Non è, come minimo, irresponsabile tutto ciò? O, a voler essere maliziosi, c'è dell'altro? E, cioè, che tutto è assoluta-

30. In effetti, come già ricordato nella Parte Prima, la prima indicazione investigativa importante proviene da un collaboratore, Pino Marchese, dalle cui dichiarazioni emerge la necessità di microfonare il covo di via Ughetti. Dall'ambientale che ne segue esce l'intercettazione del "l'attentatuni" da cui nasce la collaborazione di Santino Di Matteo che confessa la sua partecipazione alla strage, e ne ricostruisce organizzazione e dinamica. Ricostruzione che viene poi confermata da una serie di riscontri obiettivi.

mente voluto e tutt'altro che inconsapevole. Non è invece che ciò che dà fastidio dei pubblici ministeri è un iperattivismo investigativo ritenuto eccessivo, che si vuole frenare, limandone le unghie anche con questa nuova legge? Altro che preoccupazioni per la pigrizia investigativa dei pubblici ministeri!

CAPITOLO 4

IL LASSISMO DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

Altro luogo comune imperante è quello che presenta l'Italia come il peggiore dei Paesi possibili in tema di tutela della *privacy* e delle garanzie per i cittadini rispetto al potere intrusivo delle intercettazioni.
Prendiamo solo alcune delle dichiarazioni più clamorose. Il 27 maggio 2006, nel pieno dello scandalo di Calciopoli, il senatore del PD Antonio Polito, giornalista intervistato da "Il Foglio", attacca le intercettazioni come intrusione tecnologica nella vita privata che costituirebbe nientemeno che "il rischio più grave che corre l'Italia dai tempi delle leggi speciali del fascismo", e parliamo dell'Italia dei tanti scandali e delle troppe stragi impunite... Con specifico riferimento, poi, al lassismo del sistema italiano, incapace di tamponare le fughe di notizie sul contenuto delle intercettazioni, c'è un ministro dell'Interno che sulle intercettazioni, che da parte della massima autorità politica in materia di sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate strumento da tutelare e difendere, si esprime così: "Quella delle intercettazioni telefoniche è una follia tutta italiana" (onorevole Giuliano Amato, ministro dell'Interno del governo Prodi, 12 giugno 2007, all'indomani della pubblicazione di alcune conversazioni telefoniche fra Giovanni Consorte con l'onorevole D'Alema e l'onorevole Fassino, intercettate nell'ambito dell'indagine Unipol). E il ministro della Giustizia dello stesso governo, l'onorevole Clemente Mastella rilancia: il segreto delle intercettazioni è "una specie di groviera all'italiana". Qualche anno dopo,

le conseguenze, tratte in modo drastico e radicale dal capo dello schieramento politico contrapposto: "Auspico che, come succede in Europa, le intercettazioni siano consentite solo per indagini su organizzazioni criminali come mafia, 'ndrangheta e via di seguito, oppure che riguardino il terrorismo internazionale" (Silvio Berlusconi in un'intervista al TG4 del 2 agosto 2008).
Sulla base di quali dati di fatto sottoporre a verifica queste dichiarazioni? Innanzitutto, i dati statistici. Abbiamo già evidenziato che un'indagine media su un indagato produce decine e decine di decreti, proroghe comprese. Sicché, se ne teniamo conto, i numeri sono di gran lunga ridimensionati e diventano più tranquillizzanti. E uso il termine tranquillizzante non a caso, perché in Italia c'è davvero da stare tranquilli più che in altri Paesi, perché in Italia c'è una garanzia, che è cruciale, strategica, la garanzia per eccellenza, che proprio perciò è di rango costituzionale. Tutte le intercettazioni possono essere autorizzate soltanto dall'autorità giudiziaria, e occorre in ogni caso l'avallo di un giudice che è terzo rispetto alla pubblica accusa. Così altrove non è.
Prendiamo le legislazioni di due Paesi, spesso citati come modelli di Stati liberali, rispettosi delle garanzie dei cittadini, cui spesso si dice il sistema italiano dovrebbe ispirarsi: gli USA e la Gran Bretagna.
Ebbene, negli Stati Uniti, le intercettazioni sono consentite non solo per i reati più gravi, che in quanto federali sono di competenza dell'FBI, che quindi dispone le intercettazioni necessarie, ma anche per i reati previsti dalle leggi dei singoli Stati. Sicché, le intercettazioni possono essere disposte sia dal procuratore di ciascuno Stato, che dalle polizie locali, perfino dalla polizia municipale, corri-

spondente ai nostri vigili urbani! Per non parlare della legislazione speciale americana, che consente le intercettazioni da parte di corpi antiterrorismo, e perfino dalle autorità di controllo della Borsa. È questo il Paese additato come modello cui ispirarsi, patria del sistema accusatorio? Forse è per questo motivo che si parla più volentieri del sistema americano quando l'argomento è quello della separazione delle carriere, e non certo quando si discetta di intercettazioni?

In Gran Bretagna, poi, dove tutte le indagini sono condotte dalla polizia, il potere di disporre legittimamente intercettazioni, senza alcuna autorizzazione giudiziaria, è riconosciuto a tutte le articolazioni della polizia, dei servizi segreti e di una selva di enti pubblici che vanno dagli uffici finanziari, ai direttori degli istituti penitenziari, fino addirittura a uffici postali e pompieri! Altro che tutela della *privacy*! Secondo l'ultimo rapporto del commissario per l'intercettazione delle comunicazioni, Sir Paul Kennedy, grazie al RIPA (Regulation of Investigatory Powers Act), che dal 2000 consente l'accesso ai dati personali dei cittadini inglesi, e a quelli relativi al loro traffico telefonico e di mail, servizi segreti, ministeri, enti locali domandano l'accesso ai dati dei cittadini 1400 volte al giorno, tanto che nel 2008 ci sono state complessivamente 504mila richieste di permessi di accesso, sottoponendo a implicita investigazione un adulto ogni 78.

Sarebbero questi i Paesi, campioni di tutela dei diritti dei cittadini, cui ispirare la nostra legislazione, ovvero è esattamente il contrario? La risposta è facile. Basta esaminare la legislazione italiana vigente per rendersi conto che essa è tutt'altro che lassista in tema di tutela della *privacy* e delle garanzie per i cittadini, come dimostra l'attri-

buzione alla sola autorità giudiziaria del potere di disporre un'attività invasiva della *privacy* come l'intercettazione, contemplando l'obbligatoria autorizzazione preventiva o convalida successiva di un giudice-terzo, e come dimostra altresì la dettagliata previsione legislativa di requisiti predeterminati per legge, che costituiscono le condizioni di legittimazione dell'intercettazione. Giustificate preoccupazioni sorgono, semmai, di fronte a talune prospettate estensioni dell'ambito delle "intercettazioni preventive", e cioè di quelle intercettazioni che dalla scrivania di un giudice non passano mai perché, su richiesta degli organi di polizia, vengono autorizzate direttamente dal pubblico ministero[31].

Ma, contrariamente a ciò che avviene nelle legislazioni di tanti altri Paesi, in Italia il regime delle intercettazioni è molto formale. Estremamente formali i meccanismi di autorizzazione e proroga sorvegliati dal G.I.P., tempi di durata dell'intercettazione severamente cadenzati, rigoroso sistema di conservazione della documentazione delle intercettazioni, diritti di difesa tutelata da un articolato sistema di garanzie e di udienze, rigorosa disciplina. Chi conosce il sistema legislativo italiano potrebbe seriamente definirlo lassista, non provvisto di adeguata tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti?

Certo, non voglio nascondermi dietro un dito. Negli ultimi anni, i casi in cui si sono verificati fenomeni di divulgazione incontrollata di intercettazioni, con conseguenti gravi violazioni del segreto investigativo e interferenze nella vita privata dei soggetti coinvolti, sono stati tanti. Il

31. Cfr. le fondate critiche alla proposta Ghedini di estensione delle intercettazioni preventive anche a ipotesi di reati minori contenute nell'argomentato articolo del professor Vittorio Grevi pubblicato sul "Corriere della Sera" del 26 settembre 2008.

problema c'è. Inutile nasconderselo. Ma, come sempre, bisogna evitare facili generalizzazioni e provare a ristabilire la verità dei fatti.
In primo luogo, occorre essere realisti e tenere conto del giusto e fondato interesse dell'informazione e dei cittadini sui risultati dell'attività giudiziaria. Diciamo qualche ovvietà, ma negli ultimi tempi siamo spesso costretti a ribadire l'ovvio per contrastare i ripetuti e ossessivamente insistiti tentativi di rovesciare la realtà. È ovvio, infatti, che vi sia una forte pressione da parte dell'informazione e dell'opinione pubblica sui contenuti di ogni atto di indagine, comprese le intercettazioni, specie quando riguarda soggetti o indagini che hanno rilievo pubblico, anche per esercitare nel migliore dei modi il legittimo controllo sull'esercizio della giurisdizione. Inevitabile, poi, che tale pressione sia aumentata negli ultimi tempi, visto che, per le ragioni già evidenziate, le intercettazioni hanno assunto un ruolo davvero preponderante nell'economia dei mezzi di prova oggi privilegiati. Ricordate le polemiche degli anni passati sulle continue fughe di notizie sul contenuto dei verbali dei collaboratori, con danno – innanzitutto – per le indagini, e anche per gli indagati, prematuramente sbattuti sulle prime pagine dei giornali? La pressione e attenzione, prima concentrata sui verbali di collaboratori e testimoni, si è oggi semplicemente spostata sulle trascrizioni delle intercettazioni. Tutto qui. Naturale, poi, che l'attenzione si accentui quando si tratta della registrazione di voci di personaggi in vista. E se è inammissibile che vengano indebitamente pubblicizzate telefonate del tutto irrilevanti, in quanto tali destinate alla distruzione, più che fondato è l'interesse pubblico quando si tratta di telefonate di rilievo, essendovi il du-

plice interesse dell'opinione pubblica di essere informati sulle condotte che possano apparire penalmente rilevanti di uomini pubblici, specie se politici che devono rispondere delle loro condotte ai propri elettori. L'interesse più rilevante da tutelare, in casi del genere, non è tanto la *privacy* dell'indagato, quanto il segreto investigativo, da cui dipende il corretto, efficiente ed efficace esercizio della giurisdizione.

E qui credo vada detto con chiarezza, senza paura di andare controcorrente, e cioè contro le idee più diffuse, ma muovendosi dentro la linea tracciata dalla Costituzione italiana e dalla normativa comunitaria, che, nonostante tutto ciò, pur essendo messo in pericolo un bene certamente meritevole di efficace tutela come il segreto investigativo nella fase delle indagini preliminari, costituiscono beni certamente non meno meritevoli di tutela il diritto di cronaca dei giornalisti e il diritto dei cittadini a essere informati. Sicché, non mi pare proprio che la punizione dei giornalisti con severe sanzioni penali per la pubblicazione di notizie vere, seppure coperte da segreto investigativo, magari a fronte dell'impunità dell'addetto ai lavori, pubblico (magistrato, investigatore, cancelliere) o privato (avvocato, indagato o testimone), autore della fuga di notizie, sia la soluzione più appropriata, giusta, efficace, o corrispondente ai principi generali dell'ordinamento. E mi preoccupa che tale soluzione paia, invece, quella preferita in politica, in modo trasversale, a destra e a sinistra, come dimostrano i disegni di legge sostenuti da due diverse maggioranze in due diverse legislature.

Non che, ovviamente, da pubblico ministero, sia contento di non riconoscere supremazia assoluta alle esigenze

d'indagine, quale geloso custode di un segreto investigativo che ho visto più volte irresponsabilmente violato da cronisti talvolta fin troppo succubi – da una parte – del culto della notizia, la ricerca dello "scoop" a ogni costo che spesso sembra prevalere e – dall'altra – delle loro stesse fonti, che talvolta usano l'informazione come grancassa di disegni opachi. E perciò, in passato, io stesso, di fronte a talune gravi fughe di notizie, che hanno danneggiato delicatissime indagini, e talvolta messo a repentaglio vite umane (pensate alle fughe di notizie sulla collaborazione con la giustizia di ex-mafiosi, i cui familiari non erano ancora stati messi al sicuro), e di fronte alla difficoltà di individuare il vero responsabile della violazione del segreto investigativo, un addetto ai lavori che usa spesso tutte le accortezze per non farsi individuare, mi sono trovato a invocare nuovi rimedi sanzionatori, non contro il giornalista, ma contro la testata giornalistica. Sanzioni che potessero avere reali effetti dissuasivi.

Quel che è certo è che la peggiore soluzione sarebbe, sotto ogni profilo, quella di punire l'ultimo anello della catena, il cronista. Una soluzione che sembra invece la preferita, in modo trasversale, nel mondo politico italiano, che rivela così di essere assai poco in sintonia col modo di sentire e di pensare più diffuso fuori dai confini nazionali, e in aperta rotta di collisione con i principi giuridici affermati in sede comunitaria.

Ne costituisce una recente riprova il caso Dupuis, clamoroso in Europa, ma abbastanza ignorato in Italia. Due giornalisti francesi erano stati condannati nel loro Paese, in primo e in secondo grado, per aver pubblicato un libro in cui, denunciando un sistema illegale di intercettazione orchestrato diversi anni prima in seno all'Eliseo da colla-

boratori del presidente Mitterrand, veniva riportato materiale sottratto illegalmente dagli atti giudiziari di un processo penale ancora in corso, tra cui anche brogliacci di intercettazioni. Investita della questione, la Corte Europea di Strasburgo, considerando il diritto dell'opinione pubblica a essere informata su questioni di interesse generale, riconosciuto dall'art. 10 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha ritenuto che il dibattito intorno alla questione oggetto del libro fosse di interesse pubblico rilevante. E che quindi, pur considerati gli altri interessi coinvolti, quali la segretezza delle indagini giudiziarie, l'amministrazione della giustizia e la presunzione di innocenza delle persone indagate, il libro, contenente in effetti brani di intercettazioni e di dichiarazioni fatte davanti a un pubblico ufficiale ma pubblicato quando le vicende erano in gran parte note, non comprimeva il diritto alla presunzione di innocenza dei soggetti coinvolti, né l'amministrazione della giustizia. La vicenda dei giornalisti francesi si è conclusa davanti alla Corte di Strasburgo, il 7 giugno 2007, con la condanna della Francia per l'indebita ingerenza nella libertà di espressione costituita dalla previsione e dall'ingiunzione di una sanzione pecuniaria.

Un caso emblematico degli indirizzi consolidatisi a livello europeo in sede di bilanciamento degli interessi in gioco quando viene coinvolto il diritto all'informazione pubblica. Un confronto con gli orientamenti prevalenti nel dibattito politico nostrano dimostra quanto l'Italia sia, anche su questo terreno, fuori asse rispetto alla linea dell'Europa. Cosa rivelatasi in un altro caso oscurato dai media nazionali: il caso in cui Claudio Riolo, docente universitario palermitano di scienze politiche, condannato in

sede civile, in primo, secondo grado e cassazione, a un maxirisarcimento in favore dell'ex-presidente della provincia di Palermo, Francesco Musotto, per avere esposto, in un articolo pubblicato su una rivista, un commento critico alla decisione del presidente della provincia di mantenere la difesa di un suo cliente, imputato nel processo per la strage di Capaci, mentre l'ente locale si costituiva parte civile nello stesso processo.

Ebbene, tale vicenda ha dimostrato che di quel modo riduttivo di percepire e considerare il diritto all'informazione dei cittadini in Italia ne siamo tutti contagiati, non solo il mondo politico, ma anche quello giudiziario, se è vero che l'Italia è stata condannata a risarcire Riolo dalla Corte di Strasburgo che ha riaffermato come il diritto dei giornalisti (e degli studiosi che pubblicano libri destinati al grande pubblico) di comunicare informazioni di interesse generale sia protetto, a condizioni che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti esatti e forniscano informazioni affidabili e precise nel rispetto dell'etica giornalistica[32].

Rimane il problema, altresì, di una più efficace tutela del segreto investigativo, rispetto al quale dovremmo forse attenderci meno autoreferenzialità nel mondo del giornalismo. Certo, il mestiere del giornalista è necessariamente legato alla notizia sensazionale data in esclusiva, battendo la concorrenza. Ma, mi domando, non è quanto meno insidiosa la logica che la notizia vada data comunque? Il non voler farsi carico, in alcun modo, delle conseguenze della pubblicazione di una certa notizia,

32. Cfr. la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 17 luglio 2008 (Riolo c. Italia).

in base al dogma che una notizia va comunque data, non è forse sintomo di quella autoreferenzialità? Non me ne vogliano gli amici giornalisti, non vuol essere un *j'accuse* nei loro confronti, non intendo rinfocolare polemiche sulla leggerezza nel pubblicare certe notizie che hanno danneggiato delicate indagini di mafia. Anche perché queste tendenze sono ravvisabili, in misura diversa, in altri settori della nostra società, quando si dimentica che ciascuno di noi è depositario di doveri di servizio verso i cittadini prima ancora che di poteri e di diritti. È il segno ulteriore della percezione del ruolo sociale di ciascuno in modo da non riconoscere le ragioni degli altri. Il sintomo di una grande sfiducia reciproca, una diffusa sfiducia sociale. Ma una società senza fiducia è una società senza futuro.

In ogni caso, ancora maggiore è la compressione del diritto alla *privacy* dei personaggi pubblici, che viene riconosciuta come legittima fuori dall'Europa, in Paesi dove il diritto di cronaca costituisce un caposaldo della democrazia. In USA, ad esempio, nel bilanciamento degli interessi in gioco, quando c'è di mezzo il diritto all'informazione dei cittadini sulla condotta della propria classe dirigente, la tutela della *privacy* soccombe.

Prendiamo un esempio degli ultimi tempi. Nel corso di un'inchiesta giornalistica sulle responsabilità nella crisi finanziaria del 2008, il "New York Times", indagando sull'operato del ministro del Tesoro di G. W. Bush, Henry Paulson, ha chiesto e ottenuto i dati dei suoi contatti telefonici grazie alla legge USA sulla libertà di informazione – il *Freedom of Information Act* – che consente di chiedere questi atti al governo americano. Ed è per effetto di tale accesso che sono stati scoperti discutibili con-

tatti di Paulson con i vertici della Goldman Sachs, che egli stesso dirigeva prima di andare a Washington[33].
Conosciamo i limiti della democrazia in USA, ma questa vicenda sembra costituire una vera e propria lezione. Sarebbe stata mai concepibile una cosa del genere in Italia? Negli USA i giornali, come i cittadini tutti, possono richiedere l'elenco delle telefonate dei membri del governo. In Italia si grida allo scandalo se lo fa la magistratura per ragioni di giustizia. Non credo occorrano altre dimostrazioni del fatto che, nel confronto con le altre legislazioni, quella italiana sia tutt'altro che lassista verso l'informazione e poco rigorosa nella tutela della *privacy* rispetto agli altri interessi pubblici. È che si è artificiosamente creata un'opinione sempre più diffusa, che con una martellante campagna di stampa e di disinformazione ha contagiato e condizionato l'opinione pubblica, al punto di divenire senso comune e creare così le premesse per una legislazione che, sotto vari profili, a più d'un attento osservatore appare liberticida. Ci sono altri rimedi per realizzare, nell'ambito di un più equilibrato bilanciamento di interessi, l'obiettivo di limitare le ingiustificate invasioni della *privacy* senza sacrificare l'efficienza dell'azione statale di repressione dei reati e il sacrosanto diritto di informare e di essere informati? Certo, che ci sono. Ne riparleremo più avanti[34]. L'importante è volerlo. Ed è questo il punto. Quanti sono in Italia, soprattutto nell'Italia istituzionale, a volerlo?
Ma la verità è forse un'altra. Per tornare all'inizio del ragionamento, non nego che in Italia ci sia un certo lassi-

33. Cfr. "Corriere della Sera" dell'11 agosto 2009.
34. Cfr. *infra* le prospettive di riforma esposte nelle Conclusioni.

smo. Ma dobbiamo intenderci di quale lassismo stiamo parlando. Il lassismo che io vedo è il lassismo, diciamo pure il clima di impunità, per criminali e delinquenti, specie quelli più danarosi, che perciò possono consentirsi difese tecniche, mediatiche e politiche molto attrezzate. C'è lassismo nella tutela delle vittime dei reati, lassismo – quindi – nella tutela dei diritti fondamentali non dei cittadini-indagati (che meritano rispetto e garanzie, ma non diritto all'impunità), ma dei cittadini-vittima. Ma – ripeto la domanda – quanti italiani nelle stanze del Potere e dei poteri vogliono porre fine a questo lassismo, il vero lassismo? Pochi, temo, troppo pochi. È tutta qui l'anomalia italiana, che è l'anomalia della sua classe dirigente.

CAPITOLO 5

LA BUFALA SUI MACCHERONI: IL "CASO GENCHI"

Potremmo definirla la "bufala delle bufale", la "bufala al quadrato", ovvero, così come abbiamo intitolato il capitolo, "la bufala sui maccheroni". In effetti sono così tanti, iperbolici, spropositati i superlativi utilizzati per definire la vicenda, trasformata poi nel "caso Genchi", che l'ironia e lo sberleffo sorgono incontenibili.
Noi ne passiamo in rassegna alcuni. Voi, cari lettori, cercate di mantenere il contegno più serio possibile.
Così, il 24 gennaio 2009, il premier Silvio Berlusconi preannuncia l'esplodere del caso Genchi: "Sta per uscire uno scandalo che forse sarà il più grande della storia della Repubblica. Un signore ha messo sotto controllo 350mila persone!". Pensate: il caso Genchi sarebbe lo scandalo più grave nella storia del nostro Paese, e cioè lo stesso Paese che ha visto lo stragismo di Stato, due presidenti della Repubblica costretti a dimettersi, la Prima Repubblica affondata nello scandalo di Tangentopoli, fenomeni di collusione diffusa fra mafia e politica, una loggia massonica come la P2 infiltrata in tutti i gangli più delicati dell'economia, della politica e delle istituzioni, il divampare della strategia corleonese dei delitti politico-mafiosi, gli scandali che hanno investito a più riprese i vertici finanziari di banche pubbliche e private, le stragi impunite, le ripetute deviazioni dei servizi di sicurezza e i legami con le centrali dell'eversione, e così via! C'è bisogno di continuare? È dunque mai possibile dire certe cose? Nell'Italia di oggi tutto sembra possibile. Ma è questa l'occa-

sione per provare a rimettere le cose nella loro esatta collocazione, nella loro giusta luce. A cominciare da questa prima bufala.

Va fatta, a questo punto, una precisazione che dobbiamo considerare come una premessa necessaria. Da notizie di stampa si è appreso che Gioacchino Genchi, già funzionario di polizia, poi messosi in aspettativa da quando la sua attività di consulente tecnico è divenuta prevalente, è sottoposto a indagini da parte della procura di Roma per presunti abusi che avrebbe commesso nell'espletamento dell'incarico di consulente tecnico della procura di Catanzaro, incarico affidatogli dall'allora PM Luigi De Magistris. Si sa pure che nell'ambito di tale inchiesta il materiale documentale nella disponibilità di Genchi è stato sottoposto a sequestro in esito a una perquisizione disposta dalla procura di Roma ed eseguita il 13 marzo 2009 dai carabinieri del ROS, e che tale decreto di perquisizione e sequestro è stato poi annullato dal tribunale del riesame di Roma con provvedimento dell'8 aprile 2009, ove si è ritenuta legittima la condotta di Genchi, che non avrebbe dunque né violato le prerogative dei parlamentari coinvolti nelle indagini, né messo in pericolo la sicurezza dello Stato. Nel conseguente ricorso per cassazione, la suprema corte si è pronunciata in modo – per così dire – articolato, nel senso che in parte ha confermato la pronuncia del tribunale del riesame e lo ha in parte annullato, e in ogni caso il procedimento penale è comunque tuttora in corso. Non intendiamo (né potremmo) entrare – ovviamente – nel merito delle accuse nei confronti di Genchi, tranne poter attestare la regolarità e legittimità del suo comportamento nell'ambito dei procedimenti (non pochi) di competenza della procura distret-

tuale antimafia di Palermo, ove egli ha espletato con profitto e professionalità i propri incarichi di consulente tecnico. Inopportuno che un magistrato intervenga nel merito di procedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie. Ma quale che sia l'esito di tale relativo procedimento penale, mi sembra invece opportuno, anzi doveroso, riportare il cosiddetto "caso Genchi" nell'ambito dei suoi giusti confini, con senso delle proporzioni.
C'è un solo modo per riportare il "caso" fuori dalla ribalta mediatica e ricondurlo alla realtà delle cose: contrastare il chiasso mediatico coi dati di fatto e farsi un'idea. Vediamo, dunque, cosa si è detto, e cosa risulta, invece, dai "dati di fatto".
Abbiamo già ricordato le dichiarazioni dell'onorevole Berlusconi che ci sono apparse, per usare un eufemismo, eccessive, così come eccessive ci appaiono anche quelle dell'onorevole Rutelli, presidente del COPASIR, e cioè del comitato parlamentare per la sicurezza, il quale ritiene la vicenda "di enorme rilievo per le istituzioni democratiche" (10 marzo 2009).
Abbiamo definito il primo grido d'allarme del presidente Berlusconi come una bufala per una pluralità di motivi. In primo luogo, perché definire questo come il più grande scandalo della storia repubblicana, proprio in Italia, troppo spesso Paese degli scandali, sembra davvero paradossale. Così come pare piuttosto fuorviante ed enfatica l'affermazione del presidente Rutelli.
Vediamo i fatti. In cosa consisterebbe l'enormità della vicenda? Secondo Berlusconi nel fatto che Genchi avrebbe messo sotto controllo niente meno che 350mila persone. Ora, nella lingua italiana, mettere sotto controllo una persona significa, sia nel linguaggio comune che fra gli

addetti ai lavori, mettere sotto intercettazione telefonica una persona. E questa mi pare, con tutto il rispetto dovuto nei confronti di chi l'ha affermato e dell'autorità rappresentata, la seconda, colossale, bufala, che costituisce una specie di "eco" della prima, essendo entrambe fondate sullo stesso, colossale, granchio. Per essere più precisi, un colossale errore di impostazione.

Non è vero, in primo luogo, che Genchi abbia mai potuto mettere sotto intercettazione chicchessia per il semplice fatto che egli non ha mai eseguito intercettazioni telefoniche, visto che non è questa di certo la sua specializzazione, e che è sempre la polizia giudiziaria a effettuare intercettazione e ascolto. Le speciali competenze di Genchi, che ne hanno giustificato la nomina come consulente tecnico, sono altre. Riguardano l'analisi del traffico telefonico di una certa utenza e dell'incrocio con i dati di altre utenze, ritenute utili dal PM per la prosecuzione delle indagini.

E dovrebbe essere chiaro a tutti trattarsi di competenze e attività ben distinte e separate. Contrariamente a quel che si vuol far credere, e che taluno – magari in buona fede – crede, cadendo in grave e imperdonabile errore, le intercettazioni telefoniche sono sottoposte a una rigorosa e formale disciplina prevista dal codice processuale vigente. Il pubblico ministero, solo il pubblico ministero, può richiedere a un giudice terzo, il giudice per le indagini preliminari, l'autorizzazione a effettuare intercettazioni telefoniche. E solo un giudice può disporre l'intercettazione di conversazioni, siano esse telefoniche o fra persone presenti (le cosiddette "intercettazioni ambientali"), tranne il caso in cui, per ragioni di urgenza, sia lo stesso PM a disporre direttamente le intercettazioni, ma

anche in tal caso il GIP deve convalidare il decreto d'urgenza entro quarantotto ore, pena l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate. Soltanto in virtù di un provvedimento autorizzativo di un giudice, dunque, un cittadino può essere messo sotto controllo e l'intercettazione poi può essere eseguita soltanto dalla polizia giudiziaria. Si veda, in particolare, l'articolo 267 del Codice di procedura penale che, con particolare riferimento all'esecuzione delle intercettazioni, al quarto comma prevede: "Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria", e non certo di un consulente tecnico.
Tutt'affatto diversa è l'attività svolta dai consulenti tecnici come Genchi. Possiamo leggere il contenuto di alcuni quesiti tipici formulati negli incarichi di consulenza affidatigli negli anni passati.

> 1. Proceda il consulente all'esame delle apparecchiature cellulari, delle simcard e degli ulteriori reperti telefonici in sequestro, dai quali trarre ogni elemento utile al fine di ricostruire il circuito relazionale dell'indagato, con particolare riferimento alla prova del collegamento dello stesso con altri coindagati o soggetti emersi nel corso delle indagini.
> 2. Proceda il consulente all'acquisizione, all'elaborazione e all'analisi dei dati di traffico telefonici che, su richiesta del Pubblico Ministero, saranno acquisiti presso le aziende concessionarie dei servizi di rete su autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari, secondo le vigenti disposizioni.
> 3. Approntì il consulente i software necessari all'acquisizione, al trattamento e all'analisi investigativa dei dati di traffico acquisiti, secondo le specifiche che in dettaglio saranno fornite dall'ufficio sulla scorta delle risultanze in atti.

4. Realizzi il consulente delle elaborazioni grafiche dei dati acquisiti, eseguendo altresì la digitalizzazione su supporto cd-rom per le esigenze di consultazione ed estrazione nell'ambito del procedimento.
5. Relazioni il consulente sullo svolgimento dell'incarico e su quant'altro utile ai fini delle indagini.

Il compito del consulente è dunque limitato a svolgere, con l'ausilio di sofisticate strumentazioni tecniche e di sistemi informatici *ad hoc*, un lavorio di analisi dei dati del traffico telefonico di una certa utenza. Dati ben diversi ed esterni rispetto alla conversazione telefonica, e quindi assai meno invasivi rispetto all'intercettazione telefonica, perché non dicono nulla sul contenuto della conversazione telefonica stessa. Vero è che, come dice il presidente del COPASIR, Rutelli, l'acquisizione delle informazioni sull'intero traffico telefonico di una persona è anch'essa attività penetrante, pari quasi a una forma di "pedinamento elettronico". È infatti grazie alle straordinarie potenzialità di questa attività di indagine che, con il contributo di consulenti tecnici particolarmente esperti come Genchi e l'azione di reparti specializzati della polizia giudiziaria, sono stati ottenuti risultati davvero straordinari: l'individuazione e l'arresto di pericolosi assassini e rapinatori, la cattura di latitanti, compresi quelli coinvolti nelle stragi mafiose. Ma occorre sempre mantenere tutto nelle giuste proporzioni, per evitare di diffondere notizie fuorvianti che possono disorientare l'opinione pubblica. Ed è quanto meno fuorviante sostenere l'equiparazione di intercettazioni e acquisizione di tabulati telefonici, come ha fatto il presidente Rutelli quando ha affermato che "non è affatto vero che la disponibilità dei tabulati di traffico telefonico sia meno delicata e rilevante di quella delle inter-

cettazioni telefoniche" (10 marzo 1999). Basterebbe il senso comune per contestare queste affermazioni, trattandosi di due cose ontologicamente ben differenti, ma più autorevolmente ci soccorre la Corte costituzionale che in varie sentenze ha limpidamente sottolineato la netta distinzione fra intercettazione telefonica e acquisizione dei dati di traffico. Più in particolare, la Consulta ha ribadito che una cosa è l'intercettazione che consente l'ascolto e la registrazione della conversazione fra due interlocutori avvenuta per telefono (intercettazione telefonica) o in un dato ambiente (intercettazione ambientale), altra e ben diversa cosa è l'acquisizione dei dati di traffico telefonico. Quest'ultima, infatti, non riguarda in alcun modo il contenuto della conversazione, ma soltanto: i dati identificativi delle due utenze in contatto, l'identità del chiamante e del chiamato, la durata della conversazione, la localizzazione nello spazio degli interlocutori, e così via. Difficile confondere le due attività investigative, fuorviante (come minimo!) mettere sullo stesso piano l'invasione della *privacy* nelle due fattispecie: un conto è ascoltare le conversazioni private di due soggetti, altra – meno invasiva – azione è quella di ricostruire la cronologia dei contatti telefonici di un dato soggetto senza accedere al contenuto delle sue conversazioni.

Cosa è accaduto negli anni? Che le capacità e la professionalità di Genchi, riconosciuta da diversi uffici giudiziari della penisola, ha fatto sì che egli ampliasse sempre di più il numero delle consulenze affidategli e quindi delle utenze telefoniche di cui andava acquisendo i dati di traffico via via immagazzinati nel suo sistema informatico. Un sistema che, essendo capace di gestire una gran quantità di dati, è perciò in grado di rilevare incroci e col-

legamenti fra soggetti apparentemente non collegati fra loro, e magari indagati in altri procedimenti penali o da procure diverse. A questo punto, il consulente tecnico, come era suo dovere, segnalava all'autorità giudiziaria l'esistenza di un collegamento investigativo con un diverso procedimento. Toccava poi all'autorità giudiziaria attivare il meccanismo necessario per acquisire formalmente al proprio fascicolo i dati di traffico del procedimento diverso, mediante apposita richiesta all'autorità giudiziaria competente per quest'ultimo. Cosa c'è di scandaloso in tutto questo, sempre che non vi sia stata alcuna violazione di legge da parte dei protagonisti della vicenda?
Si potrebbe tutt'al più osservare che sarebbe meglio che certi dati sensibili siano custoditi dalla polizia giudiziaria anziché da un consulente tecnico. Ma, a parte la considerazione che Genchi è un consulente tecnico *sui generis*, visto che si tratta pur sempre di un appartenente alla polizia di Stato, quindi ben diverso dal consueto consulente privato, la migliore soluzione dovrebbe essere quella di dotare la polizia giudiziaria dell'attrezzatura e della strumentazione adeguata per poter disporre in autonomia di analoghe banche dati, non certo impedire che all'inerzia dello Stato sopperisca un consulente tecnico che lavora per conto delle procure della Repubblica.
L'impressione, insomma, è che anche questa volta nel pubblico dibattito abbiano finito per prevalere slogan e luoghi comuni, che hanno diffuso disinformazione fra i cittadini e superficialità dell'approccio nei luoghi della decisione.
Innanzitutto, la bolla mediatica intorno al "caso Genchi" ha creato il terreno più propizio, il clima più favorevole per l'approvazione della "controriforma delle intercetta-

zioni". Non si può disconoscere che per colmare un vuoto normativo fosse necessaria una regolamentazione della materia del trattamento dei dati da parte dei consulenti tecnici. Però, a parte che si rimane perplessi per il fatto che tutto questo putiferio si sia scatenato attorno alle consulenze Genchi, e mai finora per alcuno dei tanti consulenti in materia balistica, digitale, commerciale, fiscale, che usualmente mantengono copia delle loro consulenze, comprese di allegati e dati personali dei vari indagati, non si può non osservare che la strada scelta sembra la solita scorciatoia semplificatrice. La sensazione è insomma che si sia persa l'occasione per un intervento meditato e di sistema, che tenesse conto di tutti gli interessi in gioco. Ha prevalso ancora la logica dell'emergenza, l'idea dell'intervento-manifesto per tamponare l'emergenza del "caso Genchi". Come se esso rappresentasse davvero un'emergenza, quando l'emergenza è invece più apparente che reale, mediaticamente enfatizzata e poco aderente ai dati di fatto. Lo dimostrano certi titoli che hanno a lungo occupato le prime pagine dei principali giornali, tutti gridati, lontani dai dati di fatto, come quello che strillava: *Genchi, 5 milioni di numeri di telefono*, per poi spiegare così: "Cinquemilioni e mezzo di nomi, più o meno quello di un italiano su dieci. Sono le «intestazioni anagrafiche» chieste ai gestori telefonici da Gioacchino Genchi, il consulente che lavorava con il PM de Magistris. In ogni intestazione ci sono i dati personali del proprietario del telefono, compresi residenza e codice fiscale"[35]. E ancora: *Incredibile Genchi. Spiati Quirina-*

35. Così il "Corriere della Sera" del 4 febbraio 2009.

le, 007 e magistrati[36]; e poi: *Quirinale, CSM, Servizi. Tutti schedati da Genchi*[37]. Così confondendo l'attività di spionaggio, con la doverosa acquisizione dei dati relativi alle utenze telefoniche che risultano dal traffico telefonico dell'utenza oggetto dell'accertamento disposto dall'autorità giudiziaria. E le definizioni provenienti dalla cittadella politico-mediatica non sono da meno: *Grande fratello inquietante*, *Pericolo per la democrazia*, *Scenario inimmaginabile e preoccupante per la sicurezza dello Stato*, *Il più grande spionaggio della storia repubblicana*, *L'intercettatore folle*, e per chiudere: *Roba da corte marziale*!

E intanto passava quasi sotto silenzio la vicenda di una centrale del SISMI (un vero servizio segreto…), quella facente capo a Pio Pompa, ove si redigevano schede e liste di magistrati, a Milano come a Palermo, e altri uomini pubblici, segnalati come nemici da "neutralizzare" e "disarticolare", "anche attraverso l'adozione di provvedimenti traumatici"! Una bella differenza dal caso Genchi, che ha raccolto dati su disposizione dell'autorità giudiziaria e che non risulta, fino a prova contraria, li abbia mai utilizzati per fini privati, né tanto meno per una centrale extra-istituzionale di spionaggio. Come mai allora si parla dello "scandalo Genchi", addirittura come il più grave della storia repubblicana, e non si parla per nulla del "caso Pompa"?

Non vogliamo spingerci a fare ipotesi, caro lettore. A noi tocca rassegnare i dati di fatto. Ed è un fatto che Pompa i magistrati li schedava, mentre Genchi ne eseguiva le di-

36. Così "Libero" del 13 febbraio 2009.
37. Così "La Stampa" del 13 febbraio 2009.

sposizioni. E che il divampare del caso Genchi sia caduto a fagiolo, finendo per essere funzionale a creare il clima più favorevole per la controriforma delle intercettazioni. Come il cacio sui maccheroni, anzi come la bufala sui maccheroni. Perché la "bufala Genchi" non è forse stata la più efficace per confermare che gli italiani sono tutti spiati e intercettati, e perciò bisogna dare una bella regolata alla magistratura e ai suoi consulenti più fedeli con una stretta (magari definitiva…) a intercettazioni e indagini sul traffico telefonico? Ed è un caso che nel testo di legge approvato alla Camera viene riproposta l'equiparazione fra intercettazione telefonica e acquisizione di tabulati, quella stessa equiparazione che più volte la Corte costituzionale ha negato? Caro lettore, possiamo anche fare un po' gli ingenui, specie se non si vogliono fare i processi alle intenzioni, ma guai ad apparire stupidi quando i furbi sono tanti…

CAPITOLO 6

PRIVACY E SEGRETO INVESTIGATIVO

Se fosse vera la versione ufficiale, e cioè che tutto il gran movimento riformista attorno alle intercettazioni nasce dalle buone intenzioni di tutelare la *privacy* dei cittadini, e non dall'inconfessato intento di mortificare la capacità investigativa dei pm, se l'obiettivo fosse quello effettivamente dichiarato, e cioè quello di apprestare una tutela più efficace alla *privacy* dei cittadini minacciata da un Grande Orecchio invisibile e incontrollabile, il legislatore avrebbe dovuto essere all'altezza delle aspettative, e quindi avrebbe dovuto legiferare in materia di *privacy* e di maggiore efficienza nella tutela del segreto, anziché direttamente sul potere di intercettare.
L'unico intervento normativo in materia di *privacy* è costituito, invece, dalle *Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte di consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero*, emanate dal Garante per la *privacy* e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 2008. Un intervento che in realtà promette più di quel che mantiene, visto che si articola in una successione di prescrizioni, che perfino gli stessi commentatori più clementi con l'intervento del Garante hanno definito come "un'occasione persa per dire una parola chiara, e soprattutto efficace, sul carattere strutturale della estensione al processo civile e penale delle esigenze di tutela della *privacy*"[38]. La materia, in effet-

38. Cfr, V. Gaeta, "La privacy, i periti, il Garante", in *Questione Giustizia*, n. 2, 2009, p. 191 s. Per una posizione estremamente critica nei confronti dell'intervento del Garante, cfr. M. Travaglio, *Garanti a modo loro*, in "L'Espresso", 4 settembre 2008, p. 18.

ti, necessiterebbe di una disciplina *ad hoc* che contemperi i diversi interessi in gioco meritevoli di tutela, trattandosi di settore in tumultuosa espansione come quello del costituirsi spontaneo di banche dati presso consulenti di pm e giudici, ai quali non può essere negato il diritto di tenere copia dei propri elaborati. Ma l'intervento regolamentare del Garante sembra essersi risolto in una serie di prescrizioni, per lo più ridondanti, inadeguate e talvolta di dubbia interpretazione, che appaiono unicamente ispirate, anziché dall'esigenza di dare una disciplina organica alla materia, dall'intento di fornire indirizzi di principio che potessero suonare come pubblica sconfessione dell'operato di un consulente, e cioè di Gioacchino Genchi.

Potremmo dire che la montagna ha partorito un topolino, ma forse è più appropriato dire che è stata smascherata un'altra bufala, la bufala cioè che tutto questo infuocato dibattito politico e le iniziative normative conseguenti fossero effettivamente ispirate dall'intenzione di tutelare più efficacemente la *privacy* dei cittadini.

Abbiamo già detto, e credo dimostrato, che la legislazione italiana vigente in questo settore è garante del diritto alla *privacy* di ogni cittadino più di quanto non lo siano le legislazioni dei Paesi che vengono in genere presentati come più moderni, liberali e garantisti, dalla Gran Bretagna, agli Stati Uniti, alla Francia. La nostra normativa, infatti, vieta già e punisce severamente la pubblicazione delle intercettazioni penalmente non rilevanti, di cui, in quanto tali, la legge giustamente prevede la distruzione. Cosa ben diversa è l'interesse pubblico, che può essere contemperato col diritto alla *privacy* ma non ignorato, che ogni cittadino ha di essere informato sul contenuto di atti di indagine penalmente rilevanti, dopo – s'intende – che essi

siano divenuti legittimamente noti agli indagati. Sono, ovviamente, in gioco interessi diversi e confliggenti, ed è compito di un buon legislatore saper realizzare il giusto equilibrio, ben dosando pesi e contrappesi. Ad ogni modo, quale che sia la soluzione più appropriata e proporzionata agli interessi in gioco, essa non può essere quella di ridurre così drasticamente le intercettazioni e di intimidire l'informazione con l'inasprimento delle sanzioni, perfino per la pubblicazione – anche in forma di riassunto – delle intercettazioni, anche non più segrete, anche dopo la contestazione agli indagati, anche dopo l'udienza di trascrizione, fino alle soglie dell'udienza preliminare! Come dire che verrà intaccato in modo decisivo il diritto all'informazione dei cittadini sulle modalità di esercizio della giurisdizione, e, di conseguenza, il controllo dell'opinione pubblica sull'amministrazione della giustizia.

Ma di questo parleremo nella prossima parte, interamente dedicata all'esame della nuova legge. Resta il sospetto, forse più che fondato, che l'uso del tema della tutela della *privacy* in questo dibattito sia stato per lo più strumentale. Come si è giustamente osservato, "se la *privacy* fosse stata davvero l'obiettivo primario dei vari governi che si sono succeduti, forse oggi avremmo quanto meno le norme sul cosiddetto archivio riservato, le uniche capaci, forse, di mettere un freno alla diffusione indiscriminata delle intercettazioni e di risalire ai responsabili delle fughe di notizie"[39]. E allora, evidentemente gli interessi perseguiti negli ultimi anni su questo terreno sono stati e sono altri, ben diversi da quelli sbandierati…

39. D. Stasio, "Come si prepara un regime (note sulle proposte di modifica della disciplina delle intercettazioni nelle ultime legislature)", in *Questione Giustizia*, n. 4, 2008, p. 126.

PARTE TERZA

LA NUOVA LEGGE

CAPITOLO 1

INTERCETTARE PER TROVARE LE PROVE O TROVARE LE PROVE PER INTERCETTARE?

Veniamo finalmente alla disamina della legge in corso di approvazione in Parlamento, mentre questo libro sta per essere pubblicato. Approvazione, per la verità, piuttosto tormentata, caratterizzata dalla successione continua di "stop and go", brusche accelerazioni e improvvisi arresti, fughe in avanti e marce indietro, preannunzi di drastiche restrizioni e aperture al dialogo. Movimenti che disorientano gli italiani e che rendono difficile prevedere cosa accadrà esattamente, se la legge verrà approvata nel testo votato alla Camera, ovvero su un testo modificato, che dovrà allora tornare alla Camera dopo l'approvazione al Senato. E, nel caso di modifiche, se si tratterà di mutamenti sostanziali o solo apparenti. Se il testo verrà corretto tenendo conto dei dubbi di ordine costituzionale sollevati da più parti, anche molto autorevoli, ovvero seguendo talune indicazioni di segno opposto, che richiedono ancor più drastiche restrizioni all'uso delle intercettazioni.

Il dato che in ogni caso appare certo, costituendo l'esplicito obiettivo della legge, è che l'intento perseguito è quello di limitare drasticamente numero e durata delle intercettazioni. Per tale motivo, l'attenzione si è concentrata sui presupposti chiesti dalla disciplina per avviare un'intercettazione. Nell'originario disegno di legge governativo si era pensato di realizzare tale obiettivo mediante una radicale restrizione della tipologia dei reati

per i quali potevano essere autorizzate le intercettazioni. In particolare, venivano esclusi dal novero dei delitti per i quali era consentita l'intercettazione tutti quelli sanzionati con pena non superiore nel massimo ai dieci anni, fatta eccezione per i delitti di mafia e terrorismo (per i quali non era previsto limite di pena) e per quelli contro la pubblica amministrazione (intercettazione consentita per i reati con pena non inferiore nel massimo a cinque anni).

Come è noto, su quel testo si scatenò un acceso dibattito, nel corso del quale si evidenziò che all'indomani dell'approvazione di una legge siffatta sarebbero divenute impossibili le indagini su tantissimi reati di speciale gravità, alcuni dei quali tipici della criminalità organizzata, seppur sanzionati con una pena non superiore nel massimo a dieci anni. L'elenco dei delitti, per i quali non sarebbero state più possibili le intercettazioni, diventava sterminato e impressionante. Si andava dall'associazione per delinquere allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, dal contrabbando al sequestro di persona non a scopo di estorsione (come nel caso del sequestro dell'imam egiziano Abu Omar o della piccola Denise Pipitone di Mazara, o dei sequestri dei trafficanti di bambini e di organi), dalla truffa (anche se ai danni dello Stato, delle Regioni e dell'Unione europea) alla violenza sessuale (anche in famiglia), dalla corruzione di minorenne alla ricettazione fino alla rapina e all'estorsione, dallo spaccio e traffico di droga, all'incendio, fino ai reati ambientali, dal rialzo fraudolento dei prezzi e boicottaggio, accesso abusivo a sistema informatico, fino alla malversazione ai danni dello Stato, fino ai reati economici, finanziari, societari e tributari (come l'abuso di informazioni privile-

giate, la bancarotta anche fraudolenta, l'ostacolo alle autorità di vigilanza, le frodi fiscali, le false relazioni delle società di revisione, l'abusivismo in intermediazioni finanziarie, il falso in prospetto per le quotazioni in Borsa, e ovviamente il falso in bilancio…).
Una norma che avrebbe avuto effetti devastanti sul senso di sicurezza dei cittadini che pure la maggioranza governativa ha sempre dichiarato di avere a cuore! Anche per questo, probabilmente, il dibattito che ne è seguito è stata quasi una rivolta, a dimostrazione della presenza attiva di un'Italia non disposta a rinunciare in silenzio alla tenuta di un minimo presidio di legalità. Vi sono state prese di posizione autorevoli, istituzionali e non, del mondo dell'informazione e della magistratura, documenti di giuristi, articoli, saggi, numeri speciali di riviste, spettacoli, pubblici dibattiti e conferenze, libri. Mobilitazione, segno di vitalità politica e sociale, cittadini attivi, italiani riflessivi, non soltanto "tele sudditi".
Il tutto sembra stavolta non aver lasciato indifferente la politica. Il che significa che il futuro non è mai già scritto, il destino non necessariamente segnato. L'Italia della legalità si è fatta sentire. E la sua voce è salita alta e forte. È entrata nei palazzi, dentro le istituzioni. Era già successo, è già successo in Sicilia. Purtroppo, soltanto davanti alla morte, alla morte di alcuni servitori dello Stato. Lasciati soli da quello Stato, e perciò traditi, traditi da quello stesso Stato. Perciò, il senso di colpa aveva messo in mora le stesse istituzioni. Ne aveva determinato l'improvviso attivismo, dopo anni di stasi e inerzie.
In piccolo, è quel che è accaduto – almeno in apparenza – anche con le intercettazioni. Di fronte alla morte, non di un magistrato o di un altro servitore dello Stato, ma di

fronte alla morte stessa della Giustizia, così come ha scritto nel suo documento la giunta esecutiva centrale dell'ANM[40], qualcosa è parso stesse cambiando. Ecco, perciò, le prime crepe e perplessità determinatesi anche all'interno della maggioranza di governo, ove alcune posizioni sembrano defilarsi e distinguersi. Le restrizioni contenute nel disegno di legge appaiono eccessive a molti, e così finisce per prevalere la linea del cambiamento. Ma la montagna, tanto per cambiare, partorisce un topolino, o meglio, per usare un'altra frase fatta come è tanto di moda oggi, si passa dalla padella alla brace…

Non saprei definire altrimenti la nuova scelta del legislatore. Da una parte, si è abbandonata l'idea irrazionale e impopolare di rinunciare in assoluto alle intercettazioni nelle indagini per reati certamente gravissimi, come il sequestro di persona e l'estorsione; dall'altra parte, si è introdotto uno sbarramento perfino peggiore, non consentendo alcuna intercettazione se non in presenza di gravi indizi di colpevolezza.

Per comprendere l'enormità della modifica e degli effetti catastrofici che deriverebbero dall'applicazione di tale (contro)riforma, è bene che il lettore conosca la normativa vigente. L'art. 266 del Codice di procedura penale nella formulazione attuale prevede tre fondamentali requisiti perché un'intercettazione possa essere autorizzata:

> 1) la gravità del reato per cui si procede, che viene individuata attraverso la misura della pena prevista dalla legge per il reato per cui si procede, pena che deve essere superiore nel massimo a cinque anni di reclusione;

40. Cfr. il documento della giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati del 10 giugno 2009.

2) la gravità degli indizi di reato acquisiti, nel senso che devono essere stati acquisiti gravi indizi che taluno ha commesso un delitto di cui deve essere scoperto l'autore;
3) la necessità dell'intercettazione, nel senso che essa deve apparire indispensabile per la prosecuzione delle indagini (previsione finalizzata a selezionare soltanto le intercettazioni davvero utili per la prosecuzione delle indagini, cioè al fine di individuare i responsabili del reato).

Una disciplina coerente che, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco e cercando di realizzare un non facile equilibrio fra i vari beni giuridici meritevoli di tutela che vengono in considerazione, ha consentito anni e anni di indagini e di processi con risultati certamente apprezzabili, così come si è ampiamente esemplificato nella prima parte del libro.
Il nuovo art. 266 originariamente proposto per l'approvazione alla Camera, invece, sostituendo il requisito dei gravi indizi di reato con i gravi indizi di colpevolezza, contiene una modifica radicale, che snatura l'essenza stessa dell'intercettazione e altera il delicato equilibrio degli interessi in gioco.
L'intercettazione telefonica, infatti, costituisce uno straordinario strumento per acquisire nelle indagini le prove necessarie per individuare i colpevoli dei reati e avviare un processo nei loro confronti. È questa la ragione per la quale il legislatore aveva inserito nel Codice di procedura penale, fin dal 1930, le intercettazioni telefoniche fra i mezzi di ricerca della prova, alla stregua delle perquisizioni, dei sequestri probatori, e così via.
Ora, il punto è che la legge prevede che i gravi indizi di colpevolezza costituiscono già il presupposto principale

per l'attribuzione della responsabilità dei reati e sufficiente per l'emissione di provvedimenti cautelari nei confronti dell'indagato. Come dire che in base alla nuova legge gli elementi richiesti per avviare un'indagine con un'intercettazione nei confronti di un indagato sarebbero quelli sufficienti per arrestarlo. Ma allora, a che serve intercettarlo se già lo puoi arrestare! Una conseguenza evidentemente irrazionale, specie se considerate che gli organi preposti alla sicurezza dei cittadini hanno l'obbligo, non solo di individuare e punire i responsabili dei reati, ma anche di prevenire la commissione di altri reati, impedendoli. E allora, è ovvio che se un magistrato ha già acquisito gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, essendovi il rischio che egli, se in libertà, possa commetterne altri, ha il preciso dovere, ricorrendone i presupposti, e cioè le cosiddette "esigenze cautelari", di chiederne al GIP l'arresto e non certo l'intercettazione dei telefoni!

Insomma, il legislatore è incorso in quella che i logici chiamano un'aporia insanabile, che in altre parole può definirsi semplicemente un controsenso: le intercettazioni sono un mezzo di ricerca della prova, ma con la nuova legge devi avere già le prove per poter intercettare, quindi devi avere le prove per cercarle! Ma se le prove (e cioè i gravi indizi) le hai già, l'intercettazione non serve a nulla. Risultato: con la nuova legge le intercettazioni divengono praticamente inutili, e quindi non se ne farebbero quasi più. Ed è ovvio il perché: se le intercettazioni servono per trovare le prove, non servono più se – al rovescio – bisogna trovare le prove per poter intercettare! Una riforma che rischia di apparire, oltre che sbagliata, anche stupida! L'intercettazione verrebbe meno alla sua

unica funzione, e finirebbe per essere totalmente inutile. Sarebbe come vietare le perquisizioni se prima non vengono acquisite le prove del reato. Se le prove sono state acquisite prima ancora di fare la perquisizione, a che servirebbe la perquisizione? A nulla, ovviamente. Lo stesso discorso vale per le intercettazioni.

Ben diversa la scelta che aveva fatto il legislatore del Codice del 1988, distinguendo fra stadio iniziale e avanzato delle indagini. Nella prima fase, quando le prove devono ancora essere acquisite mediante i vari mezzi di prova, per attivare un'intercettazione nei confronti di un sospettato sono sufficienti "gravi indizi di reato", e cioè gravi indizi che un reato è stato commesso, e l'indispensabilità di quella intercettazione per la prosecuzione delle indagini. Nella seconda fase, acquisite le prove anche mediante le intercettazioni, se sono stati acquisiti "gravi indizi di colpevolezza" a carico dell'indagato, essi saranno sufficienti per l'emissione di provvedimenti cautelari nei suoi confronti.

Un vero pasticcio, invece, nella nuova previsione che, pur di limitare l'uso delle intercettazioni, introduce l'irrazionale paradosso di sovrapporre i requisiti per l'attivazione di mezzi di ricerca della prova con i presupposti per l'emissione di provvedimenti cautelari. Ed è perciò che si è parlato di nuovo di "legge *ad crimen*", di "pietra tombale sulle indagini" (onorevole Donatella Ferranti – 24 febbraio 2009), di provvedimento che "compromette le indagini anche per reati gravissimi" e "stravolge lo strumento di ricerca della prova delle intercettazioni" (CSM)[41].

41. Cfr. il parere espresso dal CSM nel febbraio 2009 sul disegno di legge governativo.

Ed ecco allora che, dopo una difesa d'ufficio (onorevole Nicolò Ghedini: "Il requisito dei gravi indizi è qualificante perché tutela i cittadini"), davanti al profilarsi delle nuove forti obiezioni e vibrate proteste si sono aperte brecce e posizioni (almeno apparentemente) "dialoganti". L'onorevole Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia, il 23 febbraio 2009 ha ribadito che "le intercettazioni restano uno strumento d'indagine insostituibile", tanto da avanzare l'ipotesi che per tutelare lo strumento potesse andare bene che gli indizi di colpevolezza fossero "sufficienti" anziché "gravi". E si è quindi cercato di porvi rimedio, pur senza rinunciare all'obiettivo della drastica limitazione delle intercettazioni, in base a una nuova disciplina che fosse sufficientemente *tranchant*.

Il risultato è stato che il rimedio rischia, ancora una volta, di essere peggiore del male. Si è pensato, cioè, di limitarsi a sostituire semplicemente la parola "gravi" con la parola "evidenti". Sicché, per l'avvio di un'intercettazione, non sarebbe sufficiente che siano stati acquisiti "gravi indizi di reato" (come previsto dall'attuale normativa), né sarebbero necessari "gravi indizi di colpevolezza" (come previsto dal disegno di legge), bensì "evidenti indizi di colpevolezza". Fra "gravi" ed "evidenti", però, la differenza è solo lessicale, perché dal punto di vista giuridico i due concetti appaiono sostanzialmente coincidenti. Col risultato che il paradosso irrazionale permane: occorrono gravi indizi per arrestare e praticamente la stessa gravità del quadro indiziario per attivare un'intercettazione telefonica. Il mondo alla rovescia…

Gli effetti rischiano di essere catastrofici. Pochi sanno come nella prassi funzionino le indagini. Ed è quindi il

caso di fare qualche esempio. Sono tantissimi i casi in cui, in procedimenti per crimini comuni, l'indagine prende avvio da elementi di sospetto che fanno ritenere indispensabile la prosecuzione delle indagini mediante intercettazioni telefoniche, quando non sono ancora emersi né gravi, né evidenti, e neppure concreti indizi di colpevolezza a carico di alcuno. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la vittima di un reato, per complicità o per paura, nasconda qualcosa di utile per l'individuazione dei responsabili del delitto. La nuova legge impedirebbe qualsiasi indagine in un caso del genere, sia per l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di chicchessia, sia perché la persona offesa può essere sottoposta a intercettazione solo su propria richiesta. Quanti delitti impuniti! Quanti estorsori a spasso!

E ancora, la necessaria sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'intercettando renderà impossibile l'intercettazione nei confronti di un sospettato quando il quadro indiziario sia contraddittorio. Ma sono tanti i casi in cui l'intercettazione diventa l'ultima *chance* nei confronti di soggetti sui quali gravano indizi contraddetti da altri elementi apparentemente a discolpa (come ad esempio quando l'analisi dei tabulati telefonici non conferma gli indizi a carico). Con la nuova normativa sarà insufficiente un quadro semplicemente indiziario, ma addirittura occorrerà un quadro probatorio qualificato, perché costituito da gravi indizi (o evidenti, che è sostanzialmente lo stesso), sicché diventerà impossibile mediante l'intercettazione irrobustire un quadro già esistente. Per fare un'esemplificazione, mentre oggi per intercettare bastano significativi elementi di sospetto nei confronti di un soggetto in presenza di gravi indizi che un reato è sta-

to comunque commesso, in futuro nel medesimo caso sarà impossibile procedere all'intercettazione fin tanto che non saranno acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto che si vorrebbe intercettare. L'arretramento sul piano dell'efficienza dell'apparato investigativo è intuitivo.

Incomprensibile è, poi, l'equiparazione operata dal legislatore fra intercettazione e acquisizione della documentazione del traffico telefonico, visto che anche per poter acquisire i tabulati, nel testo approvato dalla Camera, si richiede la sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza. Il che contrasta con le numerose pronunce della Corte costituzionale che hanno evidenziato la differenza fra intercettazione e acquisizione del tabulato, data la minore invasività di quest'ultima attività che fa conoscere il dato esterno della comunicazione, ma non il contenuto della conversazione telefonica.

Ma non basta, perché ci sono altre innovazioni che incideranno negativamente sull'attivabilità delle intercettazioni telefoniche anche nell'ambito di indagini per reati di particolare gravità.

Non si comprende, ad esempio, la *ratio* del principio di incomunicabilità assoluta delle intercettazioni fra procedimenti penali diversi, che viene introdotto. Perché, insomma, il contenuto delle intercettazioni disposte in un'indagine non possa essere utilizzato in un altro procedimento penale se di utilità, così come attualmente prevede, se pur limitatamente ai reati più gravi, l'art. 270 del Codice di procedura penale[42].

42. L'attuale formulazione dell'art. 270 così recita: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza".

Né, ancora, si comprende la ragione per la quale non si possa richiedere una intercettazione portando come prova della sua necessità il contenuto di un'altra intercettazione disposta nel medesimo procedimento. La diffidenza nei confronti dello strumento dell'intercettazione è tale che lo Stato con queste disposizioni di legge rinuncia a indagare anche su reati gravissimi, la cui commissione potrebbe essere impedita se si disponesse della possibilità di disporre nuove intercettazioni. Per fare un'esemplificazione sulla falsariga di episodi effettivamente accaduti, sono tanti i casi in cui una prima intercettazione telefonica in una data indagine fornisce ottimi elementi, che consentono di individuare altri soggetti correi dell'intercettato. La differenza è che, mentre oggi tali intercettazioni possono farsi, essendo certamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini, dopo l'entrata in vigore della nuova legge ciò sarà impossibile, per il difetto di gravi o evidenti indizi di colpevolezza che siano estranei all'intercettazione del primo indagato. Un quadro paradossale, nel quale la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza desunti da un'intercettazione consentirà l'emissione di un provvedimento cautelare, ma non di un nuovo decreto di intercettazione!

Questo è il quadro sconfortante che si presenta al nostro orizzonte prossimo venturo. Mentre scrivo queste pagine non si sa ancora cosa accadrà al Senato. Se il testo verrà approvato così come alla Camera, e quindi con il requisito degli "evidenti indizi", o se tutto ritornerà in discussione. Difficile a dirsi. Da un parte, il ministro Alfano e l'onorevole Ghedini hanno dichiarato: "Al testo non si fanno modifiche, l'impianto resta inalterato, visto che alla Camera ha ottenuto più voti della nostra coalizione", anche

perché un ritorno alla Camera "farebbe perdere un altro anno" (dichiarazioni del ministro Alfano e dell'onorevole Ghedini del 18 giugno 2009). Nel contempo, il *premier* Berlusconi in alcune sue dichiarazioni ha lasciato intendere di voler tornare alla formulazione originaria (in base al principio "intercettazioni solo per mafia e terrorismo"); e dall'altro lato, c'è stata l'azione di *moral suasion* del presidente Napolitano, che ha rallentato l'accelerazione dell'iter parlamentare di approvazione, sollecitando ripensamenti e modifiche normative.

Resta il fatto che il principale *vulnus* all'efficienza dello strumento investigativo deriva soprattutto dal requisito dei gravi o evidenti indizi di colpevolezza. Se resta tale sbarramento, le intercettazioni rischiano di scomparire di fatto dal panorama dei mezzi di ricerca della prova a disposizione di magistratura e forze di polizia.

Se si volesse davvero soltanto introdurre requisiti più rigorosi, senza inficiare le potenzialità dello strumento investigativo, si dovrebbe pensare, semmai, a mantenere la formulazione normativa vigente, eventualmente inserendo qualche più pregnante verifica in ordine al requisito dell'indispensabilità. Ma sul tema dei possibili miglioramenti della normativa vigente, del tutto alternativi rispetto al disegno di legge governativo, ritorneremo più avanti[43].

L'attuale impressione, comunque, è che difficilmente si farà marcia indietro. Perché? E come mai nel testo approvato alla Camera vi sono svarioni tecnico-giuridici come quello di richiedere per le intercettazioni gli stessi requisiti previsti per i provvedimenti cautelari? Non voglia-

43. Cfr. *infra* le Conclusioni.

mo fare il processo alle intenzioni, ma la sensazione è che, ancora una volta, le ragioni contingenti, ispirate da finalità non dichiarate, prevalgano sulle proclamate esigenze di politica del diritto. Le conseguenze sarebbero innegabili ed evitabili. L'inutilità delle intercettazioni, con effetti certamente catastrofici per tantissime indagini per reati comuni, perfino definitivi per un certo tipo di inchieste che probabilmente non si potranno più portare avanti, visto che negli ultimi anni si sono fondate esclusivamente su intercettazioni. Mi riferisco ai reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, peculati, eccetera), finanziari e societari, reati tipicamente commessi da esponenti della classe dirigente, che sono stati scoperti, individuati e provati soltanto in virtù di intercettazioni.
Ancora una volta, insomma, sembrano prevalere istinti auto-conservativi di pezzi della classe dirigente che mettono in atto forme di autotutela nei confronti di una magistratura ormai percepita come "istituzione ostile".

CAPITOLO 2

L'ANTIMAFIA NON SI TOCCA?

Ma – qualcuno replica – perché tutto questo allarmismo? In fondo, dicono, i delitti più gravi, i reati di mafia e terrorismo, come quelli dì corruzione e concussione, sono comunque fatti salvi dalla mannaia della nuova legge!
Invece, ancora una volta, a ben vedere, le cose non stanno proprio così. Ammesso, infatti, che la legge venga approvata nel testo approvato in giugno dalla Camera dei Deputati, e quindi senza i peggioramenti che talune anticipazioni del dibattito estivo fanno supporre, laddove si è preannunziata l'intenzione di non consentire più le intercettazioni nemmeno per corruzione e concussione, così sottraendo uno degli strumenti investigativi pressoché insostituibili per le indagini su questi reati, le cose sono tutt'altro che tranquillizzanti anche per i reati di criminalità organizzata.
È vero che per i procedimenti di mafia, come per quelli di terrorismo, apparentemente non è prevista alcuna modifica peggiorativa dei requisiti di legge per l'autorizzazione dell'intercettazione telefonica. E infatti, nel testo approvato alla Camera non sono richiesti per questi reati, al contrario di tutti gli altri, gli "evidenti indizi di colpevolezza" dell'intercettando, ma solo i "sufficienti indizi di reato" (e quindi gli indizi che un reato è stato commesso, non si sa ancora da chi). Ma chi ha una certa esperienza di questo tipo di indagini, sa bene che non tutte nascono fin dall'inizio con l'etichetta di mafiosità. Non sempre, insomma, le persone sottoposte a indagine sono

fin dall'inizio indiziate di appartenenza alla mafia. Spesso, invece, emergono a loro carico notizie concernenti la commissione di altri reati, tipici della mafia, ma non necessariamente di mafia. Per fare un esempio, un estorsore non è detto che sia un mafioso, sicché capita spesso che l'indagine muova i suoi primi passi per ipotesi minori (esempio: estorsione senza l'aggravante di mafia), e che la trama associativa, che consente di ampliare l'inchiesta verso un vero e proprio processo di mafia, emerga successivamente, magari sulla base delle intercettazioni nel frattempo attivate. Ebbene, questo presto non sarà più possibile. Sarà facile attivare indagini sui "soliti noti", sui mafiosi accertati, magari tornati in libertà, sui quali si potrà più facilmente avviare una nuova indagine per 416 bis anche con intercettazioni, telefoniche e ambientali. Assai più difficile sarà indagare sugli "insospettabili", su coloro i quali dovessero risultare, in una prima fase, indiziati soltanto della commissione di altri illeciti, reati-satellite dell'organizzazione mafiosa come l'estorsione. In passato, in situazioni analoghe, è spesso accaduto che siano emersi nuovi elementi di prova di mafiosità proprio dalle intercettazioni, che hanno così consentito l'acquisizione di indizi di appartenenza dell'intercettato all'organizzazione mafiosa. Indagini del genere non potranno più ripetersi, perché mancheranno sia i gravi indizi di reato per procedere per 416 bis, che gli evidenti indizi di colpevolezza per procedere per il reato-satellite. Gli investigatori saranno costretti a rinunciare a indagare a fondo sugli aspetti più inesplorati delle attività mafiose, sui terminali dell'organizzazione criminale ancora non individuati.

Uno dei casi più emblematici e recenti è quello che vi ho

già accennato in precedenza[44]. Quell'indagine, avviata da una procura del nord per un'ipotesi di reato non di mafia, che ha colto in un'intercettazione sul telefono del principale indagato (un banchiere svizzero) un contatto per un appuntamento con un noto personaggio palermitano, già indagato e condannato per vicende di riciclaggio collegate all'ex-sindaco di Palermo, Vito Ciancimino. E da qui è nata un'indagine della procura di Palermo per riciclaggio mafioso, che ha consentito di individuare un vorticoso giro di capitali ed è infine approdata all'arresto degli indagati, palermitani e svizzeri, ed al sequestro di più di dieci milioni di euro investiti su un fondo depositato alle Bahamas. È innegabile che, se non vi fosse stata quell'intercettazione telefonica casuale, disposta in un procedimento per reato comune, e cioè non di mafia, l'indagine palermitana per fatti di mafia non sarebbe mai neanche iniziata. E con la nuova legge non sarebbe mai iniziata perché quell'intercettazione non sarebbe mai potuta essere avviata per difetto degli "evidenti indizi di colpevolezza". Altro che arresti e sequestri!

Non solo. Perché sono tanti i delitti esclusi dalla categoria di mafiosità che talvolta costituiscono il primo passo verso il processo di mafia. Ad esempio, sarà impossibile intercettare gli indagati di associazione per delinquere, delitto che non rientra nella categoria dei reati di mafia, se non in presenza di "evidenti indizi di colpevolezza". E l'associazione per delinquere, il reato previsto dall'art. 416 del Codice penale, non è forse anch'esso un delitto concernente le organizzazioni criminali, e quindi un reato di criminalità organizzata? Non è forse vero che pro-

44. Cfr. Parte Prima capitolo 1.

prio perciò, per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis (1982), si indagava e si condannava per associazione mafiosa utilizzando l'art. 416? Non è stato proprio per questo motivo che per il reato commesso dal senatore Andreotti (associazione mafiosa fino al 1980) è stato riconosciuto applicabile l' art. 416 e non il 416 bis, e perciò ritenuto prescritto per l'avvenuta decorrenza dei termini durante il processo e prima della sentenza divenuta poi definitiva? Non è per lo stesso motivo che il mafioso Vittorio Mangano è stato condannato per associazione mafiosa in forza dell' art. 416 e non del 416 bis? Come si fa, dunque, a sostenere che i reati di criminalità organizzata sono esclusi dall'ambito di applicabilità della riforma, se invece sarà di fatto impossibile d'ora in poi intercettare per il reato di cui all'art. 416?
Non solo. Prendiamo i procedimenti penali contro ignoti, cruciali nella strategia di contrasto al racket del pizzo che controlla ampie zone del territorio metropolitano di città come Palermo e strozza l'economia del libero mercato. A volte, più che in passato, ma in percentuali ancora inadeguate rispetto all'enormità del fenomeno, è l'imprenditore a denunciare la minaccia subita. Dal racconto della vittima si comprende trattarsi di una minaccia mafiosa, sicché il procedimento seguirà le regole dell'indagine di mafia: bastano i "sufficienti indizi di reato". Ma, altre volte, manca la collaborazione dell'imprenditore sotto minaccia che ha paura di denunciare, preferendo perfino affrontare un'eventuale incriminazione per reticenza e favoreggiamento. È accaduto, purtroppo, in tanti casi. Ebbene, in tal caso, se la procura è in possesso di elementi per qualificare una minaccia come mafiosa, nessun problema, il procedimento sarà inserito nel binario

delle indagini di mafia: bastano i "sufficienti indizi di reato". Ma molte volte non è così. Spesso l'indagine nasce dal sospetto che vi sia una richiesta di estorsione, ma nessun concreto indizio vi è in tal senso. Magari l'unico elemento a disposizione è un incendio sospetto nel cantiere dell'impresa che si ipotizza sotto minaccia. Siccome la vittima è reticente, non ci sono altri strumenti per avviare un'indagine che attivare le intercettazioni sulle utenze telefoniche della vittima. Ed ecco il problema che porrà la nuova legge: nessun reato di mafia è ancora ipotizzabile. Non la minaccia mafiosa, perché non vi è alcun concreto indizio in tal senso, né tanto meno vi sono elementi per ipotizzare un'estorsione, anche se il sospetto c'è, ma non si può iscrivere un procedimento solo sulla base di un sospetto. Si potrà avviare un'indagine solo per incendio. Mancano però gli indizi concreti, essendovi solo sospetti, che l'incendio sia stato commissionato dalla mafia, sicché sarà iscritto un procedimento contro ignoti per incendio semplice, senza l'aggravante di mafia. Risultato: poiché non si tratta di un procedimento di mafia, l'intercettazione seguirà il binario ordinario. E cosa prevede il testo approvato alla Camera per i procedimenti ordinari contro ignoti? Ecco: "Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato". Solo la persona offesa può chiedere che siano messe sotto intercettazione le sue utenze. Quindi, se l'imprenditore è reticente, se l'imprenditore ha paura, non chiederà mai di mettere sotto controllo i suoi telefoni, preferirà mettersi d'accordo coi mafiosi.

Lo Stato, con questa previsione, fa un forte passo indietro nella lotta alla mafia, proprio in una fase estremamente delicata di maturazione nel mondo imprenditoriale di prese di posizioni avanzate e coraggiose, come quella della Confindustria siciliana e nazionale, che si è assunta l'onere di espellere dalla propria organizzazione gli iscritti che risultassero aver pagato il pizzo. Lo Stato sembra voler rimettere alla composizione privata la soluzione dei conflitti fra operatori economici e mafia, nell'ambito – dunque – di uno squilibrato rapporto di forze, dove è facile intuire chi fra i due contendenti farebbe la parte del leone…

Ma come è possibile? Si dovrebbero studiare sistemi per agevolare la collaborazione con lo Stato, magari ampliando le ipotesi di protezione dietro l'anonimato di chi collabora con gli organi inquirenti per individuare i registi del racket, invece in questa legge si vuole costringere le vittime a uscire totalmente allo scoperto, li si sovraespone al punto che possono essere additati dai mafiosi come coloro i quali hanno chiesto le intercettazioni che poi hano incastrato i mafiosi stessi! Ma come è possibile? Come non ci si rende conto che Libero Grassi venne ucciso proprio per l'insopportabile sovraesposizione che conseguì alla sua insufficiente copertura da parte dello Stato e delle associazioni di categoria! E proprio ora che queste ultime scendono in campo, lo Stato si ritira, lasciando soli imprenditori e i vertici più esposti delle associazioni di categoria stesse!

Mi pare, francamente, assurdo, irrazionale. Soprattutto difficilmente comprensibile e del tutto disorientante per i cittadini. E allora, viene da chiedersi se tali scelte di politica criminale siano coerenti con la propagandata inten-

zione di fare le riforme che avrebbe voluto Giovanni Falcone. Oltre tutto, chi ha lavorato con Falcone e Borsellino, o ne è stato allievo, sa bene quale fosse il loro metodo. Falcone in particolare, specie negli ultimi anni, non faceva che ripetere che bisognava saper cambiare metodo di indagine. Non ricercare fin dall'inizio grandi ricostruzioni associative, ma operare in modo più certosino, investigando sui singoli reati dell'organizzazione mafiosa, sulle sue attività criminali. E da lì, dal particolare, risalire all'universale, fino all'individuazione della trama associativa. Ebbene, per seguire il metodo Falcone, le indagini di mafia non dovrebbero partire dall'ipotesi finale, l'associazione mafiosa, ma da più concrete ipotesi iniziali, dai reati-satellite. Ma procedere così con la nuova legge sulle intercettazioni diventerà presto impossibile. E se dovesse diventare impossibile applicare il metodo Falcone, potrebbe profilarsi un altro rischio da non sottovalutare, e cioè che nella prassi investigativa e giudiziaria si introducano forme, anche inconsapevoli, di forzatura della valenza probatoria dei dati disponibili all'inizio dell'inchiesta, un'iper-valorizzazione degli indizi per sostenere la sussistenza del reato più grave, l'unico intercettabile, e cioè il 416 bis o altro reato di mafia. Per soddisfare le istanze di difesa sociale dalla criminalità, nonostante le limitazioni introdotte dalla nuova legge, si potrebbe, cioè, materializzare nella magistratura la tentazione di ricercare elusioni di fatto della previsione normativa, interpretando in modo poco rigoroso e fin troppo estensivo il requisito mafioso dei delitti. Verrebbero così avviate intercettazioni che rischierebbero però, in caso di mancato riconoscimento nel processo della mafiosità del reato, di essere dichiarate inutilizzabili. Con successiva e

inevitabile sequenza di fragorose assoluzioni, che verrebbero imputate come scelte fallimentari della magistratura, e non – come sarebbe giusto – del legislatore. Non vogliamo essere sospettosi, non vogliamo pensare che anche questo sia uno degli obiettivi politici perseguiti…
L'alternativa, anzi la strada maestra, è invece la rigorosa applicazione del testo di legge, così come è e non come dovrebbe essere, con la nefasta conseguenza dell'ulteriore innalzarsi del tasso di illegalità e di impunità nel nostro Paese.
Difficile dire quale sia il rischio peggiore. Proprio certi che, stretti fra il pericolo di indebite forzature del testo legislativo o di ampliamento dell'area di impunità della criminalità mafiosa per "insufficienza investigativa", ci si possa sentire più "sicuri"?

CAPITOLO 3

IL LEGISLATORE HA FRETTA

Il tempo e la disciplina del tempo è una questione cruciale e perfino drammatica per la giustizia. Perché la mette in crisi. Perché la mette in discussione. L'unico momento in cui giustizia e verità rischiano davvero di andare in conflitto è quando entrano in contatto con l'idea di tempo. Visto che non si possono concedere tempi eterni alla giustizia perché accerti la verità, ma la giustizia ha i suoi tempi necessari, non preventivabili, per scoprire la verità. Perché la verità ha bisogno di tempo, per emergere, per prendere coscienza di sé, e poi per farsi scoprire, per mostrarsi, per esibirsi. E la giustizia invece pretende rapidità. Una giustizia lenta è ingiusta. Ma la giustizia non può fare a meno della verità, una giustizia divorziata dalla verità è ancora più ingiusta della giustizia lenta, perché è una falsa giustizia.

È questa l'aporia della giustizia che un filosofo attento alle complesse relazioni fra verità e giustizia come Jacques Derrida ha evidenziato. "La giustizia è ciò che non deve attendere", scriveva il pensatore francese, e perciò "non può concedersi l'informazione infinita e il sapere senza limite", ma d'altra parte l'urgenza della decisione "barra l'orizzonte del sapere", può precludere la scoperta della verità[45]. E quindi la giustizia vive in questa contraddizione, anzi vive di questa contraddizione. Perché da quando essa esiste, da quando, dice Derrida, "è pronunciata"

45. J. Derrida, *Forza di legge. Il "fondamento mistico dell'autorità"*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 80 s.

(*Dike*), è intesa come prodotto della conoscenza, è ineliminabile la contraddizione tra il connotato dell'immediatezza, che continua a definirla sin da quando era considerata come realizzazione naturalmente necessaria della legge divina (*Themis*), e l'esigenza di completezza dell'accertamento, che ora deve sorreggerla. Il differimento della decisione contraddice la giustizia quanto il rischio della sua superficialità. Il rapporto fra giustizia e tempo è quindi problematico sin da quando l'uomo ha coscienza di sé, perché esibisce un potenziale conflitto di valori, un'aporia, che può essere risolta solo in termini di ragionevole contemperamento tra le due opposte e irrinunciabili esigenze. La giustizia si realizza con il massimo di conoscenza possibile nel tempo più breve. Ma un tempo troppo breve nuoce all'accertamento della verità e quindi alla giustizia; coi tempi troppo lunghi si forma una giustizia lenta, e la giustizia tarda è ingiusta.

Non so se questi temi, se queste problematiche siano mai passate per la mente spensierata del nostro legislatore. Certo è che la politica legislativa degli ultimi anni è solo apparentemente ignara dei meccanismi dell'economia e della gestione dei tempi del processo e delle relative conseguenze. Vediamo.

A proposito di intercettazioni, nel nostro legislatore prevale la preoccupazione di ridurre i tempi. Il legislatore qui ha fretta. La nuova legge sulle intercettazioni sembra, infatti, ispirata da una gran fretta, visto che l'intercettazione viene autorizzata per iniziali trenta giorni, prorogabili per sole due volte per un periodo di quindici giorni l'uno. Totale: sessanta giorni. E dopo? Basta. Ma se nel corso dei primi sessanta giorni sono emersi gravi indizi, ma non ancora tali da costituire prove certe di col-

pevolezza, che dimostrano indispensabile la prosecuzione dell'intercettazione per acquisire le prove per individuare, magari gli assassini di un omicidio? Pazienza. Meglio per loro, per gli indagati, che avranno una *chance* in più per farla franca. Ma se il pubblico ministero ha ancora mesi e mesi di indagini a disposizione prima che scadano i termini massimi di indagini preliminari? *Rien va plus*, "il dado è tratto", "chi s'è visto s'è visto". Come ve lo devo dire: non c'è niente da fare.

Mi sembra di vedere qualche lettore perplesso. E allora, anche se mi sembra di essere stato chiarissimo, lo spiego meglio, con un'esemplificazione, una simulazione che però somiglia a tanti casi che ho incontrato nella mia esperienza di pubblico ministero.

Indagine per omicidio o per stupro o per rapina, fate voi, poco importa, un qualsiasi reato gravissimo che non abbia l'etichetta di mafia o terrorismo. Si acquisiscono, con un po' di fortuna (altrimenti l'indagine muore ancor prima di nascere…), evidenti indizi di colpevolezza a carico di alcuni sospettati che vengono perciò messi sotto intercettazione. Nei primi trenta giorni il telefono tace, a parte qualche telefonata che evidenzia legami dell'indagato con altri sospettati. Telefonate criptiche, strani appuntamenti, quel poco, insomma, che giustifica la proroga dell'intercettazione, e così negli altri quindici giorni. Ma è soprattutto nell'ultimo periodo che, finalmente (e con un bel po' di fortuna, perché la mia esperienza mi dice che spesso passano mesi e mesi di intercettazioni prima che si ascoltino telefonate veramente utili…) emergono elementi interessanti, che confermano il coinvolgimento del nostro indagato nel reato per cui si procede, e anzi indicano la programmazione di un altro delitto, anche se pur-

troppo non è stato possibile identificare né la vittima di quest'ultimo, né i suoi complici. Nell'ultima telefonata intercettata, l'intercettato rinvia a un successivo appuntamento telefonico, per l'indomani, quando si daranno istruzioni più precise per l'incontro in cui pianificare il prossimo delitto. Il maresciallo piomberà nella mia stanza, o in quella di un qualsiasi pubblico ministero e dirà tutto eccitato e soddisfatto: "Procuratore, ci siamo! Li abbiamo beccati finalmente! Dopo due mesi, dopo solo due mesi di intercettazione abbiamo beccato la telefonata giusta. Hanno appuntamento telefonico domani per stabilire il luogo dell'incontro! Intercettiamo questa telefonata di domani, individuiamo luogo e ora dell'appuntamento, poi ci appostiamo e magari riusciamo a mettere pure una microspia nel luogo dell'incontro. Così è fatta, individuiamo i complici, acquisiamo le prove, identifichiamo la prossima vittima. Così, finalmente li arrestiamo e impediamo un grave delitto! Che ne dice dottore?". E il pubblico ministero è lì, che non sa come dirglielo: "Maresciallo, si è dimenticato che oggi è il sessantesimo giorno d'intercettazione, e quindi non possiamo più prorogare l'intercettazione?". "E allora?", dice il maresciallo. "E allora hanno vinto loro. La faranno franca". "No, dottore", insiste il maresciallo "non possiamo dargliela vinta così, non possiamo rischiare che commettano un altro delitto sotto il nostro naso!", e propone di proseguire l'indagine in modo tradizionale, senza intercettazione: osservazione e pedinamento per coglierli egualmente con le mani nel sacco. Il magistrato doverosamente dispone la chiusura dell'intercettazione e autorizza la nuova indagine della polizia giudiziaria che l'indomani si apposta fuori casa dell'intercettato, aspettando che esca per an-

dare all'incontro. Lo vedono uscire e il maresciallo pensa che stia per andare all'appuntamento. Lo vedono parlare al telefonino e il maresciallo pensa: "Magari parla coi suoi complici", e si morde le mani per non poter ascoltare quella telefonata. L'uomo intanto va al supermercato per fare un po' di spesa, ma non si sofferma con nessuno, e rientra a casa. Altre ore di attesa, ed esce di nuovo, di nuovo al telefono, una, due, tre volte. "Ma quanto parla al telefono, questo", dice il maresciallo, sempre più spazientito, "quanto darei per sapere con chi parla e per ascoltare le sue telefonate!". Stavolta l'indagato va in farmacia, ma ancora nessun incontro. Arriva la notte, niente, e così per cinque giorni. Nel frattempo, si sono esauriti sia i fondi per lo straordinario del personale che la pazienza del maresciallo, che ha visto decine e decine di volte il suo uomo parlare al telefono, magari con i suoi complici. Forse tutto è stato rinviato, di un mese o più, e chi lo sa! Intanto, ci sono altri reati, altre emergenze. Il tempo passa, scadono i termini per l'indagine e il procedimento viene chiuso, il pubblico ministero ne chiede l'archiviazione per insufficienza di indizi. Dopo qualche mese, il maresciallo riceve la segnalazione di un delitto e nessuno gli toglierà mai dalla testa che quel delitto è stato commesso dal suo uomo, e perciò poteva essere evitato, che una vita poteva essere salvata, sol che si fosse potuta prorogare quell'intercettazione...

Fine del racconto, ma non si tratta di una favoletta. Sarà molto probabilmente la realtà quotidiana e costante in quel che abbiamo già definito il medioevo prossimo venturo. Poco, pochissimo tempo per acquisire le prove. Poco, pochissimo tempo per le intercettazioni: o hai fortu-

na a beccare l'intercettazione giusta in quel poco tempo a disposizione, oppure ti attacchi!
E non è né un caso, né la prima volta: perché accadde già qualche anno fa, quando il decreto legislativo n. 196 del 2003 stabilì che l'acquisizione dei tabulati di una data utenza telefonica potevano riguardare il traffico telefonico degli ultimi ventiquattro mesi, non oltre. E il risultato anche di quella legge è stato di rendere meno efficiente un preziosissimo strumento di indagine.
E non è né un caso, né la prima volta: perché accadde già qualche anno fa, con la nuova legge sui collaboratori di giustizia del 2001. Quando furono concessi, per legge, solo sei mesi per convincere il pentito a dire tutto e subito, a consegnare nelle mani dello Stato la sicurezza sua e dei suoi familiari dichiarando immediatamente ogni cosa, comprese le più insidiose per la sua stessa credibilità per le polemiche che inevitabilmente ne sarebbero nate, quelle su mafia e politica, mafia e affari, mafia e istituzioni. Non ci riuscì neppure Falcone con Buscetta a convincerlo a superare quelle colonne d'Ercole. E così il risultato della nuova legge è stato il progressivo inaridimento del fenomeno dei collaboratori di giustizia e la perdita di qualità delle rivelazioni dei nuovi dichiaranti, la maggior parte dei quali ha girato alla larga dai temi più "imbarazzanti" e "delicati".
Insomma, è come se il legislatore negli ultimi anni sia stato costantemente preoccupato del fatto che il pm potesse avere a disposizione il tempo giusto per trovare i colpevoli, processarli, arrivare a una sentenza definitiva con una pena da scontare. È come se il tempo a disposizione per i pm fosse sempre troppo! Va sempre ridotto!
Ora, il paradosso è che il legislatore sembra abbia una

gran fretta quando si tratta di chiudere i termini per le indagini, limitare i tempi per le intercettazioni, diminuire i tempi per l'acquisizione dei tabulati, ridurre i tempi della prescrizione entro i quali si devono definire i processi. Ha una gran fretta, insomma, quando deve concedere tempo al pubblico ministero per trovare le prove, mentre improvvisamente non ha più fretta quando si tratta di aprire spazi per gli indagati e per le sue difese: allunga i tempi per le indagini difensive, dilata i tempi per lo svolgimento dei processi, rende lunghissimi i tempi prima che le sentenze divengano definitive. E brevi, molto brevi, troppo brevi sono i termini di prescrizione, perché i reati siano dichiarati estinti.

Un legislatore a fretta alternata. Come se avesse fretta non di assicurare ai cittadini una giustizia giusta ed efficiente, ma di assicurare l'impunità ai colpevoli…

Tutto ciò è normale o c'è qualcosa di anomalo in tutto questo? Siamo noi i visionari che ravvisiamo anche in questo un'anomalia tutta italiana?

CAPITOLO 4

LE RAGIONI DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE-CENSURA

Ragionevolezze e irragionevolezze della nuova legge. Per la verità, di ragionevolezze se ne scorgono poche, di irragionevolezze molte. Perché? Quali irragionevolezze? E quali le ragioni di queste irragionevolezze? Andiamo per ordine.

La limitazione delle intercettazioni ai soli procedimenti in cui si siano già acquisiti evidenti indizi di colpevolezza a carico dell'indagato da intercettare, appare costituire un'irragionevole violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, tutelato dall'art. 112 Cost. Come ha infatti osservato un autorevole studioso come Alessandro Pace, presidente dei costituzionalisti italiani, "l'obbligatorietà dell'azione penale, garantita dall'art. 112 Cost., diventa una finzione se ad essa si accompagna l'arbitraria limitazione degli strumenti dell'indagine".

E invero, per giurisprudenza consolidata, la potestà discrezionale del legislatore ha un limite invalicabile posto dai principi costituzionali, e cioè quello della ragionevolezza delle scelte legislative. E appare francamente fin troppo stravagante e irrazionale la scelta del legislatore di sottoporre l'intercettazione telefonica a limitazioni, controlli e garanzie, maggiori perfino di quelli previsti per i provvedimenti cautelari, essendo del tutto irragionevole che la *privacy* venga tutelata in maniera più rigorosa di un bene di rango certamente superiore qual è la libertà personale. Irragionevole appare, infatti, che per

poter intercettare siano necessari "evidenti indizi di colpevolezza", sostanzialmente equiparabili ai "gravi indizi di colpevolezza" richiesti per l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, e che – addirittura – mentre la decisione sull'autorizzazione all'intercettazione viene affidata dalla nuova legge a un giudice collegiale, il provvedimento cautelare venga tuttora emesso da un giudice monocratico[46]!

Per non dire che altro terreno estremamente delicato è quello delle disposizioni transitorie, essendovi il rischio di introdurre ingiustificate disparità di trattamento fra indagati nello stesso procedimento penale a seconda se gli elementi a loro rispettivo carico (ma che non costituiscono evidenti indizi di colpevolezza) siano emersi prima o dopo l'entrata in vigore della legge.

Serie perplessità solleva anche la previsione normativa di un *budget* annuale per le intercettazioni per singoli distretti giudiziari prefissato dal ministro della Giustizia. Comprendiamo il problema delle spese delle intercettazioni, ne abbiamo già parlato. Ma se esistono altri mezzi per contenere le spese, perché fissare tetti di spesa insormontabili? E, quando i soldi finiscono, che facciamo? Smettiamo di fare intercettazioni? E cosa diciamo alle vittime dei reati, che so, ai familiari del figlio rapito o all'estorto perseguitato dai suoi aguzzini, che non facciamo più intercettazioni perché non abbiamo soldi?

Profili di contrasto col principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale paiono emergere anche dall'introduzione di un termine massimo entro il quale comple-

46. Per tacere delle gravissime disfunzioni derivanti dall'incrocio delle incompatibilità a catena che tale meccanismo presumibilmente comporterà, determinando nell'arco di poco tempo la paralisi dell'attività, specie nelle sedi giudiziarie più piccole.

tare le intercettazioni (sessanta giorni) ben inferiore rispetto al tempo concesso per chiudere le indagini preliminari.
Peraltro, mi pare particolarmente sintomatico che dubbi e perplessità siano stati sollevati da esperti e studiosi di formazione culturale e orientamento politico diverso. Perfino un penalista, come l'avvocato Gaetano Pecorella, già presidente della commissione Giustizia quale espressione della medesima maggioranza politica attuale, in un'intervista rilasciata il 24 febbraio 2009, ha evidenziato il cortocircuito che può determinarsi: "Se il tribunale dell'intercettazione ritiene gravi gli indizi come fa il GIP a ritenerli non gravi per la custodia?". Quanto al piano del rispetto dei principi costituzionali, Pecorella ha osservato che la nuova legge deve rispettare "il valore costituzionale della corretta e buona amministrazione della giustizia" e guardarsi dal rischio che "ne ostacoli il rischio e la condanna dei colpevoli", arrivando addirittura a manifestare la preoccupazione che "il pendolo delle riforme non sia andato da un eccesso all'altro"[47].
Tutto ciò premesso, pare innegabile che sia soprattutto sul fronte della compressione della libertà di stampa, del diritto di cronaca e del diritto all'informazione di ogni cittadino, che la nuova legge sembra più esposta a possibili censure costituzionali, diritti tutti egualmente protetti dall'art. 21 della Costituzione.
Innanzitutto, suscita forti perplessità la previsione del divieto di pubblicazione anche parziale per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a in-

47. Cfr. l'intervista alla giornalista Liana Milella, *Pecorella: "Si va da un eccesso all'altro ho dubbi sulla costituzionalità della legge"*, pubblicata su "La Repubblica" del 24 febbraio 2009.

tercettazioni, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (art. 114, 2-bis, C.P.P.). Ciò significa che, mentre oggi il divieto di pubblicazione riguarda gli atti coperti da segreto ma è possibile pubblicare il contenuto degli atti non segreti o non più coperti da segreto, dopo la (contro)riforma non si potrà, per un lungo periodo di tempo, dare più alcuna notizia rilevante su atti di indagine relativi a intercettazioni. Ora, considerato che le intercettazioni hanno costituito negli ultimi anni la principale fonte di prova nelle indagini di maggiore interesse pubblico, ciò comporterebbe che su aspetti rilevanti, spesso determinanti, di tali indagini calerebbe il silenzio, così sottraendo del tutto, per un lungo periodo di tempo, al controllo dell'opinione pubblica, l'operato della magistratura e i comportamenti oggetto dell'indagine che appaiano legittimamente di interesse pubblico.
Peraltro, non si comprende la ragionevolezza di una disciplina che impone il divieto di pubblicazione degli atti non più segreti che sono a disposizione delle parti, né tanto meno appare giustificato stabilire un segreto speciale per le intercettazioni rispetto agli altri atti del procedimento.
Sotto il profilo sanzionatorio, la nuova legge, oltre al rafforzamento dei divieti previsti per la pubblicazione degli atti del processo e in particolare di quelli relativi alle intercettazioni, introduce severe sanzioni per chiunque violi tali divieti, prevedendo un inasprimento delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie. Colpisce, in particolare, l'introduzione di una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 684 C.P. nel caso in cui la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento pena-

le riguardi le intercettazioni, perché in tal caso la pena prevista è l'arresto fino a trenta giorni o l'ammenda fino a diecimila euro. La previsione del carcere per i giornalisti, invero, fa sorgere dubbi sulla sua compatibilità col criterio di proporzionalità della pena proprio del nostro ordinamento. Così come le sanzioni minacciate contro l'editore recano il rischio di censure preventive da parte dell'editore stesso, che per evitare tali sanzioni avrà interesse a operare un controllo su quanto verrà pubblicato per poter scegliere se affrontare o meno il rischio della sanzione economica.

Sembra perciò palese la sproporzione tra la finalità enunciata dal legislatore, e cioè quella di rafforzare la tutela del diritto alla *privacy* dei cittadini, e le modalità adottate per perseguirla, così apparendo poco ragionevole la compressione dei diritti collegati al diritto di cronaca.

Ma c'è di più. Il legislatore italiano deve agire nel rispetto delle norme costituzionali, ma anche degli accordi internazionali di cui l'Italia è parte, a cominciare dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, alla quale la legislazione italiana deve uniformarsi. Sicché, non può sfuggire che l'art. 10 della Convenzione tutela la "libertà di espressione" nella sua dimensione più ampia, e che quest'ultima nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo viene considerata come uno dei valori essenziali di ogni società democratica. In particolare, la Corte ha più volte evidenziato che la piena libertà di espressione è condizione necessaria per il formarsi di un'opinione pubblica consapevole, informata e partecipe, e che perciò un ruolo indispensabile riveste la stampa, "cane da guardia della democrazia", che con la sua funzione informativa rende possibile il controllo, da par-

te dell'opinione pubblica, sul potere politico e su quello giudiziario[48]. La Corte ha ritenuto tutelabile altresì il diritto del giornalista di ricercare le notizie e, quale suo corollario, "perfino il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l'assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività"[49]. In caso di conflitto con altri interessi meritevoli di tutela, secondo la Corte si potranno predisporre delle limitazioni alla libertà di informazione, nei limiti di quanto sia strettamente necessario e in misura proporzionata al fine da perseguire[50].

E allora, se sono questi i principi, il testo di legge approvato alla Camera sembra presentare profili di contrasto con l'art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e la giurisprudenza costante della Corte di Strasburgo in merito alla libertà di espressione. Un'incompatibilità che suscita seri dubbi in ordine alla costituzionalità della legge per violazione dell'art. 117 Cost., che impone l'adeguamento della legge nazionale alla normativa comunitaria, anche in ragione del fatto che "…le disposizioni della CEDU operano quali norme interposte, attraverso l'interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo (loro giudice naturale)"[51]. Incompatibilità che può ravvisarsi altresì nell'estensione del segreto non solo agli atti

48. Cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo 6 maggio 2003, Appleby c. Regno Unito; 26 settembre 1995, Vogt c. Germania; 23 settembre 1994, Jersild c. Danimarca.
49. Cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo 27 marzo 2006, Goodwin c. Regno Unito.
50. Cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo 25 novembre 1996, Wingrove c. Regno Unito.
51. Corte cost. sentenza n. 39 del 2008.

di indagine, ma anche alle attività di indagine (v. modifica dell' art. 329 C.P.P.), che cozza col principio di consentire l'accesso dei giornalisti alle informazioni, agli atti e alle udienze dei procedimenti penali.
Ancora, l'introduzione del divieto di diffondere il nome dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati, probabilmente indirizzata a cercare di arginare le presunte manie di protagonismo dei pm, preclude all'opinione pubblica la possibilità di verificare il comportamento dei magistrati, rendendo così impraticabile il controllo democratico diffuso sul funzionamento della giustizia, e più precisamente sull'operato dei singoli magistrati.
Occorre altro per evidenziare le ragioni per le quali riteniamo numerose le irragionevolezze di cui è disseminato il nuovo testo di legge sulle intercettazioni?
Quanto alle ragioni di una così ampia irragionevolezza, vi rinviamo alla lettura delle conclusioni…

CONCLUSIONI

PROSPETTIVE DI UNA VERA RIFORMA (SENZA RITORSIONI)

Alla fine di questo libro, tocca a voi, cari lettori, giudicare. Io credo di aver mantenuto l'impegno assunto in premessa. Vi ho esposto una serie di dati di fatto. Vi ho fatto alcuni esempi concreti di indagini e di intercettazioni antiche e recenti, che dimostrano quanto importanti siano state in passato e quanto indispensabili siano oggi le intercettazioni, specie nelle indagini sui delitti di potenti ed organizzazioni criminali. Al punto che una drastica limitazione comporterebbe l'avvio di una stagione buia e di impunità.

Credo di essere riuscito a smascherare bufale, luoghi comuni e slogan fuorvianti che hanno deformato la realtà impedendo il formarsi di una pubblica opinione informata e consapevole. Spero di avervi offerto i dati per farvi una vostra idea, senza proporvi dogmi, verità preconfezionate. Senza nascondere ciò che penso, ma mantenendo un tono colloquiale e mai saccente. Non è, in alcun modo, un libro giuridicamente dotto, e chi si aspettava un'approfondita disamina tecnica del testo di legge, peraltro non ancora approvato in modo definitivo al momento in cui ho scritto queste pagine, sarà rimasto deluso. Ma io ritengo che il momento delle letture tecniche approfondite e delle sottigliezze interpretative per addetti ai lavori vada rinviato a dopo, quando si tratterà di applicare una legge dello Stato. Ora mi pare più importante segnalare il pericolo per l'efficacia del controllo di

legalità nel nostro Paese che questa progettata modifica legislativa costituisce. Spero di esserci riuscito.
Non ho rinunciato tuttavia a esaminare i nodi più critici sul piano tecnico della riforma, almeno così come approvata alla Camera. E i risultati di questa prima analisi confermano i timori di trovarci all'alba di un "medioevo prossimo venturo" per la nostra giustizia, e quindi per la nostra democrazia.
Ma non è neppure questo il punto più importante, quello che mi ha posto più interrogativi ai quali forse non ho saputo dare risposte abbastanza soddisfacenti. Il punto più rilevante è il perché di tutto questo. Perché le bufale, perché la deformazione dei dati in modo così massiccio, determinato e diffuso? Perché disorganizzare l'anticrimine contro la criminalità? E non esagero: l'intercettazione costituisce il punto debole, il tallone d'Achille di certe forme di delinquenza, più occulta, ma è anche l'ultima spiaggia per noi investigatori contro questo tipo di criminalità. Senza, saremmo disarmati, quasi del tutto a mani nude.
Ci sono cose incomprensibili. Prendiamo le intercettazioni ambientali. Mentre è comprensibile che, all'interno del domicilio, esse siano sottoposte a presupposti molto rigorosi (in particolare, solo quando si abbia motivo di ritenere che vi si svolgerà l'attività criminosa), così come era previsto nel codice che teneva in conto la tutela della dimora privata di ciascuno, è incomprensibile perché la riforma abbia introdotto il medesimo obbligo per qualsiasi intercettazione ambientale, perfino se realizzate fuori dai luoghi di privata dimora, dentro un'autovettura o all'aperto. E non si comprende perché gli stessi presupposti prescritti per le intercettazioni telefoniche (e cioè

gli evidenti indizi di colpevolezza) debbano diventare necessari, in base alle nuove norme, anche per attivare telecamere che effettuano riprese visive perfino nei luoghi pubblici o aperti al pubblico[52]. Quest'ultimo caso è lampante: forti restrizioni ai poteri del pubblico ministero di disporre tale sorveglianza elettronica tramite telecamere in luogo pubblico (ad esempio, davanti al portone dell'abitazione dell'indagato), e tolleranza nei confronti delle svariate forme di vigilanza elettronica che i privati (banche, supermercati, e così via) attivano attraverso analoghe telecamere...

Intanto, i severi tagli di bilancio operati su sicurezza e giustizia sembrano smentire certe reboanti parole d'ordine e slogan che promettono "tolleranza zero". E questa legge sulle intercettazioni conferma la tendenza a smentire coi fatti certe rassicurazioni verbali o simboliche (come l'uso a macchia di leopardo di alcuni reparti dell'esercito per compiti di ordine pubblico). Oscillazioni che generano insicurezza e l'insicurezza produce mostri col diffondersi di forme di giustizia privata, dalle ronde private all'imbarbarimento della legittima difesa.

Il settore della sicurezza è estremamente delicato. Occorre coerenza, perché altrimenti il senso di sicurezza dei cittadini ne risulta definitivamente compromesso. In Francia, ad esempio, si è avviata da alcuni anni in qua una politica di sicurezza molto severa, in linea con la politica della fermezza avviata da un uomo di destra come Sarkozy. Sono scelte che potranno non essere condivise, ovviamente (e sotto vari profili sono infatti criticate in

52. Quindi alle intercettazioni vengono equiparate ben due attività del tutto diverse e ben meno invasive dell'intercettazione delle conversazioni telefoniche: l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico (di cui abbiamo parlato prima) e le riprese visive di luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Francia da sinistra), ma sono coerenti. La fermezza nella politica della sicurezza implica maggiori investimenti in uomini, mezzi e risorse. Non è un caso che in Francia le intercettazioni, e quindi i relativi investimenti, siano aumentate. Le intercettazioni costituiscono oggi lo strumento principe per le indagini più complesse, e in Francia si è perciò consequenziali. Secondo uno studio recentemente pubblicato dal quotidiano "Le Figaro", infatti, le intercettazioni telefoniche sono aumentate del 440% rispetto al 2001. Nessuna smentita ufficiale, anzi: "conseguenza di una politica penale più severa", è stata la spiegazione della cancelleria del Ministero della Giustizia francese. In Italia, invece, si dice di volere sicurezza e severità e invece si fa la stretta sulle intercettazioni…

Ma torniamo alla domanda che ci eravamo posti: perché, invece, tutto questo in Italia? Perché confondere i cittadini con bufale e falsità? Perché fabbricare la verità, sostituendo un mondo fittizio a quello reale? Perché abbandonare la strada maestra della ricerca di rimedi adeguati alle disfunzioni?

Ci saranno stati pure abusi e disfunzioni, anche se, quando si chiede di esemplificare, i casi che vengono citati sono spesso impropri e fondati sull'ignoranza o il travisamento dei fatti. Ma non voglio tirarmi indietro: tutti pronti anche a fare autocritica, purché non diventi alibi per gli altri, pretesto per regolare i conti con la magistratura. Per sottrarre ai pubblici ministeri in blocco lo strumento delle intercettazioni, che quando utilizzate anche nei confronti dei potenti viene vissuto da questi ultimi come un abuso. Perché c'è un ceto dirigente, incline ad autoassolversi, nel quale ormai prevale l'arroganza dell'impunità, che ha preso il posto della ricerca prima e della pretesa

d'impunità, poi. Un classe dirigente che avverte come componente del suo *status* l'impunità totale, che nessuna legge costituzionale riconosce, né potrebbe, laddove anzi la nostra Carta costituzionale prevede l'eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Che sia questa eguaglianza ciò che dà soprattutto fastidio, che sia l'applicazione di questa eguaglianza a essere percepita come abuso?
In ogni caso, per difendersi dagli abusi, da quelli veri, ci sono i rimedi istituzionali e giurisdizionali, che più volte hanno dimostrato di essere più che efficienti. Ci sono stati atti ispettivi e azioni disciplinari del ministro della Giustizia e del CSM, che, semmai, in taluni casi recenti hanno dato dimostrazione non certo di lassismo e di tutela corporativa dei magistrati, tutt'altro…
C'è, poi, la questione di una più efficace tutela della riservatezza. Ma, l'abbiamo già evidenziato, il problema andava risolto diversamente e in modo differenziato. Un conto sono le intercettazioni irrilevanti e nei conforti di soggetti estranei al procedimento e un conto sono le intercettazioni giudizialmente rilevanti e che rivestono interesse per l'opinione pubblica, per le quali non si può risolvere la questione per le "spicce", e cioè incriminando i giornalisti e sanzionando le testate. Occorre realizzare un giusto equilibrio fra gli interessi in gioco. Aiuterebbe, innanzitutto, una riforma che accorciasse i tempi del giudizio anziché allungarli, per riavvicinare il dibattimento all'indagine e restituirgli centralità, così attenuando la sovraesposizione mediatica delle indagini preliminari. Ma va comunque tenuto conto che la divulgazione di notizie di pubblico interesse, lungi dal giustificare la diffusione indiscriminata di dati sensibili di soggetti estranei alle indagini, può essere indispensabile per un controllo demo-

cratico sull'operato della giurisdizione penale. Anche perché esistono altri profili di responsabilità a carico dei personaggi pubblici, politici ed etico-morali, ben diversi dalla responsabilità penale, che vanno attivati e alimentati, così come accade in tutti i Paesi democratici.
Di una cosa bisogna essere consapevoli. La soluzione migliore non è certo quella di abolire le intercettazioni, né quella di segretare tutto, minacciando sanzioni per tutti. Quel che va fatto è proteggere più efficacemente il segreto investigativo col sistema di cautele, presente anche nel nuovo disegno di legge, dell'archivio riservato delle intercettazioni. Perché non si interveniva solo su questo livello, senza toccare i presupposti dell'autorizzazione all'intercettazione, senza quell'aria da regolamento dei conti, da ritorsione realizzata per legge nei confronti di magistratura e informazione, colpevoli di non omologazione, di esercitare il proprio ruolo di controllo dell'esercizio del potere?
Il rimedio giusto non è certo quello di abolire le intercettazioni! Sarebbe come dire che per impedire gli abusi nell'esecuzione di perquisizioni e sequestri vanno abolite le perquisizioni e i sequestri! Siccome ci sono talvolta poliziotti che abusano del proprio potere, che facciamo, aboliamo la polizia? Non c'è del paradossale in tutto questo? L'impressione, inutile nasconderselo, è che ci sia molto di pretestuoso nelle argomentazioni addotte. Smascheriamo il gioco. La verità è che si vogliono drasticamente ridurre le intercettazioni. E per quale motivo? Punire i pubblici ministeri, che ficcano il naso nelle vicende oscure del potere. Come spiegarsi altrimenti che nella stessa legge sono inserite disposizioni un po' stravaganti che non c'entrano nulla con le intercettazioni e che riguarda-

no esclusivamente i pubblici ministeri? Mi riferisco all'obbligo di astensione del pubblico ministero che dovesse rilasciare qualsiasi dichiarazione riguardante un processo a lui assegnato. Quante volte Paolo Borsellino, che inventò le conferenze stampa in procura dopo le operazioni antimafia per pubblicizzare le più importanti azioni dello Stato di repressione del fenomeno, si sarebbe dovuto astenere con una disposizione del genere? E mi riferisco anche alla sostituzione d'ufficio del pubblico ministero che venga iscritto nel registro degli indagati per rivelazione illecita di segreto investigativo, anche se la sua iscrizione dovesse essere un atto dovuto per effetto di una denuncia presentata contro di lui da uno dei suoi indagati! C'è bisogno di aggiungere altro per evidenziare il vero obiettivo della legge? Per cogliere che la tutela della *privacy* dei cittadini e le altre argomentazioni utilizzate, e che abbiamo prima smascherato, fossero del tutto pretestuose? Credo proprio di no.

Restano da fare, ancora, alcune inevitabili, amare considerazioni sullo stato della nostra democrazia, perché la situazione oggi non è soltanto grave ma non seria, come scriveva Ennio Flaiano negli anni '50, ma mi sembra grave e seria, al di là di alcune apparenti amenità che ci suggerisce l'attualità.

Abbiamo cercato di ricondurre il dibattito e la polemica sui dati di fatto, riportando – dunque – la verità. Non la nostra verità, ma le verità di fatto, verità di fatto che, in quanto sgradite, qualcuno probabilmente cercherà di mascherare come opinioni. Ma rimane che sono stati tanti, troppi ed esagerati i dati falsati che una certa propaganda imperante ha presentato come veri, in un totale rovesciamento della realtà fattuale trasformata in opinio-

ne, con la menzogna organizzata contrabbandata per verità. Rassegno al lettore il compito, gravoso, di farsi una sua idea ed emettere un suo giudizio. Anche per questo ho scritto questo libro. Molti studiosi hanno evidenziato come sia caratteristico dei regimi totalitari l'inclinazione a trascurare il dato di fatto[53] e come negli ultimi decenni le cose nel mondo vadano degenerando. Perché la menzogna politica tradizionale riguardava per lo più segreti sconosciuti ai cittadini, mentre "le menzogne politiche moderne si occupano efficacemente di cose che non sono affatto dei segreti, ma conosciute praticamente da tutti", e perciò tali menzogne "racchiudono un elemento di violenza", anche perché "sono così grandi da richiedere un completo riordinamento dell'intera tessitura fattuale, la fabbricazione di un'altra realtà"[54]. Ora, si è giustamente osservato che "il più sicuro risultato del lavaggio di cervello è un particolare tipo di cinismo, un rifiuto assoluto di credere nella verità di qualunque cosa"[55]. Ed è questo che più mi spaventa, perché, quando la categoria di verità viene distrutta, quando si perde il senso e la voglia di distinguere la verità dalla menzogna fabbricata, una società è perduta, come dicevano Kant e gli uomini dell'illuminismo.

Mi auguro, tuttavia, che sia vero quanto in un bel saggio su verità e giustizia scrisse Hannah Arendt, la quale, attribuendo all'imparzialità del giudice e all'indipendenza del cronista i modi esistenziali più appropriati per dire la verità, concludeva: "persuasione e violenza possono di-

53. H. Arendt, *Tra passato e futuro*, cit., p. 126; ID., *Le origini del totalitarismo*, cit., p. 597 s. e 627 s.
54. H. Arendt, *Verità e politica*, cit., p. 62 s.
55. *Ivi*, p. 69.

struggere la verità, ma non possono rimpiazzarla" perché la verità "possiede una forza intrinseca" e "i fatti si affermano con la loro ostinatezza"[56]. Che i fatti si possano affermare con la loro ostinatezza è ciò che mi auguro e di cui sono convinto. Anche perciò ho scritto questo libro. Nel timore di ritrovarci, dopo l'approvazione di questa legge, con un bel po' di diritti e di libertà in meno senza neanche essercene accorti, perché, come disse Piero Calamandrei nel famoso discorso agli studenti dell'Università di Milano del 26 gennaio 1955: "La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare". Per cercare di dare un contributo affinché venga finalmente restituito ai cittadini il diritto, non solo di esprimere, ma anche di avere un'opinione. In un Paese, come il nostro, ove scorgo il disegno (e forse questa legge è anche funzionale al fine) non solo di influenzare, ma perfino di azzerare definitivamente l'opinione pubblica.

56. *Ivi*, p. 71 s.

APPENDICE

Il testo di legge sulle intercettazioni approvato alla Camera dei Deputati l'11 giugno 2009

DDL Camera 1415-A – Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

A.C. 1415-A – Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

3. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
4. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».
5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
6. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».

7. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».

8. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

9. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o del-

la reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».
10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall'articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli conte-

nuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l'articolo 203.
1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.
1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione in-

dica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;
f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;
g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da

assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

12. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».

13. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state di-

sposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

14. L'articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall'articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all'articolo 267, comma 3, l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall'inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell'esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti a esse relativi.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274 hanno carattere

eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall'articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
6. L'opposizione del segreto di Stato impedisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.
7. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.
8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l'autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.

9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
15. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».
16. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione a esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».
17. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
18. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».
19. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».
20. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

« Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque a essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
22. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
23. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all'articolo 270-bis, si applicano le disposizio-

ni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».
24. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-bis è abrogato.
25. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
« ART 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) all'articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di

procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;
d) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
« ART 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
e) all'articolo 684, le parole: « con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;
f) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;
g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:
« ART 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario a impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di

procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032».

27. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».

28. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:
« ART 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

31. All'attuazione del comma 30 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
32. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è

stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;

c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».

34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 23.

INDICE

Prefazione di Marco Travaglio 5
Premessa 15

Parte prima – C'erano una volta le intercettazioni 23
Capitolo 1. Il medioevo prossimo venturo:
le indagini senza intercettazioni 25
Capitolo 2. Il passato: breve storia delle intercettazioni 37
Capitolo 3. Il presente: le intercettazioni
delle voci del potere e la tecnologia 53

Parte seconda – Bufale e menzogne 57
Capitolo 1. Siamo tutti intercettati 62
Capitolo 2. Le intercettazioni costano troppo 68
Capitolo 3. La pigrizia investigativa dei pubblici ministeri 74
Capitolo 4. Il lassismo della legislazione italiana 83
Capitolo 5. La bufala sui maccheroni: il "caso Genchi" 95
Capitolo 6. Privacy e segreto investigativo 106

Parte terza – La nuova legge 109
Capitolo 1. Intercettare per trovare le prove
o trovare le prove per intercettare? 111
Capitolo 2. L'antimafia non si tocca? 124
Capitolo 3. Il legislatore ha fretta 132
Capitolo 4. Le ragioni della irragionevolezza:
profili di incostituzionalità della legge-censura 139

Conclusioni – Prospettive di una vera riforma (senza ritorsioni) ... 146

Appendice 155

C'ERA UNA VOLTA L'INTERCETTAZIONE

di ANTONIO INGROIA

Collana diretta da **SIMONA MAMMANO** e **ANTONELLA BECCARIA**
Progetto grafico **ANYONE!**
Impaginazione **ROBERTA ROSSI**

© 2009 Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri

Casella postale 97 – 01100 Viterbo
fax 0761.352751
e-mail: ordini@stampalternativa.it

ISBN 978-88-6222-092-7
Finito di stampare nel mese di ottobre 2009
presso la tipografia **IACOBELLI** srl via Catania 8 – 00040 Pavona (Roma)